



RESOCONTO SOMMARIO

n. 561

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 febbraio 2026

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i> 10
<i>Plenaria (1^a pomeridina)</i>	» 11
<i>Plenaria (2^a pomeridina)</i>	» 20

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 264)</i>	» 23
<i>Plenaria</i>	» 23

4^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	» 31
---------------------------	------

5^a - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 40
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 184)</i>	» 52

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	» 53
---------------------------	------

7^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 151)</i>	» 54
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 152)</i>	» 54
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 153)</i>	» 55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 154)</i>	» 55
<i>Plenaria</i>	» 55

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	83
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	85
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)</i>	»	211
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 219)</i>	»	212
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 220)</i>	»	212
<i>Plenaria</i>	»	213
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)</i>	»	229
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96)</i>	»	229
<i>Plenaria</i>	»	230

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	236
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	237

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	238
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:		
<i>Plenaria</i>	»	239

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 3 febbraio 2026

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (n. 331)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente GARAVAGLIA ricorda che i relatori Orsomarso e Potenti hanno presentato la scorsa settimana una proposta di parere favorevole con osservazioni. Su tale base verrà svolta la discussione nella prossima seduta, preannunciando la presentazione di alcune osservazioni aggiuntive ovvero modificative della proposta dei relatori.

La senatrice TAJANI (PD-IDP), a nome della propria parte politica, a sua volta preannuncia la presentazione di un parere alternativo.

Il senatore TURCO (*M5S*) presenta la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, auspicando che i relatori possano tener conto dei rilievi in esso formulati: fa presente che l'orientamento del Gruppo Movimento 5 Stelle è condizionato dalla disponibilità dei relatori ad accogliere o meno le osservazioni presentate.

Il presidente GARAVAGLIA ribadisce che la prossima seduta verrà dedicata all'esame delle proposte di parere presentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI, Ada LOPREIATO, SCARPINATO E
Anna BILOTTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 331**

Le Commissioni riunite 2^a Giustizia e 6^a Finanze e Tesoro, esaminato l'atto in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, come modificata dalla legge 11 marzo 2025, n. 28;

considerato che:

l'impostazione complessiva del provvedimento persegue prevalentemente obiettivi di semplificazione formale e flessibilizzazione regolatoria;

non prevede un adeguato bilanciamento con la tutela del risparmio, la protezione delle minoranze e la credibilità del mercato, elementi che costituiscono condizioni necessarie e non accessorie per l'attrazione di capitali e per il rilancio del mercato finanziario in funzione dell'economia reale;

la crescita dei moderni mercati dei capitali non avviene riducendo le garanzie, ma rafforzando la fiducia degli investitori, la trasparenza degli assetti proprietari e la qualità della *governance*, in coerenza con l'articolo 47 della Costituzione;

valutato altresì che:

il numero di *delisting* hanno pesato circa 80 miliardi di euro, contro 14 miliardi di euro portati dalle nuove quotazioni, il saldo netto è risultato negativo per 67 miliardi di euro;

il provvedimento in esame, così come configurato, non è certamente in grado di cambiare questo quadro, andando invece a consolidare un'autarchia finanziaria al cui interno chi controlla ha poteri assoluti sulle minoranze, facendo ulteriormente fuggire i risparmiatori, desiderosi di tutele dei loro diritti e di trasparenza;

preso atto dei documenti acquisiti nel corso delle audizioni;
esprimono

parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al ricorso al rappresentante designato dalla società, al fine di evitare di comprimere ancora i già limitati spazi de-

mocratici di confronto economico tra piccoli azionisti e società, all'articolo 6, lettera i), riconoscere a una minoranza di soci, ancorché qualificata, il diritto di chiedere che la riunione assembleare si svolga secondo lo schema tradizionale (adunanza in luogo fisico), onde salvaguardare la sua funzione di sede naturale del dibattito e di composizione degli interessi dei soci;

b) all'articolo 5, in materia di appello al pubblico risparmio:

- garantire la tutela delle minoranze nei casi di OPA totalitarie seguite da operazioni straordinarie finalizzate all'uscita dal mercato attraverso un controllo preventivo da parte della Consob o dell'IVASS;

- prevedere l'approvazione del documento d'offerta da parte di Consob solo dopo l'ottenimento delle autorizzazioni antitrust e *golden power*;

- rafforzare la disciplina «*put up or shut up*», imponendo obbligo per i potenziali offerenti di dichiarare tempestivamente (entro 28 giorni) se intendono lanciare un'OPA, con conseguenze specifiche in caso di inadempimento (divieto di acquisto per 6 mesi);

- rivedere, quale misura complementare rispetto alla disciplina dell'OPA, le modalità di determinazione del prezzo di recesso introducendo ulteriori criteri o criteri alternativi rispetto alla media dei prezzi di mercato, al fine di evitare sottovalutazioni opportunistiche;

c) all'articolo 6, lettera g), con riferimento alla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo, prevedere che la remunerazione in misura fissa riconosciuta ai *top manager*, con qualunque forma e denominazione, non possa superare il limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza nonché introdurre una relazione sulle remunerazioni, sui compensi agli amministratori sui piani di *stock options* e salari medi per categoria del personale dipendente;

d) per garantire una maggiore tutela del piccolo risparmio e rispettare il principio di proporzionalità tra capitale investito e potere decisionale, all'articolo 6, lettera oo), specificare che nel caso di decisioni della maggioranza riguardanti il posizionamento della società sul mercato (*delisting*, *down-listing*, fusioni, acquisto totalitario), non possa farsi ricorso al voto multiplo o maggiorato;

e) all'articolo 16, comma 2, con riferimento al meccanismo del cosiddetto *whitewash*, al fine di evitare di esporre l'esito della delibera a un potere di veto in capo ad azionisti di minoranza scarsamente rappresentativi, attribuire alle società la possibilità di prevedere in statuto che la approvazione delle minoranze azionarie sia necessaria soltanto qualora i soci di minoranza presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento;

f) prevedere un termine congruo (di almeno 9 mesi) al fine di consentire l'adeguamento degli statuti delle società alla nuova normativa, in particolare per quanto riguarda le nuove regole sui sistemi di amministrazione e controllo;

g) al fine di preservare gli interessi dei soci e non scoraggiare gli investimenti, introdurre un diritto di recesso in caso di *downlisting* (passaggio dal mercato regolamentato a uno di crescita), quale presidio minimo di equità e certezza per gli investitori;

h) all'articolo 9, lettera u), in materia di divieto di concorrenza e di utilizzazione delle informazioni dei direttori generali, precisare che la possibilità di derogare a tale divieto viene autorizzato dall'organo amministrativo, nel rispetto di criteri stringenti di trasparenza e tutela dell'interesse pubblico;

i) al fine di garantire maggiore trasparenza ed efficacia delle attività di *governance* e prevenire possibili conflitti di interesse:

- prevedere limitazioni al numero degli incarichi amministrativi (nei consigli di amministrazione, di gestione e di sorveglianza) e di controllo (legale e contabile) all'interno delle società interessate dal provvedimento;

- rafforzare il divieto di amministratori anche non esecutivi a partecipare a Cda o collegi di società concorrenti o settori collegati o affini.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 3 febbraio 2026

Sottocommissione per i pareri

109^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(1692) RAPANI. – *Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) conviene, per quanto di competenza di questa Commissione, con la proposta del relatore, sottolineando, tuttavia come, nel merito, il proprio Gruppo esprimerà una posizione di astensione in sede di esame in Commissione finanze.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

(562-B) MARTI e altri. – *Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1695) *Deputato MOLLICONE e altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena »*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che il provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) si associa a tale richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è rimesso quindi alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria

431^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Wanda Ferro e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1004) *ROMEO e altri. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo*

(1575) *SCALFAROTTO. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1627) *GASPARRI. – Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1722) *DELRIO e altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line*

(1757) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno*

(1762) MALAN e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo*

(1765) GIORGIS e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Prosegue la discussione generale congiunta

La senatrice GAUDIANO (M5S) osserva preliminarmente come un confronto sul tema del contrasto all'antisemitismo non rappresenti un atto meramente simbolico né un richiamo rituale alla memoria, ma si traduca in un passaggio necessario, per misurare la qualità democratica del tempo presente.

Pertanto, l'antisemitismo non è un fenomeno residuo del passato, rimasto confinato nei manuali di storia, ma è purtroppo riemerso in forme e modalità nuove, come nella dimensione *on line*, ove simboli, *slogan* e richiami all'ideologia nazi-fascista trovano nuove forme di circolazione e normalizzazione.

Sul punto, rivendica la posizione chiara, netta e priva di ambiguità del Movimento 5 Stelle, da sempre contro l'antisemitismo così come contro ogni forma di razzismo, odio etnico, odio religioso e discriminazione verso qualsiasi persona o comunità.

Dal momento che non esistono odi a geometria variabile e che la dignità umana va sempre difesa, la risposta a questi fenomeni non può esaurirsi soltanto a livello penale o emergenziale, ma deve basarsi soprattutto su strumenti culturali, investendo nella formazione delle giovani generazioni, oltre che nella formazione di insegnanti, educatori, operatori pubblici e forze dell'ordine. Questo significa intervenire prima che il pregiudizio si consolidi e prima ancora che lo stereotipo diventi disumanizzazione, prima ancora che la parola d'odio si trasformi poi in atto di violenza.

Allo stesso tempo, però, occorre evitare che il contrasto verso l'antisemitismo conduca ad una confusione tra concetti diversi.

Infatti, il fenomeno dell'antisemitismo consiste in una manifestazione di odio verso le persone ebreiche in quanto tali e nell'attribuzione collettiva di colpe, anche attraverso la riproposizione di stereotipi e teorie del complotto, che trasformano una comunità in un bersaglio da colpire.

L'antisemitismo non coincide automaticamente con la critica politica verso uno Stato o un governo. Infatti, se questi livelli vengono confusi, si innesta un cortocircuito pericoloso: da un lato, si rischia di comprimere il dibattito democratico, dall'altro lato si banalizza l'antisemitismo vero.

Pertanto, ribadisce la necessità di contrastare l'antisemitismo con fermezza, senza però che tale lotta venga strumentalizzata per ridurre gli spazi del libero e civile confronto e del dissenso democratico.

Infatti, l'antisemitismo, come ogni forma di odio, non è solo un'offesa ad una comunità, ma anche un attacco diretto alla Repubblica, ai suoi principi fondamentali, all'idea stessa di convivenza civile.

Compito del Legislatore è quindi quello di difendere la memoria, rafforzare gli strumenti culturali a disposizione dei giovani, tutelare ogni persona dalla discriminazione e violenza e garantire gli spazi di un confronto libero e responsabile.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*), dopo aver ricordato le proprie esperienze di cittadino e parlamentare per concorrere a preservare la memoria storica, anche in un'ottica di testimonianza verso le giovani generazioni, rimarca come nessun altro evento storico possa essere paragonabile al male assoluto e all'abisso della *Shoah*, ossia una pianificazione finalizzata alla soluzione finale, per cui sei milioni di ebrei sono stati prima rastrellati e poi trucidati, insieme ad altre minoranze, come i rom, gli omosessuali e gli oppositori politici. Il genocidio consiste quindi nella pianificazione dello sterminio di un'etnia, ovunque essa si trovi.

Esprime, poi, profonda preoccupazione anche verso l'antisemitismo attuale, diffuso in diversi settori sociali.

Evidenzia, altresì, l'esigenza di non sottovalutare altre forme di odio, di razzismo, di esclusione, come, per esempio, le forme inaccettabili e gravissime di islamofobia. Tuttavia, ciò non toglie la centralità, l'attualità e la drammaticità dell'antisemitismo, presente già da prima del pogrom del 7 ottobre 2023.

Rivendica di aver sottoscritto convintamente il disegno di legge n. 1722, a prima firma del senatore Delrio, e fa presente che non lo avrebbe firmato, se avesse avuto il benché minimo timore che tale proposta, laddove approvata, potesse precludere la libertà di espressione e il diritto di critica. Analogamente, ricorda di aver sostenuto, nella scorsa legislatura, il disegno di legge Zan contro le discriminazioni verso le minoranze sessuali e, ancor prima, di essere stato relatore, alla Camera, della legge contro il negazionismo. In entrambi questi casi, ha sempre ritenuto infondati i timori di una limitazione della libertà di espressione.

Ribadisce, anche in questa sede, di considerare criminali le politiche del governo di Netanyahu e ciò che è stato compiuto nella striscia di Gaza.

Tali considerazioni non fanno venir meno, in ogni caso la centralità del contrasto all'antisemitismo.

Auspica, quindi, che questa Commissione possa giungere il prima possibile ad una conclusione condivisa dell'esame dei disegni di legge, nella consapevolezza che tutti i parlamentari sono animati dall'intenzione di contrastare l'antisemitismo. È opportuno che si recepiscano gli aspetti positivi presenti nelle diverse proposte – a partire dall'Atto Senato n. 1765 a prima firma del senatore Giorgis – evitando invece di toccare aspetti, come quello penale, che potrebbero presentare profili di incompatibilità con il dettato costituzionale.

Il senatore CATALDI (*M5S*) rileva preliminarmente l'esistenza di un dovere generalizzato a contrastare l'antisemitismo e il nazifascismo.

Ricorda poi un saggio del 1965 dello storico William Sheridan Allen, dal titolo « Come si diventa nazisti », in cui si sottolineano le caratteristiche di un odio espresso nei confronti dell'ebreo in quanto ebreo, senza motivazioni razionali.

Sussiste quindi il dovere di contrastare l'antisemitismo, evitando tuttavia ogni tentativo di strumentalizzazione tale da tacitare la critica o il dissenso, per esempio verso determinate politiche del governo di Israele.

Con riguardo, poi, alla definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, rammenta come l'avvocato americano Kenneth Stern – ossia uno dei principali estensori – ne abbia successivamente stigmatizzato un utilizzo finalizzato alla limitazione del dissenso nella società americana.

In effetti, la finalità di quella dichiarazione consisteva nella raccolta di dati, perché tutto ciò che riguarda eventuali critiche nei confronti di Israele può, a volte, ma non sempre, scivolare nell'antisemitismo. Non si voleva invece, con tale dichiarazione, configurare una norma giuridica, che deve rispondere ai canoni di generalità e astrattezza. In caso contrario, si rischierebbe di considerare antisemiti i giudici della Corte penale internazionale che hanno emesso un mandato di arresto verso il Primo Ministro israeliano o organizzazioni come *Amnesty International*, che ha espresso delle critiche molto dure nei confronti dell'operato di Israele. Peraltro, equiparare l'attacco alla popolazione ebraica alla critica al governo di Israele indebolisce l'efficacia dell'azione di contrasto all'antisemitismo.

Nel disegno di legge n. 1004 adottato come testo base, l'articolo 3 presenta profili preoccupanti e confliggenti rispetto alla libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione.

Altresì, l'antisionismo rappresenta un'opinione politica – condivisibile o meno – ma non certo assimilabile all'odio verso le persone ebreë. Invece, l'antisemitismo consiste in una discriminazione, pregiudizio o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei.

In conclusione, preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di lavorare in sede emendativa sul testo base, sperando in una riflessione sull'articolo 3 anche da parte della maggioranza, con l'auspicio di approvare una legge che renda onore alle vittime dell'olocausto e alla popolazione ebraica che rifiuta l'odio e accetta le critiche nei confronti di un governo verso il quale anche gli stessi cittadini israeliani hanno manifestato contrarietà.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) evidenzia come il lavoro della Commissione nelle prossime settimane, a decorrere dalla data odierna in cui sarà fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative all'Atto Senato n. 1004 adottato come testo base, rappresenterà un'occasione preziosa di riflessione, dialogo e lavoro congiunto, ed auspicabilmente quanto più possibile condiviso, per un corretto bilanciamento di tutti i valori costituzionali e dei diritti fondamentali che qui vengono in considerazione.

Fa poi presente come il proprio contributo – raccogliendo le sensibilità culturali e storiche delle comunità che sono direttamente interessate dai contenuti di questo disegno di legge e nell'interesse unitario della na-

zione, e non solo di alcuni – sarà volto ad integrare il testo base con precisazioni e modifiche che ripropongono le norme del disegno di legge n. 1757 a sua prima firma presentato su questo argomento, molte delle quali sono questioni ampiamente presenti anche nelle proposte di altri gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda la definizione di « antisemitismo », questione di cruciale rilevanza e di estrema delicatezza, si riserva di proporre, attraverso un emendamento all'articolo 1, una modifica al testo base, per suscitare un'attenta riflessione sul tema degli indicatori, laddove pongono una serie di interrogativi sulla loro portata applicativa e sulla loro conciliabilità con il fondamentale diritto di espressione e manifestazione del pensiero, pur nel pieno rispetto delle finalità del complesso di questi disegni di legge.

Ancora, sempre al fine di mitigare il rischio che da una nobile proposta di legge tesa a finalità superiori possano derivare rischi repressivi o che le norme di questo disegno di legge possano in futuro costituire il veicolo per l'introduzione del cosiddetto « reato di opinione », rappresenta la necessità di una riflessione sull'articolo 3 del testo base, nella misura in cui la motivazione del rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, *slogan*, messaggi e qualunque atto antisemita possa essere addotta alla base del diniego all'autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità. La norma così congegnata deve essere in qualche modo mitigata e messa al riparo da possibili prevaricazioni o abusi, che mascherino da contrasto all'antisemitismo forme di repressione, inconciliabili con i fondamentali principi di democrazia e libertà del nostro ordinamento.

Occorre poi valorizzare attentamente il ruolo del mondo dell'università, della ricerca e della scuola, al fine di rafforzare la consapevolezza storica e, su tale consapevolezza, fondare un contrasto concreto all'antisemitismo. Risulta, altresì necessario, assicurare che le istituzioni scolastiche, che ne siano sprovviste, si dotino di strumenti e procedure per consentire segnalazioni, rilevazioni, denunce, anche in forma anonima, degli episodi di discriminazione ed offrire ascolto e supporto psicologico ed educativo. Inoltre, occorre che le scuole e le università comunichino tali episodi al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Condivide poi l'esigenza, manifestata e confluita anche in altri disegni di legge, di rafforzare e definire maggiormente il ruolo del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito in attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno del 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, prevedendo procedure e tempi certi per il recepimento del relativo lavoro da parte del Governo, chiamato ad adottare la strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo, unitamente al gruppo tecnico di lavoro preposto all'elaborazione della strategia medesima. Anche su tale aspetto, annuncia la presentazione di un apposito emendamento.

Altresì, preannuncia che presenterà un ulteriore emendamento per valorizzare il ruolo della Commissione speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo ed istigazione all'odio e alla violenza, attraverso l'istituzione, a decorrere dalla prossima legislatura, di una Commissione bicamerale, che non debba essere continuamente istituita all'inizio di ogni legislatura e non abbia una struttura solo monocamerale, in modo che rivesta carattere di stabilità e continuità operativa.

In conclusione, ribadisce l'importanza del lavoro della Commissione, nella consapevolezza che su temi così delicati e di portata storica si possa portare all'esame dell'Assemblea un testo che recepisca in modo efficace tutte le proposte che concretamente siano idonee a contrastare l'odioso fenomeno dell'antisemitismo con efficacia e risolutezza. In tal modo, il Parlamento potrà finalmente consegnare alla nazione strumenti efficienti, per la tutela delle prerogative primarie dei cittadini.

La senatrice MAIORINO (M5S) ribadisce le preoccupazioni del suo gruppo sull'iniziativa legislativa in oggetto, in quanto la scelta stessa di adottare l'Atto Senato n. 1004 come testo base non sembra presagire l'effettiva volontà di un confronto. Auspica comunque, sul punto, che la disponibilità manifestata dalla relatrice trovi un seguito effettivo.

Ritiene che, in questo contesto storico-politico, non si faccia un buon servizio proprio alla causa dell'antisemitismo e alle comunità ebraiche, con un intervento legislativo specifico. Peraltro, il nostro ordinamento già dispone di normative contro le discriminazioni e di leggi a tutela delle minoranze: di conseguenza, occorrerebbe migliorare la loro efficacia, monitorandone l'applicazione.

Appare poi singolare che proprio quelle forze politiche che, in varie occasioni, si sono espresse in senso contrario alle leggi antidiscriminazione, oggi ne vogliono adottare una particolarmente incisiva, con ripercussioni di carattere penale. Al riguardo, cita le parole pronunciate nella scorsa legislatura dal senatore Fazzolari, per motivare il voto contrario di Fratelli d'Italia alla cosiddetta « Commissione Segre », parole nelle quali si paventava il rischio di una torsione liberticida dietro il pretesto del contrasto all'antisemitismo.

Alla luce di tale dichiarazione, risulta quindi difficile credere che quella forza politica – insieme al resto della maggioranza – oggi abbracci di cuore e autenticamente la questione del contrasto all'antisemitismo.

Ribadisce, quindi, la forte preoccupazione per il rischio di assimilare l'antisemitismo con l'antisionismo, ossia due concetti non coincidenti. Peraltro, la storia del sionismo è molto articolata e lo stesso Stato di Israele è nato sulla base di idee politiche e obiettivi divergenti.

Inoltre, anche espungendo dal disegno di legge n. 1004 l'articolo 3, che rappresenta la disposizione più pericolosa, in quanto rischierebbe di vietare preventivamente qualunque manifestazione che dovesse potenzialmente risultare antisemita, il disegno di legge manterrebbe forti criticità. Infatti, la definizione dell'IHRA – recepita all'epoca dal governo Conte

II – ha una natura pedagogica e culturale, come testimoniato dalla professoressa Santerini, che concorse alla stesura della definizione. Tale definizione non era quindi nata per trasformarsi in una norma giuridica da agitare come una clava contro chi avesse idee diverse, rischio che oggi, invece, si concretizza.

Da ultimo, rappresenta l'intendimento del proprio gruppo di offrire un apporto costruttivo alla discussione, nell'ottica di rafforzare la cultura del rispetto, lo studio della storia, della cultura e della religione ebraica, senza cedimenti di alcun tipo a tentativi di censurare il dissenso.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) evidenzia in via preliminare l'importanza dello spartiacque drammatico del 7 ottobre 2023, che ha segnato una recrudescenza del fenomeno dell'antisemitismo in tutto il mondo.

Ricorda come il veleno dell'antisemitismo sia presente nella storia del nostro Paese, in quanto il fascismo fu fin da subito antisemita e le leggi razziali del 1938 rappresentarono l'apice di una vulgata antisemita che il fascismo portò avanti sin dalla sua nascita.

La Costituzione italiana, agli articoli 2 e 3, rappresenta una risposta immediata alle leggi razziali antisemite. Il contrasto all'antisemitismo va sempre legato alla riaffermazione dei principi sanciti in tali disposizioni costituzionali, ossia la dignità inviolabile di ogni persona, la non discriminazione e l'eguaglianza, a tutela di tutte le minoranze.

Nel ribadire l'urgenza e l'importanza di tale tema, ritiene tuttavia – per onestà intellettuale – di non reputare necessario un disegno di legge specifico sull'antisemitismo, in ragione della solidità dell'impianto normativo vigente, rappresentato dalla cosiddetta « legge Mancino » del 1993 e da specifiche disposizioni del codice penale, senza considerare che la strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo ha nel coordinatore nazionale uno strumento potenzialmente molto forte, ovviamente in raccordo con il Ministero dell'interno.

Reputa, invece, necessario un intervento legislativo per contrastare la recrudescenza dei fenomeni di discriminazione e dei discorsi di odio, veicolati anche dal *web*, laddove privo di regole. Infatti, le regole sono propedeutiche alla civile convivenza e all'affermazione del principio di libera manifestazione del pensiero.

Richiama, quindi, il documento conclusivo, di cui si onora di essere stato relatore, approvato all'unanimità, nella scorsa legislatura, dalla Commissione straordinaria contro l'antisemitismo, il razzismo, le discriminazioni, le violenze e l'istigazioni all'odio (cosiddetta « Commissione Segre »). In tale documento, si rivolge un appello al Parlamento, affinché recepisca all'interno dell'ordinamento nazionale una definizione giuridica dei discorsi di odio, per attuare la normativa europea, in particolare il *Digital Service Act*, fornendo alle forze dell'ordine, di polizia e alla magistratura uno strumento di classificazione, all'interno di un quadro di contrasto generale delle discriminazioni.

In conclusione, ritiene che il modo più forte per contrastare l'antisemitismo in ogni sua forma consista nel contrastare ogni tipo di discri-

minazione, ogni retorica di istigazione all'odio, ogni attacco ad una minoranza. Il miglior testo di legge possibile è quello che renda protagonisti tutti i settori della società, a partire dalle agenzie educative, nel contrasto ad ogni discriminazione e specificamente all'antisemitismo, per rafforzare tutti gli strumenti di dialogo, di comprensione del fenomeno, di contrasto alla sottocultura dentro cui si annidano antisemitismo, razzismo e discriminazione, per allargare il campo delle azioni di prevenzione. Infatti, il tema delle azioni di prevenzione è fondamentale e richiede di confrontarsi con le implicazioni dei vecchi e nuovi *media*, con particolare riguardo alla questione della monetizzazione dell'istigazione all'odio, che permette ad alcuni agenti proprietari dei *media*, sia *broadcaster* o giornali, sia nuovi *media on line*, di costruire fortune enormi sull'odio.

Auspica, quindi, un lavoro comune, che recepisca anche il già citato documento conclusivo della scorsa legislatura della « Commissione Segre » e la definizione del Consiglio d'Europa sul contrasto alla discriminazione.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) ricorda, in via preliminare, come il grande intellettuale e premio Nobel per la pace Elie Wiesel, parlando proprio dell'antisemitismo, abbia affermato che l'antisemitismo non appartiene solo al passato, ma che esso si alimenta dell'oblio, della paralisi della storia e della rinuncia alla responsabilità individuale e collettiva. La memoria non è un esercizio rituale, ma un impegno civile, che interpella il presente e orienta il futuro.

Fa quindi presente che, proprio in coerenza e in continuità con la visione di tale citazione e del valore del contrasto all'antisemitismo come elemento di civiltà, nel disegno di legge n. 1762, a prima firma del senatore Malan, e di cui si onora di essere cofirmatario, viene ribadita la volontà di impegnare le istituzioni in una strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, perché l'emergenza dell'antisemitismo purtroppo non è mai del tutto sparita dalla nostra società.

Tale strategia deve poi coinvolgere quelle realtà che hanno concorso a difendere la memoria storica, come la fondazione Museo della *Shoah*, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e l'Unione Giovani Ebrei d'Italia.

Nella consapevolezza della presenza nel dibattito parlamentare di diverse sensibilità, ritiene che siano infondati i timori secondo cui l'approvazione di una legge contro l'antisemitismo potrebbe limitare il dibattito politico sull'annosa questione israelo-palestinese.

Tali proposte puntano invece ad evitare di utilizzare il pregiudizio antisemita come chiave di interpretazione geopolitica, scongiurando la riproposizione in qualsiasi forma di quella disumanizzazione che è stata proprio la base della mostruosità della *Shoah*, delle leggi razziali e di tutte le altre vicende che, nella storia, hanno colpito gli appartenenti alla comunità ebraica.

Nel ricordare la sua lunga esperienza politica prima nella destra giovanile e poi nella destra italiana, rivendica la necessità di conciliare il diritto all'esistenza di una patria per il popolo palestinese con il diritto

alla sicurezza dello Stato di Israele, secondo il principio dei « due popoli, due Stati ».

Tale posizione era peraltro sostenuta dalla destra italiana molto prima del congresso di Fiuggi del 1995 e del famoso viaggio di Gianfranco Fini in Israele. A tale riguardo, ricorda la lettera del movimento giovanile all'allora rabbino capo di Roma Elio Toaff, dopo il gravissimo episodio dell'affissione di stelle israelitiche in alcuni negozi della capitale.

Ne consegue che chi vuole difendere onestamente e in buona fede le ragioni della causa palestinese non ha nulla da temere dai disegni di legge in esame.

È invece necessario che le forze politiche siano unite per evitare ogni forma di degenerazione antisemita, ferma restando la legittimità delle critiche ai governi di Israele come di ogni altro Paese.

In conclusione, ribadisce la necessità di ricordare quanto di terribile si è verificato ai danni del popolo ebraico ed implementare una strategia di contrasto all'antisemitismo il più possibile ampia e condivisa.

Da ultimo, ritiene che vada scongiurato ogni tentativo di utilizzare le argomentazioni antisioniste come schermo dietro al quale celare atteggiamenti antisemiti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia ad un'altra seduta il prosieguo della discussione generale e propone di formalizzare alle ore 20 di martedì 10 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno da riferire all'Atto Senato n. 1004 adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 991

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, con riguardo al disegno di legge n. 991, a firma del senatore Gasparri, volto a estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979, all'esame di questa Commissione in sede redigente.

Al riguardo, stigmatizza il fatto che – a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti nel corso dell'esame della legge di bilancio 2026 – il disegno di legge n. 991 è stato sostanzialmente superato e, in un evento tenu-tosi ieri in Senato, il senatore Gasparri ha rivendicato il risultato conseguito.

Ritiene che tale condotta scavalchi il ruolo della Commissione e faccia venir meno ogni spirito di condivisione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle considerazioni del senatore Parrini, si riserva un approfondimento sulla questione.

La seduta termina alle ore 15,35.

Plenaria

432^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 19,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. – *Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena »*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara il voto contrario, prospettando il timore che l'applicazione della sussidiarietà orizzontale nella gestione dei beni culturali e museali degeneri in una sostanziale privatizzazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno

Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 376)

(Esame e rinvio)

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo – sul quale la Commissione affari costituzionali è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 2 marzo – volto a recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Il presente provvedimento è adottato ai sensi della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024) e, in particolare, dell’allegato A n. 10. Si segnala che la direttiva di cui sopra abroga, a decorrere dal 22 maggio 2026, la direttiva (UE) 2011/98, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 40 del 2014.

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli.

L’articolo 1 integra la disciplina di settore in materia di « permesso unico », intervenendo sugli articoli 4-*bis*, 5 e 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione).

Nello specifico, si prevede un’integrazione delle informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno, che includa quelle relative alle condizioni di ingresso e soggiorno per l’esercizio di attività lavorativa, ai documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e agli obblighi e alle garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e delle loro famiglie.

Si dispone l’innalzamento a novanta giorni del termine di sessanta giorni attualmente previsto per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sul quale devono essere indicate le informazioni già citate.

In deroga all’articolo 5, commi 9 e 9-*bis*, del Testo unico, si prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato dal questore entro trenta giorni dal completamento della domanda. Atteso che il termine per il rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l’immigrazione è fissato a sessanta giorni, tale previsione si rende necessaria al fine di rispettare il termine complessivo di novanta giorni dalla presentazione della domanda, in modo da garantire il rispetto della direttiva e soddisfare esigenze di coerenza interna dell’ordinamento.

Con riferimento al nulla osta – propedeutico all’ottenimento del permesso di soggiorno – si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di informare tempestivamente il cittadino straniero di ogni comunicazione ricevuta relativa all’*iter* di rilascio.

Il medesimo articolo 1 dello schema in esame chiarisce altresì il campo di applicazione della nuova disciplina, individuando gli ulteriori casi che ne sono esclusi.

L’articolo 2 individua nel Ministero dell’interno l’autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso di soggiorno di cui si tratta.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 4 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento, fissata al 22 maggio 2026, e al coordinamento della disciplina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1204

La senatrice GAUDIANO (M5S) ringrazia il Presidente per l'atto di fiducia rappresentato dalla nomina a relatrice sul disegno di legge in titolo, volto a istituire una serie di onorificenze per i donatori di sangue.

Anticipa quindi i contenuti del provvedimento, avvertendo che, essendo necessaria la presenza del rappresentante del Governo, la relazione illustrativa sarà svolta in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANA E POMERIDIANA DI DOMANI
E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 9 e alle ore 14, non avranno più luogo.

La seduta delle ore 20 è anticipata alle ore 18, ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea, per la conclusione della discussione generale sui disegni di legge nn. 1004 e abbinati sul contrasto all'antisemitismo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 3 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 264

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

*AUDIZIONI DEL DOTTOR FRANCESCO MENDITTO, GIÀ PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI, E DELL'AVVOCATO GUIDO CA-
MERA, ESPERTO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1715 E CONNESSI (MODIFICA DEL-
L'ARTICOLO 609-BIS DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE
E DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO)*

Plenaria

361^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle
Vedove.*

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che in sede di illustrazione degli emendamenti era già intervenuta la senatrice Lopreiato. Non essendovi ulteriori interventi, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), richiamando il dibattito già svolto in Commissione, sottolinea come il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, rechi disposizioni in materia di istituzione del Registro nazionale e dell'Osservatorio delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati. Si tratta pertanto di un tema specifico e molto limitato, mentre come è stato rilevato nel corso della discussione sarebbe opportuno esaminare ulteriori aspetti problematici relativi all'istituto dell'affido dei minori. Al riguardo auspica che in un prossimo Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori possa essere stabilita la calendarizzazione di disegni di legge che affrontano aspetti ulteriori relativi ai minori in affidamento. In relazione agli emendamenti presentati all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro degli stessi, preannunciando, in subordine, un parere contrario.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime un parere conforme alla relatrice.

Si passa alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Con unica votazione sono quindi respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge le proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, gli identici 1.12 e 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20.

Sull'emendamento 1.21 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice LOPREIATO (*M5S*), la quale, richiamandosi agli interventi già svolti in sede di discussione generale e di illustrazione, invita la Commissione ad una riflessione ulteriore sulla proposta 1.21 che istituisce un fondo per la formazione obbligatoria in materia di tutela dei minori in affidamento. La formazione di tutti gli operatori coinvolti negli affidi appare infatti fondamentale dal momento che la tematica necessita di particolare sensibilità e conoscenza.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.21 e con successive e distinte votazioni gli emendamenti 1.22 e 1.23.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 1, che risulta approvato.

Sono poi respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) invita i presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 2 al ritiro degli stessi, in alternativa il parere è contrario.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Con separate votazioni la Commissione respinge l'emendamento 2.1, gli identici 2.2 e 2.3, e quindi le proposte 2.4, 2.5, gli identici 2.6 e 2.7, nonché gli emendamenti 2.8 e 2.9.

La Commissione approva invece l'articolo 2.

È quindi respinto l'emendamento 2.0.1 e, con successiva votazione, la Commissione approva l'articolo 3.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) invita la senatrice Cucchi a riformulare l'ordine del giorno G/1694/1/2 in un testo 2 di cui dà lettura, su cui il parere è favorevole.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme alla relatrice.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G/1694/1/2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che il Governo dichiara di accogliere.

Sull'ordine del giorno G/1694/2/2 la relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) esprime un parere favorevole; il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) invita la senatrice Cucchi a riformulare l'ordine del giorno G/1694/3/2 in un testo 2 su cui il parere sarebbe favorevole; il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme alla relatrice.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) dichiara di non accogliere la riformulazione. L'ordine del giorno G/1694/3/2, posto ai voti, è respinto.

Sull'ordine del giorno G/1694/4/2 la relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) esprime un parere favorevole a condizione che sia riformulato in un testo 2 di cui dà lettura; il rappresentante del Governo esprime parere conforme alla relatrice.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) dichiara di accogliere la riformulazione dell'ordine del giorno G/1694/4/2 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che il Governo accoglie.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(423) Elena TESTOR e altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1^a e 3^a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, assunto come testo base lo scorso 21 gennaio dalle Commissioni di merito, e finalizzato alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie – che si compone di 23 articoli – redatta in seno al Consiglio d'Europa, sottoscritta dall'Italia il 27 giugno 2000. La Carta, in vigore dal 1° marzo 1998, è stata finora ratificata da 25 Paesi membri del Consiglio d'Europa e mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue.

Il disegno di legge si compone di 7 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Carta e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 definisce invece l'ambito di applicazione della Carta precisando che – alla luce della disposizione della Carta secondo cui ogni Paese si impegna ad applicare almeno trentacinque misure di tutela scelte fra le disposizioni della parte III della Carta stessa – le misure di tutela previste si applichino alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 (richiamando pertanto tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo). Per individuare le misure di tutela specifiche l'articolo 3 fa riferimento all'allegato A al disegno di legge, che indica le specifiche misure di protezione per ciascuna lingua. L'articolo 4 attribuisce la competenza per l'attuazione della Carta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, mentre l'articolo 6 individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il responsabile dell'attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta.

Con riferimento alle competenze della Commissione giustizia viene in rilievo l'articolo 9 della Carta recante specifiche disposizioni in materia di Giustizia. In particolare, l'articolo 9, comma 1, prevede che le Parti si impegnano ad adottare determinate misure nelle circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa le lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure specifiche. Tra le misure di tutela previste per « le procedure penali » sono indicate: la previsione che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; la garanzia all'accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e la previsione che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate in una lingua regionale o minoritaria; la produzione, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario ricorrendo a interpreti e traduttori che non causino spese aggiuntive per gli interessati. Analoghe misure sono stabilite per i procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo le Parti si impegnano altresì a non rifiutare la validità degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria; oppure a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che siano opponibili ai terzi interessati che non parlano tali lingue, a condizione che siano informati del contenuto dell'atto da colui che lo fa valere; oppure a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria. Le Parti si impegnano infine a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti. L'allegato A del disegno di legge, richiamato dall'articolo 3, precisa che l'Italia intende applicare le norme in materia di giustizia penale (articolo 9, paragrafo 1, punto *a*, della Carta), prevedendo che le giurisdizioni, su domanda di parte, svolgano la procedura in tedesco in Alto Adige/Süd Tirol e che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate nelle lingue delle popolazioni germaniche e slovene. In materia di giustizia civile (articolo 9, paragrafo 1, punto *b*, della Carta), l'allegato A precisa invece l'applicabilità delle misure previste dalla Carta nelle lingue di un ampio novero di popolazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1694

G/1694/1/2 (testo 2)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante « Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento »,

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child – CRC*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratificata da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a determinare le condizioni e le modalità certe di

sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche vietando limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari.

G/1694/4/2 (testo 2)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante « Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento »,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie;

il testo approvato dalla Camera dei deputati specifica che la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, e, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua;

l'Osservatorio presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità politica delegata per la famiglia, al fine della successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività – con riferimento alle buone pratiche emerse in materia di affidamento – e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale;

tale relazione annua è predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a monitorare e rimuovere eventuali differenze di trattamento su base territoriale applicando il principio di non discriminazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 3 febbraio 2026

Plenaria

323^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, comunica che la senatrice Fregolent e il senatore De Priamo hanno aggiunto le proprie firme all'ordine del giorno G/1737/3/4.

Comunica, inoltre, che gli emendamenti presentati al testo del disegno di legge sono tutti ammissibili, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento, ad eccezione degli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2, per i quali si riserva un supplemento di riflessione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede se esista un concreto margine politico e procedurale per l'approvazione di eventuali modifiche al disegno di legge in esame.

La sottosegretaria SIRACUSANO preannuncia che i pareri sugli emendamenti saranno tutti di segno contrario, ma segnala un'apertura su alcuni ordini del giorno già presentati e su altri che potranno essere presentati sulla base di emendamenti non accoglibili.

Si sofferma in particolare sull'ordine del giorno G/1737/3/4, relativo alle acque reflue, per il quale il parere sarà favorevole a condizione che sia specificata la compatibilità con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica. Preannuncia, inoltre, il parere favorevole sull'impegno contenuto nell'ordine del giorno G/1737/4/4, a prima firma della senatrice Sironi.

Ritiene, quindi, che sia interesse comune addivenire rapidamente all'approvazione del provvedimento, che peraltro consentirà anche l'attuazione della direttiva anti-SLAPP (*Strategic Lawsuits Against Public Participation*) in tempi compatibili con la sua scadenza di recepimento piuttosto ravvicinata.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1627) GASPARRI. – *Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1722) DELRIO e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line*

(1762) MALAN e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo*

(1765) GIORGIS e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1627 e n. 1722, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1762 e 1765, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1627 e n. 1722, sospeso nella seduta del 21 gennaio, nonché l'esame dei disegni di legge n. 1762 e 1765, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, riguardo ai provvedimenti sul contrasto all'antisemitismo, ricorda che la Commissione di merito ha provveduto a congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757, 1762 e 1765 e ha deliberato di adottare il disegno di legge n. 1004 quale testo base per il seguito dell'esame congiunto.

Sebbene il disegno di legge n. 1004 non sia stato assegnato alla 4^a Commissione per il parere, il Presidente propone comunque di congiun-

gere il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1762 e 1765 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1627 e 1722 e di proseguire con la discussione e l'emissione del parere sui provvedimenti assegnati alla 4^a Commissione.

In tale contesto, sarà possibile per la Commissione esprimere le valutazioni sui profili europei inerenti al tema dell'antisemitismo, che potranno essere utili per il prosieguo dell'esame sul testo base presso la Commissione di merito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, già recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 121 del 2011.

Il Relatore ricorda che la direttiva impone agli Stati membri di conformarsi alle sue disposizioni entro il 21 maggio 2026 e nasce in un contesto caratterizzato dall'accelerazione dei cambiamenti climatici e dalla necessità riconoscere la transizione verde come obiettivo fondamentale del nostro tempo.

Il testo sottolinea come l'introduzione nell'ambiente di diverse forme di energia, quali il calore, le fonti di energia termica, il rumore anche sottomarino, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, l'elettricità o la luce, possa arrecare danni rilevanti alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, agli ecosistemi, alla fauna e alla flora, fino a provocare lesioni gravi o addirittura la morte delle persone.

Per quanto riguarda l'attuazione nell'ordinamento italiano, l'articolo 9 della legge n. 91 del 13 giugno 2025, recante la legge di delegazione europea 2024, ha conferito al Governo la delega al recepimento della direttiva mediante decreti legislativi, da adottare entro il 21 gennaio 2026.

Il decreto di attuazione si compone complessivamente di dodici articoli, suddivisi in quattro titoli.

Il titolo I, « Disposizioni generali », comprende i primi due articoli. Con l'articolo 1 viene fissato l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, collocandolo esplicitamente nel quadro del recepimento degli obblighi europei in materia di contrasto ai crimini ambientali. L'articolo 2 introduce un sistema di definizioni uniformi.

Il titolo II, « Modifiche al codice penale » (articoli da 3 a 7), interviene in modo incisivo sul codice penale, modificando il titolo VI-*bis* dedicato ai delitti contro l'ambiente.

L'articolo 3 adegua le fattispecie penali esistenti agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva. In particolare, l'articolo 452-*bis* sul delitto di inquinamento ambientale viene riformulato per ricomprendere un'ampia gamma di condotte illecite di scarico, immissione ed emissione, capaci di cagionare un danno o un pericolo concreto non solo per l'aria, l'acqua e il suolo, ma anche per ecosistemi, flora, fauna e *habitat*. La struttura del reato resta a forma libera, scelta che consente di mantenere una tutela ampia. Accanto alla riformulazione dell'inquinamento ambientale, il decreto introduce una nuova fattispecie autonoma: il reato di commercio di prodotti inquinanti, previsto dall'articolo 452-*bis*. Il trattamento sanzionatorio viene adeguato anche per il delitto di disastro ambientale, con l'innalzamento delle pene minime e massime.

Con gli articoli 4 e 5 vengono introdotte due nuove fattispecie penali: la produzione e il commercio di sostanze lesive dello strato di ozono e la produzione e il commercio di gas fluorurati a effetto serra. Tali reati colmano lacune sanzionatorie esistenti nella normativa previgente e assicurano l'effettività delle disposizioni europee in materia climatica.

L'articolo 6 estende a tutti i reati ambientali l'applicazione delle disposizioni su confisca, ravvedimento operoso e ripristino dello stato dei luoghi, garantendo un trattamento sanzionatorio uniforme. L'articolo 7 introduce la pubblicazione della sentenza di condanna come pena accessoria, con tutele specifiche per i dati personali.

Il titolo III, composto dal solo articolo 8, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità da reato degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto ambientali e adeguando il sistema sanzionatorio.

Il titolo IV (articoli da 9 a 12) contiene le disposizioni di coordinamento e finali. Viene previsto l'obbligo di raccolta e trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea, l'istituzione di un sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale e la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 376)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'atto del Governo in titolo, volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva

(UE) 2024/1233 ed è emanato ai sensi della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), allegato A, n. 10.

Il Relatore ricorda che la direttiva (UE) 2024/1233 ha come scopo quello di istituire una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e di stabilire un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. Essa sostituisce e aggiorna la disciplina precedente (direttiva 2011/98/UE) con la finalità di semplificare e armonizzare le procedure nazionali e di garantire maggiore trasparenza ed efficienza amministrativa. La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026.

Il provvedimento in esame apporta modifiche agli articoli 4-*bis*, 5 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto « Testo unico immigrazione » (TUI), ai fini del recepimento nell'ordinamento interno della direttiva europea.

Lo schema di decreto legislativo *de quo* si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 integra la disciplina di settore in materia di « permesso unico » già introdotta nel decreto legislativo n. 40 del 2014. Al comma 1, la lettera *a*) modifica il TUI nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, includendo tra le informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno anche quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e gli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.

La lettera *b*) allinea il termine di sessanta giorni attualmente previsto dal TUI per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno a quello di novanta giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dal decreto legislativo in esame. Viene previsto, poi, l'inserimento, nel « permesso unico lavoro », delle informazioni specificamente indicate dalla direttiva in parola.

Inoltre, l'articolo 1 fa salve le disposizioni previste dal TUI in tema, rispettivamente, di versamento del contributo per il permesso di soggiorno e di disciplina sul soggiorno e sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore straniero in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il punto 2) della lettera *b*) prevede che il permesso unico sia rilasciato dal questore, di seguito all'ingresso in Italia dello straniero, entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda. La lettera *b*) eleva, da sessanta a novanta giorni, i termini procedurali ordinatori di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, allineandoli alle tempistiche previste dalla disciplina unionale.

La lettera *c*) è volta ad assicurare che anche durante l'*iter* del nulla osta al lavoro (propedeutico all'ottenimento del permesso di soggiorno) il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti l'*iter* del nulla osta.

L'articolo 2 individua nel Ministero dell'interno l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dal TUI. Si tratta di una previsione che conferma, aggregandole, attività già attualmente esercitate dal Ministero dell'interno e che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Da ultimo, l'articolo 4 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento e di coordinamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce la proposta di regolamento in titolo, recante la modifica del regolamento (UE) 2024/1252, sulle materie prime critiche.

Il Relatore ricorda che tale regolamento ha fornito all'Unione europea gli obiettivi e una serie di strumenti per garantire che l'industria europea abbia accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche necessarie per fabbricare le tecnologie strategiche fondamentali per la transizione pulita e digitale nonché per le applicazioni aerospaziali e di difesa.

Tuttavia, dall'entrata in vigore del regolamento, il 23 maggio 2024, la situazione geopolitica è profondamente mutata e con essa le modalità di approvvigionamento delle materie prime critiche, a causa delle restrizioni alle esportazioni cinesi di elementi delle terre rare e di altre materie prime critiche.

In un tale contesto, la Commissione europea ha adottato, il 3 dicembre del 2025, il piano d'azione *RESourceEU* per accelerare la realizzazione del regolamento sulle materie prime critiche, dare sostegno normativo ai progetti con un potenziale di diversificazione immediato, rendere operativi partenariati con Paesi terzi e creare un mercato duraturo per l'approvvigionamento diversificato.

Tra le misure volte a conseguire tali obiettivi, la Commissione ha proposto modifiche mirate al regolamento n. 1252 del 2024, al fine di razionalizzare, chiarire e semplificare alcune delle norme per migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche.

La Commissione ritiene che le modifiche apportate sosterranno l'approvvigionamento sicuro e sostenibile e rafforzeranno l'autonomia strategica dell'Unione garantendo l'accesso e la diversificazione delle catene di approvvigionamento.

Il provvedimento in titolo si compone di 2 articoli.

Nell'articolo 1, denominato « Modifiche del regolamento (UE) 2024/1252 », la Commissione propone di introdurre modifiche volte ad ampliare la gamma dei prodotti soggetti a etichettatura, chiarendo gli obblighi di informazione a norma dell'articolo 28 del medesimo regolamento. Per gli stessi motivi, la Commissione propone anche di includere i rifiuti pre-consumo nell'obbligo relativo al contenuto riciclato per le terre rare e i magneti permanenti, anche alla luce del fatto che i rifiuti pre-consumo si riciclano più facilmente e attualmente sono maggiormente accessibili rispetto ai rifiuti post-consumo.

Infine, la Commissione propone di introdurre una maggiore flessibilità nel numero di inviti richiesti per anno civile, in considerazione dell'elevato numero di domande nell'ambito di ciascun invito e della necessità di garantire una valutazione coerente di ogni domanda. Tale proposta si basa sull'attuazione dell'articolo 7 del regolamento sulle materie prime critiche, denominato « Domanda e riconoscimento », e relativo alla procedura di selezione da parte della Commissione dei progetti strategici relativi alle materie prime critiche inviati alla stessa dai promotori. Nel 2024 è stato pubblicato un primo invito, che ha condotto alla selezione di 47 progetti strategici nell'UE e di 13 progetti strategici al di fuori dell'Unione. Un secondo invito è stato pubblicato dalla Commissione il 25 settembre 2025.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del regolamento in titolo.

La base giuridica della proposta in titolo è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché essa intende contribuire al buon funzionamento del mercato unico garantendo un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche per l'Unione.

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) dato che l'obiettivo generale della stessa è garantire l'uniformità di determinate procedure a livello europeo e razionalizzarle affinché le imprese europee di grandi dimensioni siano preparate ad affrontare le perturbazioni delle catene di approvvigionamento.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, per la Commissione europea, in quanto la proposta in esame si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei citati obiettivi a livello unionale e non va oltre quanto necessario a tale scopo.

Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, scade il 12 marzo 2026.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti in merito alla definizione di « rifiuti pre-consumo », al fine di comprendere come tale categoria si collochi rispetto al quadro normativo europeo in materia di rifiuti.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) assicura che la questione sarà oggetto di specifico approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO AFFARI ESTERI DELL'UNIONE EUROPEA DEL 29 GENNAIO 2026, RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE IN IRAN

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione del 29 gennaio, il Consiglio affari esteri dell'Unione europea ha dedicato un ampio scambio di vedute alla situazione in Medio Oriente, a partire dagli sviluppi più recenti in Iran. I Ministri hanno espresso profonda preoccupazione per la nuova ondata di repressione violenta del dissenso da parte del regime iraniano, caratterizzata da arresti arbitrari, intimidazioni sistematiche e un uso sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici.

Alla luce di queste gravi violazioni dei diritti umani, il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti di quindici individui e sei entità direttamente coinvolti in atti di violenza, detenzione arbitraria e repressione della popolazione civile. Parallelamente, il Consiglio ha deciso di estendere le misure restrittive previste dal regime su droni e missili, in risposta al continuo sostegno dell'Iran alla guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina.

In questo contesto, i Ministri hanno inoltre concordato sulla designazione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) come organizzazione terroristica, sottolineando che la repressione interna e il sostegno a conflitti armati non possono restare senza conseguenze.

Il Presidente sottolinea la necessità di esprimere apprezzamento per la decisione del Consiglio volta all'inserimento dell'IRGC nella lista delle organizzazioni terroristiche. Era una decisione attesa da anni e colpisce il centro del sistema di potere del regime iraniano: l'apparato militare, economico e repressivo di un regime responsabile della violenta repressione del dissenso interno e della diffusione del terrorismo ben oltre i confini dell'Iran.

Ricorda di aver segnalato questo tema più volte nei dibattiti in Assemblea preliminari ai Consigli europei. Per esempio, nella seduta del 25 ottobre 2023, ha ricordato come Hamas e le altre organizzazioni jihadiste collegate all'Iran hanno l'obiettivo di rilanciare il terrorismo globale e l'odio antisemita, e che devono essere fermati i finanziamenti a queste entità, affermando che « è importante perseguire queste entità (*Hezbollah, Hamas, Jihad islamica, Corpo delle guardie della rivoluzione islamica*) e metterle nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea ».

Anche lo scorso 27 gennaio, in occasione dell'audizione presso le Commissioni riunite Diritti umani, Affari esteri e difesa, aveva condiviso in parte l'analisi del professor Pejman Abdolmohammadi, da cui emergeva in Iran una crisi umanitaria di proporzioni enormi. In tale contesto, aveva, tuttavia, posto un'attenzione particolare ad alcune valutazioni

emerse nel dibattito pubblico, come ad esempio l'ipotesi dell'esistenza di « componenti sane » negli apparati di sicurezza del regime. Una tesi che suscita forte preoccupazione, poiché l'IRGC rappresenta l'asse portante dello Stato teocratico iraniano.

Esprime, quindi, grande favore per la decisione dell'Unione europea di rafforzare il proprio impegno nel contrasto a queste organizzazioni, e richiama l'attenzione su un altro elemento essenziale: la necessità di un rafforzamento urgente, sia a livello europeo sia nazionale, delle misure di prevenzione e contrasto alle interferenze esterne e alle operazioni di influenza ostile nei processi politici degli Stati membri.

Tali interferenze, riconducibili in particolare alla Federazione russa, alla Cina e all'Iran, si manifestano attraverso campagne di disinformazione e misinformazione, nonché mediante l'uso strumentale delle nuove tecnologie, dei *social media* e delle piattaforme digitali, e sono in grado di travisare le posizioni politiche espresse dai membri del Parlamento italiano. Su questi aspetti occorre avere una attenzione massima.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 3 febbraio 2026

Plenaria

516^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(562-B) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha subito modifiche essenzialmente relative ai profili finanziarie.

In particolare, in relazione all'articolo 2, comma 7, gli oneri derivanti dall'articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 5, relativi all'istituzione della banca dati dei cammini d'Italia, sono stati aggiornati al triennio 2026-2028 e riformulati come autorizzazione di spesa; è stata conseguentemente aggiornata la corrispondente copertura finanziaria, prevista dall'articolo 8, comma 1, utilizzando non più il fondo speciale di conto capitale bensì il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con riguardo all'articolo 2, comma 5, per il funzionamento della banca dati sui cammini d'Italia è stata prevista, in luogo dell'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, un'autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dal 2028, con una copertura, recata dal suc-

cessivo articolo 8, comma 2, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente per l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

È stata poi aggiornata al 2026 la decorrenza degli oneri relativi alle campagne di informazione, di cui al comma 2 dell'articolo 7, e la relativa copertura finanziaria prevista dal menzionato articolo 8, comma 2.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha tra l'altro confermato la sussistenza delle risorse sul Fondo unico nazionale per il turismo utilizzato a copertura, e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1495) MATERA e Anna Maria FALLUCCHI. – Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a piccoli comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, che non è corredato di relazione tecnica, introduce un articolo 24-*quater* al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La proposta legislativa è volta a introdurre una fiscalità agevolata per i titolari di pensione italiana che vivono fuori dall'Unione europea da almeno cinque anni e che trasferiscono la loro residenza in Italia, in un comune rientrante nelle aree intermedie, periferiche o ultra periferiche della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

Il beneficio consiste in un'aliquota IRPEF sostitutiva e forfettaria del 4 per cento su tutti i redditi non già assoggettati a tassazione in Italia, compresi quelli prodotti all'estero, oltre ai redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del citato testo unico, erogati da enti previdenziali italiani, pubblici o privati.

Tale opzione andrebbe esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia, avrebbe effetto a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, e si applicherebbe per i primi quindici periodi di imposta successivi.

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24-*bis* e 24-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, il nuovo articolo 24-*quater* sarebbe quindi rivolto ai molti soggetti residenti all'estero, titolari di pensione

erogata in Italia, che non possono rientrare né nell'ambito applicativo dell'articolo 24-*bis* perché non hanno convenienza a pagare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, nella misura forfettaria di 200.000 euro l'anno, né in quello dell'articolo 24-*ter*, in quanto percettori di una pensione italiana e non estera.

La relazione illustrativa asserisce che la proposta normativa intende incentivare la possibilità di rientrare in Italia, beneficiando di un'aliquota IRPEF forfettaria del 4 per cento su tutti i redditi percepiti, compresa la pensione italiana, per la parte non già oggetto di imposizione in Italia, senza alcun maggiore onere per la finanza pubblica, assicurando l'assenza di un minor gettito per la finanza pubblica, ed anzi un sicuro introito per l'Erario, ed indirizzando il rientro in Italia di tali contribuenti verso le aree che soffrono lo spopolamento e la riduzione dei servizi necessari alla vita delle persone come scuola, sanità e mobilità.

Considerata la complessità degli effetti derivanti dal provvedimento in esame sia in termini di entrate sia in termini di spese, quali ad esempio quelle per il Servizio sanitario nazionale, appare indispensabile acquisire la disponibilità di un quadro di stime dinamico che tenga conto degli effetti del provvedimento sulle scelte dei contribuenti titolari di redditi da pensione, tra cui le motivazioni per l'opzione di una residenza all'estero, anch'essa presumibilmente già fiscalmente vantaggiosa, potendo dopo cinque anni rientrare in Italia a condizioni che appaiono sostanzialmente configurare una *flat tax* al 4 per cento su tutti i redditi IRPEF non già sottoposti a tassazione in Italia, non solo quelli da pensione.

Per quanto di competenza, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1004) ROMEO e altri. – Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, che non ri-

sulta corredato di relazione tecnica, all'articolo 2 prevede, al fine di contrastare gli atti di antisemitismo, che il Presidente del Consiglio dei ministri adotti, con proprio decreto, disposizioni volte a: *a)* creare una banca dati sugli episodi di antisemitismo nonché promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati; *b)* prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*, tra l'altro anche mediante sistemi di segnalazione e rimozione dei relativi contenuti; *c)* elaborare apposite linee guida sul contrasto all'antisemitismo; *d)* attuare un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori; *e)* dare rilievo all'educazione interculturale e al rispetto della diversità all'interno del curriculum di educazione civica e, più in generale, nel contesto scolastico; *f)* promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo; *g)* promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione sul tema dell'antisemitismo; *h)* promuovere, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza.

Trattandosi di attività riconducibili alla competenza di diverse amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero della difesa, Ministero dell'interno, Ministero delle imprese e del *made in Italy*), occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, di cui va verificata la sostenibilità sulla base dell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In alternativa, qualora non dovesse risultare sufficiente una clausola di neutralità, occorre valutare, verificati gli effetti finanziari, l'introduzione di un apposito stanziamento con la relativa copertura.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, al fine di corrispondere ai rilievi formulati dalla Commissione, è necessario che sia predisposta idonea relazione tecnica.

La Commissione conviene pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per

quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, recante l'introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti e alcolodipendenti, per i profili di quantificazione, occorre avere elementi ulteriori a conferma della congruità della stima, contenuta nella relazione tecnica, della platea dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano i requisiti di residuo di pena e siano potenzialmente destinatari dell'eventuale assegnazione alla detenzione domiciliare sulla base di programmi di cura e riabilitazione di cui ai nuovi articoli 94-ter e 94-quater del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

In particolare, ai fini del riscontro della quantificazione degli oneri di cui al nuovo articolo 94-quater, andrebbe adeguatamente motivata la scelta della percentuale di adesione del 2 per cento sia per i soggetti condannati che per gli imputati. Andrebbero inoltre forniti chiarimenti in merito alla durata media di un anno dei trattamenti di recupero proposti come alternativa alla detenzione in carcere o come strumento deflattivo dei procedimenti giudiziari, nonché delucidazioni sul riferimento alle platee di un solo semestre.

Il comma 3 dell'articolo 94-ter prevede l'istituzione di una commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, per garantire l'uniformità dei metodi di accertamento a livello nazionale, attraverso l'elaborazione di linee guida: poiché la disposizione stabilisce che la partecipazione ai lavori della commissione, in qualità di componente, non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o emolumento comunque denominato e, secondo la relazione tecnica, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti elementi di conferma in merito all'assenza di oneri a carico del Dipartimento citato per l'attività di supporto ai lavori della commissione.

In merito alle verifiche circa l'idoneità del programma terapeutico iniziale proposto e alle valutazioni dei programmi in corso, di cui al comma 2 dell'articolo 94-ter, che saranno effettuate dalle competenti unità dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, chiede conferma dell'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, andrebbero forniti i dati sulle risorse di cui dispongono tali servizi in rapporto al numero di procedure ipotizzate in corso d'anno.

Per quanto concerne la copertura degli oneri del provvedimento, disposta all'articolo 5, comma 1, viene creato un fondo con una dotazione pari a 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede per 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 4 e per quanto a 14.436.250 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al comma 2, prevede, inoltre, che le risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, siano ripartite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze e che il Ministero della salute eserciti il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del predetto fondo al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto.

A tale riguardo, chiede di fornire elementi di conferma che le risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 4, a valere sulle disponibilità della cassa ammesse, siano realmente disponibili e considerato anche il tenore strutturale delle spese previste che vengono abrogate.

Chiede altresì conferma se sia sufficiente il monitoraggio del Ministero della salute sull'utilizzo del predetto fondo al fine di contenere l'onere nell'ambito delle somme stanziare, anche considerati i possibili diritti soggettivi in essere e la molteplicità delle strutture coinvolte del Ministero della giustizia.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 327.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, elementi di chiarimenti richiesti dal relatore.

Interviene per chiedere ulteriori chiarimenti sul provvedimento in esame, con particolare riguardo ai termini e alle modalità di raccordo del nuovo istituto della detenzione domiciliare con le altre misure alternative alla detenzione già previste dall'ordinamento, la senatrice LORENZIN (PD-IDP), alla quale risponde la rappresentante del GOVERNO riservandosi di svolgere un approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena », approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore RUSSO (Fdi), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica, depositata dal Governo presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati il 21 ottobre 2025, è stata verificata positivamente a condizione che fossero approvate alcune modifiche, che risultano recepite nel testo all'esame del Senato.

Per quanto di competenza, l'articolo 2, comma 1, dispone l'istituzione presso il Ministero della cultura dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati, gli istituti e

i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 4 del 2004, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali. Viene prevista quindi l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica. Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026, con copertura sul fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, utilizzando l'accantonamento del Ministero della cultura. A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma della congruità di tali risorse in relazione agli adempimenti previsti dal comma 1, nonché valutare l'opportunità di riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio vigente, relativo al triennio 2026-2028. In alternativa, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti (cfr. Atti Senato 931, 1275, 1683 e 1478-A), la clausola di copertura sui fondi speciali potrebbe intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

L'articolo 3, comma 1, reca i criteri specifici inerenti alla strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali « Italia in scena », da attuarsi con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale. Il comma 2 dispone una autorizzazione di spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dal 2026, con copertura sul fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, utilizzando l'accantonamento del Ministero della cultura. Anche a tale riguardo, appare opportuno acquisire da parte del Governo conferma della congruità di tali risorse in relazione alle finalità di spesa previste dal comma 1, nonché valutare l'opportunità di riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio vigente, relativo al triennio 2026-2028. Come sopra, in alternativa, considerato che gli oneri decorrono dall'anno 2026, conformemente ai precedenti, la clausola di copertura sui fondi speciali potrebbe intendersi riferita al bilancio triennale 2026-2028.

L'articolo 4, al comma 2, lettera *b*), che introduce il nuovo comma 5-*bis* all'articolo 48 del codice dei beni culturali e del paesaggio, dispone che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del medesimo articolo. La relazione tecnica asserisce che, attesa la natura ordinamentale della norma, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca il concetto di sostenibilità, ovvero in che modo le due citate istituzioni dovranno garantire la sosteni-

bilità del mercato assicurativo per i beni oggetto di prestito, nel caso in cui tale mercato nonostante gli sforzi regolatori e di vigilanza, non dovesse risultare sostenibile, e in base a quali parametri. Ricorda che il comma 4 del citato articolo 48 prevede che il rilascio dell'autorizzazione per il prestito sia subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. Il successivo comma 5 dispone, inoltre, che per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ed ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne il comma 7 dell'articolo 4, prevede che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, vengano definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale. Tale ultima locuzione è stata introdotta presso la Camera dei deputati in sostituzione del riferimento ai « musei statali », successivamente al deposito della relazione tecnica. La relazione tecnica quantifica l'onere medio per ciascun consiglio di amministrazione in 42.240 euro. Considerato che, ad oggi, nel Ministero della cultura sono presenti 86 istituti autonomi con consiglio di amministrazione, la spesa complessiva ammonta a 3.632.640 euro. Al fine di poter escludere la necessità di maggiori trasferimenti a tali uffici dotati di autonomia speciale, per dare attuazione all'attribuzione di compensi, gettoni di presenza e rimborsi di spese ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi di valutazione, in quanto tali spese appaiono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica, e avere chiarimenti sulla modalità operativa e la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, dal momento che essa prevede che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede che con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticità conservative. La re-

lazione tecnica asserisce che il Ministero della cultura provvederà alla compilazione e al successivo aggiornamento periodico dell'elenco, in particolare verificando l'effettiva assenza di criticità conservative delle opere inserite, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una apposita clausola di invarianza degli oneri.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica aggiornata sarà depositata in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell'articolo 2, della legge 28 novembre 2023, n. 201. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo schema di decreto in esame, composto di 20 articoli, opera una revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare, di seguito COM).

Lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega costituita dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 201 del 2023 e dell'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge n. 119 del 2022.

Per quanto di competenza, sull'articolo 3 prende atto della potenziale riduzione d'oneri derivante dalla previsione di un solo tenente generale al comando del Corpo sanitario unificato. Andrebbe soltanto confermato se la legislazione vigente prevede l'automatico avanzamento nei gradi apicali, in corrispondenza all'organico di diritto delle singole Forze armate.

In merito all'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare (COM) dell'articolo 188-ter, previsto sempre dall'articolo 3, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente per tutte le attività attribuite al Comandante della sanità militare, dalla consulenza all'innovazione, dalla ricerca sanitaria allo sviluppo e all'utilizzo delle innovazioni tecnologiche.

Relativamente alla possibilità di avvalersi di Difesa Servizi S.p.A., andrebbero fornite informazioni aggiuntive in merito alle convenzioni in

atto (contratti di servizio) con l'Amministrazione militare, nonché ragguaagli in merito agli oneri previsti a tal fine per ciascuna delle Forze armate, con particolare riferimento al settore sanitario.

Sull'articolo 4, che prevede la stipula di accordi con le aziende sanitarie locali, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito agli eventuali protocolli d'intesa già in atto, con esposizione dei relativi oneri per i servizi prestati nei distinti ambiti di intervento. Andrebbero inoltre fornite indicazioni in merito alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente.

Sull'articolo 5, in relazione all'articolo 210 del COM e alla previsione della possibilità di svolgere attività di libera professione intramuraria, sarebbe utile fornire un approfondimento circa l'adeguatezza degli spazi, dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici per il controllo dei volumi prestazionali.

Sull'articolo 6, in relazione al nuovo articolo 651-ter del COM previsto dalla lettera f), andrebbe garantito che il previsto corso formativo dei nuovi ufficiali del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare possa essere svolto a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulla modifica all'articolo 666 del COM, recata dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 6, anche se la relazione tecnica afferma che l'innalzamento del limite massimo del numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico da un ventiseiesimo a un ventitreesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi è in funzione del transito della dotazione organica inerente al soppresso comparto sanitario e psicologico dell'Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanità militare, andrebbero forniti dati quantitativi dimostrativi della proporzionalità della modifica rispetto alle risorse transitate.

Sull'articolo 7, in relazione alle modifiche ai vari articoli del COM inerenti alla formazione del personale del Corpo sanitario militare unificato, andrebbero forniti elementi informativi a conferma della possibilità di svolgere le previste attività di formazione in favore dei militari del Corpo sanitario militare unificato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Analoghe conferme sarebbero opportune con riferimento alle Accademie militari, per le quali l'articolo 720 del COM (come modificato dalla lettera e) prevede che dovranno provvedere alla formazione anche degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare.

All'articolo 8, recante modifiche ai ruoli e agli organici del personale militare, riscontra la differenza di 377 unità di personale provenienti dall'Arma dei carabinieri che ora sono inserite nelle dotazioni organiche complessive all'articolo 798-bis del COM e le riduzioni dalle Forze armate per la creazione del nuovo Corpo unico della Sanità militare. Posto a tal riguardo la relazione tecnica evidenzia la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in termini di assegnazioni sui capitoli stipendiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che dovrà avvenire a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe

fornito un quadro di sintesi delle variazioni che interverranno negli stanziamenti già previsti in bilancio.

In merito all'articolo 12, concernente il trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale del Corpo unico, la relazione tecnica rileva che coloro che transitano nel nuovo Corpo unico della Sanità militare provenienti dall'Arma dei carabinieri perdono il diritto ad emolumenti legati all'appartenenza a Forze di polizia, come l'indennità pensionabile, ma potranno avvalersi dell'indennità mensile di cui all'articolo 1 della legge n. 1054 del 1970 e del compenso per lavoro straordinario e che comunque, ai sensi del nuovo articolo 1776, comma 1-ter, non vi può essere un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza e che le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno *ad personam* (lettera a). A tale proposito sarebbe utile acquisire maggiori informazioni, sia pure in forma sintetica, sulle suddette differenze retributive e previdenziali.

Sull'articolo 14, che prevede, per il solo biennio 2027-2028, il reclutamento aggiuntivo di complessivi 60 marescialli, osserva che mentre la relazione tecnica afferma che tale reclutamento avverrà sempre nell'ambito delle quote di posti autorizzati a legislazione vigente, tale limitazione non è esplicitata nel nuovo articolo 2197-ter.2. Sarebbe quindi da valutare un allineamento del testo della proposta normativa alla relazione tecnica.

Per i profili di copertura, in merito alla clausola di invarianza finanziaria generale prevista all'articolo 19, rammenta innanzitutto che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che per le disposizioni corredate di tale clausola la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In tal senso, i dati concernenti gli effetti finanziari andrebbero integrati da informazioni circa le risorse di cui si prevede lo stanziamento, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 1, comma 794, dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199). Tale disposizione infatti ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo – con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 – dedicata a sostenere l'adozione di provvedimenti normativi finalizzati alla revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 325 e della Camera dei deputati n. 430.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire, in una prossima seduta, i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota recante elementi di risposta ai quesiti formulati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(423) Elena TESTOR e altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1^a e 3^a riunite. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede la ratifica la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. La competenza relativa all'attuazione della Carta è attribuita al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con gli enti locali.

La Carta oggetto di ratifica, in particolare, nella Parte III prevede misure a favore dell'uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, della stessa, in base al quale ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Le misure contenute nella parte III a favore dell'uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica riguardano l'insegnamento nei vari cicli di istruzione (articolo 8), l'attività complessiva all'interno delle circoscrizioni delle autorità giudiziarie in materia penale, civile e amministrativa (articolo 9), l'attività complessiva all'interno delle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato (articolo 10), i mezzi di comunicazione di massa relativi al servizio pubblico (articolo 11), le attività e infrastrutture culturali relative a biblioteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri, cinema, ecc. (articolo 12), le attività economiche e sociali (articolo 13) nonché gli scambi transfrontalieri (articolo 14).

Inoltre, l'articolo 5 del disegno di legge di ratifica stabilisce, nell'ambito del contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo, l'introduzione di misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di pro-

grammi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Infine, l'articolo 6 prevede che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolga un'apposita attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva peraltro che il provvedimento, oltre a non essere corredato di relazione tecnica, non presenta nell'articolato né una clausola di invarianza degli oneri né altra disposizione finanziaria.

In relazione alle attività sopra richiamate, al fine di verificarne i profili finanziari, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con il relatore sull'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 184

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 3 febbraio 2026

Plenaria
290^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 17,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GARAVAGLIA comunica che l'Ufficio di Presidenza, già convocato oggi al termine della seduta delle Commissioni 2^a e 6^a riunite, è nuovamente programmato per domani alle ore 18.

Informa, altresì, che le audizioni, previste per le ore 14,30 di domani, sono posticipate a partire dalle ore 18. Successivamente, la seduta plenaria è convocata al termine delle audizioni.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA PLENARIA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è nuovamente convocata domani, mercoledì 4 febbraio, al termine delle audizioni già programmate a partire dalle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 3 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 151

Presidenza del Vice Presidente
PIRONDINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,20

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANDREA CONTE, ESPERTO, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 896 (CONDIZIONI E PROSPETTIVE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 152

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 16,20

AUDIZIONI DELL'INGEGNERE BARTOLOMEO SCIANNIMANICA, ESPERTO, NONCHÉ DI RAPPRESENTANTI DI HEALTH CITY INSTITUTE, DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA (IN/ARCH), DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU), DELL'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA (OICE), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELLA FONDAZIONE INARCASSA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1112 E 1711 (MISURE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 153

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,45

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL (IRC)
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 566 E 1550 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORSI DI
PRIMO SOCCORSO DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI VITALI DI BASE E DEFIBRIL-
LAZIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 16,45 alle ore 17

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

275^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Intervengono il ministro per lo sport e i giovani Abodi, e i sottosegretari di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori appena svoltasi.

Anche in risposta a sollecitazioni pervenute per le vie brevi da alcuni Gruppi di opposizione, fa presente che già dalla settimana prossima avranno avvio le audizioni sui disegni di legge in materia di educazione sentimentale e affettiva nelle scuole (Atti Senato nn. 943 e abbinati).

Con riferimento al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 566 e 1550, in materia di corsi di primo soccorso, informa che il relatore Paganella è stato incaricato di svolgere approfondimenti, anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'*Italian Resuscitation Council* testé svoltasi, e di valutare l'opportunità di presentare un testo unificato.

Pertanto informa che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno sul disegno di legge n. 566, già fissato per lunedì 9 febbraio, alle ore 12, si intende revocato.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deliberato, su richiesta del Partito democratico, di avviare l'esame del disegno di legge n. 1674, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive », e del disegno di legge n. 1592, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione ». Entrambi i provvedimenti sono stati già approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati.

È stata altresì posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza la richiesta di avvio dell'esame, non appena saranno assegnati, dei disegni di legge n. 1761, recante « Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a 4 tempi come espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana affermata in tutto il mondo », e n. 1584 recante « Norme per l'istituzione della Rete nazionale dei presepi viventi ».

Conclusivamente, informa che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare sulla partecipazione degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi dello Stato.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1735) *Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta si era concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.79, 1.80, 1.81, 2.9, 2.18, 2.20, 2.23, 2.0.1 e 3.0.2, invita il Rappresentante del Governo a fornire gli elementi conoscitivi precedentemente richiesti sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, dopo aver ribadito il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati, fa presente che, quanto alle proposte 1.79, 1.80 e 1.81, esse non sono coerenti con la *ratio* sottesa all'articolato del disegno di legge. Nello specifico, la formulazione proposta di carattere generale, non considera adeguatamente l'impianto normativo di riferimento, che delimita in modo puntuale l'ambito delle attività didattiche e progettuali, circoscritto alle nuove Indicazioni nazionali, con riferimento a quelle attinenti ai temi della sessualità. Con riguardo agli emendamenti 1.80 e 1.81 aggiunge che si tratta di previsioni ultronee, in quanto le nuove Indicazioni nazionali già sottolineano l'importanza di una scuola che educa alle relazioni, all'empatia e al rispetto della persona.

Quanto all'emendamento 2.9, ritiene che i relativi contenuti siano superflui, in quanto il disegno di legge già prevede che gli esperti siano in possesso di comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento. Non reputa inoltre necessario vincolare la selezione a ulteriori ambiti, trattandosi di interventi basati su contenuti scientifici che possono richiedere competenze specialistiche differenti.

Relativamente alla proposta 2.18, segnala che la previsione del rispetto del principio di pluralismo e del confronto tra differenti approcci culturali, etici e scientifici risulta ridondante, in quanto si tratta di un principio intrinseco all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e alle funzioni attribuite al Collegio dei docenti, che rappresenta l'organo sovrano nella progettazione didattica. Peraltro, la circolare del Ministero dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2025 invita le istituzioni scolastiche a operare in modo da assicurare proprio il pieno rispetto dei principi del pluralismo e garantire, in ogni caso, il dialogo costruttivo.

Riguardo all'emendamento 2.20, la contrarietà del Governo muove dal presupposto che le tematiche afferenti all'ambito della sessualità devono essere affrontate sulla base di contenuti scientificamente fondati e che pertanto non sia condivisibile prevedere con norma di legge che vi sia in ogni caso un confronto tra posizioni diverse, che rischierebbe di introdurre elementi opinabili, non coerenti con le finalità formative proprie del contesto scolastico.

Relativamente all'emendamento 2.23, l'orientamento contrario si fonda sulla constatazione che la definizione e la valutazione delle attività formative sono prerogative del Collegio dei docenti, organo tecnico-professionale, che delibera su tutto ciò che concerne la programmazione dell'azione educativa.

Circa l'emendamento 2.0.1 in materia di « Carriera alias », osserva che esso non è coerente con la *ratio* sottesa all'articolato del disegno di legge, in quanto introduce un percorso burocratico complesso, che non presenta alcuna attinenza con le disposizioni del disegno di legge.

Infine, riguardo all'emendamento 3.0.2 in materia di valutazione e monitoraggio, tiene a precisare che si tratta di una proposta normativa non necessaria, in quanto tutte le attività pianificate all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), sia curricolari sia extracurricolari, rientrano nell'ambito di un consolidato sistema nazionale di valutazione. Attraverso una pluralità di strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, il sistema nazionale di valutazione misura la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.79, giudicando riduttive le motivazioni addotte dal Governo e ribadendo la contrarietà nei confronti della scelta di impedire che le attività didattiche e progettuali su materie attinenti all'ambito della sessualità possano essere svolte nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. L'emendamento in votazione consente invece lo svolgimento di tali iniziative precisando che esse devono essere adeguate all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.79, dopo averlo sottoscritto a nome di tutti i componenti del proprio Gruppo in Commissione, esprimendo rammarico per l'orientamento contrario delle forze di maggioranza e del Governo.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*), nel dichiarare a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 1.79, auspica un ripensamento da parte del Governo, in considerazione del rilievo di una proposta normativa che mira a rafforzare il pluralismo culturale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.79 è respinto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.80, giudicando contraddittoria la motivazione resa dal rappresentante del Governo a sostegno della propria contrarietà alla proposta emendativa.

Gli emendamenti sostanzialmente identici 1.80 e 1.81 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti altresì gli emendamenti 2.9, 2.18 e 2.20.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ha indi la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.23. In proposito, sottolinea che esso declina il coinvolgimento delle famiglie attraverso la valorizzazione del ruolo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di istituto nelle fasi di definizione e valutazione delle attività formative, nell'ottica di una partecipazione attiva e responsabilità condivisa. Ribadisce, al riguardo, la ferma contrarietà rispetto all'introduzione dello strumento del consenso informato che pone in discussione l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento.

È indi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.23.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge infine l'emendamento 2.0.1, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nonché l'emendamento 3.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo stati accolti emendamenti, si passa direttamente alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario della propria parte politica al provvedimento in esame, tanto più a fronte della chiusura da parte delle forze di maggioranza e del Governo rispetto alle proposte emendative delle opposizioni che avrebbero potuto migliorare il testo. Ribadisce che il provvedimento favorirà divisioni e disuguaglianze all'interno delle istituzioni scolastiche e creerà tensioni fra le famiglie e la scuola, anche alla luce della mancata definizione di percorsi alternativi per gli studenti che non parteciperanno alle iniziative formative attinenti all'ambito della sessualità. Pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità della Presidenza ad avviare, senza indugio, il ciclo di audizioni sui disegni di legge in materia di educazione affettiva e sentimentale, ribadisce di ritenere grave la scelta di accordare priorità al provvedimento in discussione.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica, conferma di ritenere grave che il Governo e la maggioranza stiano trasferendo alle famiglie la responsabilità dell'insegnamento. Stigmatizza, nello specifico, l'indisponibilità ad accogliere gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, che miravano a superare alcune importanti criticità. Tra queste, segnala la mancata specificazione delle attività in cui saranno impegnati gli studenti che non parteciperanno alle attività attinenti ai temi della sessualità a seguito del mancato consenso delle loro famiglie. Sarebbe stato altresì importante, conclude l'oratore, specificare i criteri per l'individuazione dei professionisti chiamati ad impartire la formazione.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) dichiara a sua volta il voto contrario sul disegno di legge in titolo, esprimendo rammarico in quanto, a

suo avviso, il Legislatore ha perso l'occasione di promuovere la riscrittura di un patto educativo fra scuola e famiglia in grado di fornire una risposta efficace ai gravi episodi di femminicidio e violenza di genere.

La senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, respinge le critiche mosse al provvedimento osservando che esso non impedisce lo svolgimento di iniziative formative nei temi dell'educazione sentimentale e affettiva nelle scuole, bensì si limita a prevedere il pieno coinvolgimento delle famiglie tramite l'espressione del loro consenso.

La senatrice BUCALO (*FdI*) dichiara il convinto voto favorevole del proprio Gruppo, giudicando del tutto priva di fondamento la critica circa il carattere divisivo del disegno di legge e sottolineando che, l'iniziativa legislativa, nel prevedere il consenso informato della famiglia, ha il merito di conferire centralità a tale istituzione nei rapporti con la scuola.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REDIGENTE

(562-B) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo, entrambi di tenore non ostativo, nonché della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, di tenore favorevole. Informa poi che le Commissioni 4^a, 8^a e 10^a hanno comunicato per le vie brevi di non avere rilievi sul provvedimento in titolo.

Dopo aver ricordato che nella scorsa seduta la Commissione ha convenuto unanime di soprassedere alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative, avverte che si passerà pertanto alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Previo verifica del numero legale, sono posti distintamente in votazione e approvati all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 7 e 8.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione infine conferisce all'unanimità mandato al relatore Paganella a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1120) Deputato MOLINARI e altri. – Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 luglio scorso, durante la quale si è svolta l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il ministro per lo sport e i giovani ABODI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Si passa pertanto alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli presentati all'articolo 1.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro al fine di evitarne la decadenza.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, in esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 nonché 1.3 e approva all'unanimità l'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.2 e, pur preannunciando sin d'ora il voto favorevole della propria parte politica al provvedimento in esame, lamenta l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a convergere sull'emendamento in votazione e sul successivo 2.3. Chiede al riguardo delucidazioni al ministro Abodi circa le motivazioni della propria contrarietà a tali emendamenti.

Il ministro ABODI ribadisce la contrarietà agli emendamenti 2.2 e 2.3, segnalando che, quanto al primo, il provvedimento riguarda già sia le

società professionistiche che le società dilettantistiche. Nello specifico, osserva che la modifica proposta mira ad integrare il comma 1, lettera *b*), dedicata alle società professionistiche, con il riferimento alle società dilettantistiche, non tenendo conto che queste ultime sono disciplinate alla precedente lettera *a*).

Con riguardo all'emendamento 2.3, reputa eccessivo l'innalzamento dall'1 al 5 per cento della soglia minima di partecipazione popolare sportiva nelle società professionistiche del capitale nominale.

Sono indi posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.4 interviene il senatore PIRONDINI (*M5S*), il quale ne richiama la finalità di rafforzare la trasparenza dei dati finanziari e dei contratti di lavoro sportivo.

Il ministro ABODI, pur concordando in linea di principio sull'esigenza di valorizzare il principio della trasparenza, ritiene che nel caso in esame occorra considerare che siffatti obblighi verrebbero imposti nei confronti di società private di capitale con il rischio di un'eccessiva invasività nei loro confronti, fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente in termini di trasparenza nei confronti degli organi di controllo.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.4, nonché 2.5 e accoglie l'articolo 2.

Il PRESIDENTE, dopo aver avvertito che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, pone distintamente ai voti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14, che la Commissione non accoglie. La Commissione accoglie indi l'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, nonché 4.6 e accoglie all'unanimità l'articolo 4.

In sede di articolo 5, in esito a distinte votazioni, è respinto l'unico emendamento 5.1, è approvato all'unanimità l'articolo 5 e sono respinti gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il PRESIDENTE, fa presente che non sono stati presentati emendamenti agli articoli 6, 7 e 8.

La Commissione accoglie l'articolo 6 e, all'unanimità, l'articolo 7. Con distinta votazione la Commissione respinge l'emendamento 7.0.1.

In esito a successive votazioni è approvato l'articolo 8, sono respinti gli emendamenti 9.1, nonché 9.2 ed è accolto all'unanimità l'articolo 9.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge, nel medesimo testo già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena », approvato dalla Camera dei deputati

(762) MARTI e altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine di ieri, lunedì 2 febbraio, sono stati presentati 43 emendamenti e 2 ordini del giorno al disegno di legge n. 1695 (testo base) (pubblicati in allegato).

Preso atto che non vi sono richieste di intervento per illustrazione di ordini del giorno e di emendamenti, avverte che gli stessi s'intendono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(566) ROMEO e altri. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support – early Defibrillation – BLS) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado

(1550) LOMBARDO e altri. – Norme in materia di corsi di primo soccorso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto in data odierna l'audi-

zione dei rappresentanti dell'*Italian Resuscitation Council* in relazione ai disegni di legge in titolo.

Comunica, al riguardo, che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse in seguito.

Come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza e anticipato ad inizio della seduta, il relatore Paganella è stato incaricato di svolgere ulteriori approfondimenti, anche in vista dell'eventuale redazione di un testo unificato del provvedimento in titolo.

Nelle more dell'approfondimento, come già segnalato, fa presente che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 566, già fissato per lunedì 9 febbraio, alle ore 12, s'intende revocato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1695

G/1695/1/7

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1695, recante Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena »,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame inserisce gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Principi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

in particolare, l'articolo 121-*bis* prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, monitorarne la gestione e promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

i dati censiti nell'Anagrafe devono comprendere, tra gli altri, quelli propedeutici alla verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, con specifico riferimento a parametri quali l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione;

la promozione del patrimonio culturale incide, sia per via diretta sia indiretta, sul benessere delle comunità locali, sulla coesione sociale, sull'identità territoriale e sulla qualità ambientale dei luoghi. Ignorare simili aspetti significherebbe non cogliere pienamente la valenza trasversale della cultura quale motore di sviluppo sostenibile, come riconosciuto anche dall'Agenda 2030 dell'ONU, dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa e da numerosi documenti programmatici dell'Unione europea (UE);

è pertanto auspicabile che – nel censimento delle informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale – si tenga conto della necessità di verificare l'impatto sociale e ambientale che tale promozione può apportare sul territorio e sulle comunità di riferimento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di

adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché il censimento previsto dall'Anagrafe digitale sia progressivamente integrato da strumenti e indicatori capaci di misurare e valutare l'impatto positivo o negativo delle modalità di gestione culturale sul territorio e sulle comunità di riferimento, favorendo una visione progressiva della valorizzazione non solo economica ma anche, a più ampio spettro, etica, sociale e ambientale.

G/1695/2/7

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge A.S. 1695, recante Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena »,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame inserisce gli articoli 121-*bis* e 121-*ter* al Capo II del Titolo II della Parte seconda (Principi della valorizzazione dei beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

in particolare, l'articolo 121-*bis* prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, monitorarne la gestione e promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà;

l'articolo 121-*ter* prevede che, in un'apposita sezione di detta Anagrafe, sia altresì istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, deputato a censire i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica;

non v'ha dubbio che tali disposizioni possano o debbano comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche che, detenendo la proprietà, ovvero la disponibilità di beni culturali, sono tenute alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati. Tra l'altro, gli Enti locali rappresentano spesso i principali soggetti pubblici titolari o detentori di beni culturali « diffusi », in particolare nei centri minori, nelle aree interne e nei territori a bassa densità demografica. Tuttavia, numerosi Comuni – com'è ampiamente noto – dispongono di bilanci fortemente limitati che non consentono di affrontare con risorse proprie i costi legati alla gestione, alla valorizzazione e all'adempimento degli obblighi di comunicazione e aggiornamento previsti dalla nuova Anagrafe digitale e dall'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale;

conseguentemente, in assenza di un adeguato supporto economico, vi è il rischio concreto che le disposizioni previste dai nuovi articoli 121-*bis* e 121-*ter* possano tradursi in ulteriori adempimenti burocratici per i Comuni, con effetti disincentivanti rispetto all'attivazione di percorsi collaborativi e innovativi con soggetti afferenti al Terzo settore,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a reperire adeguate, aggiuntive risorse in favore dei Comuni finalizzate alla gestione dei dati da comunicare e aggiornare nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e dell'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, anche al fine di incentivare e sostenere le organizzazioni del Terzo settore nella gestione dei beni culturali situati nei rispettivi territori, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 1.

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 2.

2.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « 2004, n. 42, » inserire le seguenti: « all'articolo 115, comma 3, le parole: "I privati che eventual-

mente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "La gestione indiretta può essere altresì attuata anche attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato anche con riferimento alle forme speciali di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo, 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36" e ».

2.2

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 1, sostituire le parole: « di appartenenza pubblica » con le seguenti: « nella disponibilità pubblica a qualunque titolo ».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « di appartenenza pubblica » con le seguenti: « nella disponibilità pubblica a qualunque titolo ».

2.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 1, sostituire le parole: « di appartenenza pubblica » con le seguenti: « nella disponibilità pubblica a qualunque titolo ».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « di appartenenza pubblica » con le seguenti: « nella disponibilità pubblica a qualunque titolo ».

2.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme

tecniche e linee guida applicative delle disposizioni di cui alla legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. ».

2.5

PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Il Ministro della cultura approva, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1, con proprio decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni di cui alla legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, nonché di quelle previste dall'articolo 6, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. ».

2.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alla forma di gestione, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati, nonché monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice. ».

2.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole da: « alle forme di gestione » fino alla fine del comma con le seguenti: « alla funzione sociale e alla valorizzazione delle attività di valore socio-culturale svolte, nonché all'accessibilità dei siti, al fine di monitorare lo sviluppo socio-culturale degli istituti e dei luoghi della cultura. »;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *al comma 4, sopprimere le parole: « comma 3 del »;*

d) *sopprimere il comma 5;*

e) *sopprimere il capoverso « 121-ter ».*

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, sostituire le parole: « sono aggiunti i seguenti » con le seguenti: « è aggiunto il seguente »;*

b) *alla rubrica sostituire le parole: « degli articoli 121-bis e 121-ter » con le seguenti: « dell'introduzione dell'articolo 121-bis »;*

c) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: « , e con il coinvolgimento dei soggetti privati » fino alle seguenti: « introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge ».*

2.8

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 3, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , o l'assenza di gestione ».

2.9

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) in caso di assenza di gestione, la dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta; ».

2.10

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 3, lettera e), dopo le parole: « economico-finanziaria », inserire le seguenti: « , nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento ».

2.11

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 3, lettera e), dopo le parole « economico-finanziaria » inserire le seguenti: « , nonché all'impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento ».

2.12

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 3, lettera e), dopo le parole: « della modalità di gestione in atto », inserire le seguenti: « nonché lo stato di conservazione del bene culturale e l'eventuale esistenza di un piano di conservazione programmata ».

2.13

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) i dati relativi alle cavità e ai beni sotterranei italiani, anche al fine di promuovere la conservazione, la tutela, la fruizione responsabile e lo studio delle cavità sotterranee, sostenendo progetti di valorizzazione culturale, storico-archeologica e scientifica legati al patrimonio ipogeo »;

2.14

PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) i dati relativi alle piccole realtà museali, agli archivi e ai musei d'impresa, e alla relativa capacità attrattiva sul territorio di riferimento, anche al fine di assicurarne e agevolarne il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche ».

2.15

BARBARA FLORIDIA, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) i dati relativi all'identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici, per tutelare beni e siti di rilevanza culturale, agevolando la pianificazione paesaggistica, ottimizzando le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia, e rafforzando la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo ».

2.16

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-bis », comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) l'impatto sociale sul territorio e sulla comunità di riferimento e l'impatto ambientale. ».

2.17

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-ter », comma 1, sostituire le parole: « albo digitale », con la seguente: « elenco ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « Art. 121-ter », comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: « albo », con la seguente: « elenco »;

b) al comma 1, capoverso « Art. 121-ter », comma 3, sostituire la parola: « albo », con la seguente: « elenco »;

c) al comma 1, capoverso « Art. 121-ter », comma 4, sostituire la parola: « albo », con la seguente: « elenco ».

d) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « albo digitale », con la seguente: « elenco ».

2.18

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-ter », sostituire il comma 2 con il seguente:

*« 2. L'albo censisce i soggetti privati, con particolare riferimento alle imprese culturali e creative, come riconosciute dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*”. Fermo restando le forme di comunicazioni e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il loro interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e gli stessi, anche attraverso le loro rappresentanze nazionali e regionali. ».*

2.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-ter », comma 2, aggiungere il seguente periodo: « Nella progettazione e nella gestione delle attività di valorizzazione i soggetti iscritti all'albo si avvalgono di professionalità dotate di competenze tecnico-scientifiche riconosciute ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110, e della normativa attuativa vigente. ».

2.20

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, al capoverso « Art. 121-ter », comma 3, dopo le parole: « presente disposizione » inserire le seguenti: « sentiti gli archeologi facenti parte dell'elenco nazionale degli archeologici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, e ».

2.21

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 121-ter », comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tra i requisiti minimi per ogni eventuale affidamento è richiesta l'iscrizione del soggetto affidatario al Registro delle Imprese culturali e creative (ICC), e, nel caso di affidamento congiunto, di almeno uno dei componenti la compagine assegnataria. ».

2.22

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « 500.000 euro » con le seguenti: « 1 milione di euro ».

2.23

PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma ».

Art. 3.

3.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

3.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: « e con il coinvolgimento », inserire le seguenti: « delle principali rappresentanze ».

3.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere le parole: « , denominata "Italia in scena" ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sopprimere le parole: « "Italia in scena" »;*

b) *al Titolo, sopprimere le parole: « e l'istituzione del circuito "Italia in scena" ».*

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

3.5

BARBARA FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « patrimonio culturale pubblico, » inserire le seguenti: « con priorità delle azioni di valorizzazione dei beni inutilizzati e inaccessibili, ».

3.6

ALOISIO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « economico-finanziaria » inserire le seguenti: « , nonché la verifica dell’impatto sociale e ambientale sul territorio e sulla comunità di riferimento, ».

3.7

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « previsione di interventi correttivi » inserire le seguenti: « da parte dell’assessorato regionale o dell’ufficio comunale competenti, eventualmente avvalendosi di competenze tecnico-scientifiche qualificate, ».

3.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « abbia avuto esito non congruo » aggiungere le seguenti: « sulla base di criteri tecnico-scientifici definiti nell’ambito della strategia nazionale, con il supporto delle compe-

tenti strutture regionali o degli uffici comunali preposti alle politiche culturali, eventualmente avvalendosi di professionalità qualificate ».

3.9

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , avvalendosi di un consulente scientifico, dotato di comprovata esperienza nel settore di riferimento e di una laurea attinente ai beni culturali oggetto di valorizzazione, al fine di valutare la congruità e la qualità delle iniziative proposte. ».

3.0.1

PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazione fiscale per la fruizione dei luoghi della cultura)

1. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza, agevolando l'accesso ai luoghi della cultura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'imposta lorda è consentito detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico che operi in ambito culturale.

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3.0.2

PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA, ALOISIO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e forme di gestione)*

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 112, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali, associazioni o altre istituzioni di carattere privato ai sensi delle disposizioni del codice civile per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con gli enti di Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. Il Ministero, le Regioni, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

b) all'articolo 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta, indiretta o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati”;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è attuata da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, ed è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni cul-

turali, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali partner del partenariato speciale pubblico privato”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta o all'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma precedente, al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra forme di gestione indicate ai commi 2, 3 e 3-bis, è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti anche alla luce dei principi di sussidiarietà orizzontale. La gestione in forma indiretta o mediante il ricorso alle forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario o del *partner* privato e l'equilibrio economico e finanziario della gestione”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari o con i *partner* privati delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio o accordi di partenariato speciale pubblico-privato, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio o nell'accordo di partenariato speciale pubblico-privato sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene”;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso in cui le attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, mediante concessione a terzi o l'attivazione di forme speciali di partenariato pubblico-privato di cui al comma 3-bis, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risol-

zione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni”;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Alle attività di valorizzazione gestite mediante concessione a terzi o forme speciali di partenariato pubblico privato di cui al comma 3-*bis* può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all’esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d’oneri o negli avvisi pubblici di cui all’articolo 134, comma 2 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività”;

c) l’articolo 121 è sostituito dal seguente:

“Art. 121.

(Accordi con le fondazioni bancarie e con gli enti filantropici)

1. Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, con i soggetti da essi partecipati, con gli enti filantropici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con le fondazione erogative che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa”. ».

Art. 4.

4.1

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “è subordinato ad autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “rilasciata secondo procedure semplificate e con modulistica standardizzata predisposta dal Ministero della cultura” ».

4.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere il comma 3.***4.5**

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere il comma 5.

Art. 5.**5.1**

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.

Art. 6.**6.1**

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) presenza, nel territorio del comune ovvero nell’ambito di una rete o di un sistema museale territoriale formalmente riconosciuto, di una

struttura museale o culturale pubblica, dotata di un direttore avente i requisiti previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110, e, per quanto riguarda gli archeologi, i requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2019. ».

6.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) presenza nel territorio del comune ovvero nell'ambito di una rete o di un sistema museale territoriale formalmente riconosciuto, di una struttura museale o culturale pubblica dotata di direzione scientifica affidata a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge 22 luglio 2014, n. 110 ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 3 febbraio 2026

Plenaria

244^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Fondazione per lo sviluppo sostenibile: Chiara Montanini e Ludovica Saccone, project manager e data analyst del centro studi Italy for Climate; per ENEA: Giulia Monteleone, direttore del Dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili (TERIN), Simona De Iuliis, responsabile sezione supporto tecnico strategico del Dipartimento TERIN, Antonio Rinaldi, responsabile laboratorio e dispositivi per l'accumulo elettrochimico del Dipartimento TERIN, e Rita Pascucci della Direzione generale – Servizio affari istituzionali e relazioni UE; per RSE – Ricerca sul sistema energetico: Franco Cotana, amministratore delegato, Michele Benini, direttore del Dipartimento sviluppo sistemi energetici, Michele De Nigris, direttore del Dipartimento sviluppo sostenibile e fonti energetiche, Marco Borgarello, direttore del Dipartimento uso efficiente dell'energia per gli usi finali e territorio, e Matteo Zulianello, responsabile Gruppo di ricerca – Utente al centro – unità tecnica « Uso efficiente dell'energia per gli usi finali e territorio »; per ANEV: Mauro Anticoli, coordinatore normativa, e Giulia Bartolomucci, Affari generali; per WWF: Mariagrazia Midulla, responsabile energia e clima; per l'Associazione « Ci sarà un bel clima »: Giovanni Montagnani, vice presidente, e Francesca Mapleston, socia.

La seduta inizia alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto

audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica: audizioni di rappresentanti di Fondazione per lo sviluppo sostenibile, ENEA, RSE – Ricerca sul sistema energetico, ANEV, WWF e Associazione « Ci sarà un bel clima »

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto alle rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e cede la parola alla dottoressa Montanini.

La dottoressa MONTANINI svolge il proprio intervento.

Interviene la senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) per formulare osservazioni e porre quesiti.

La dottoressa MONTANINI risponde ai quesiti posti.

Il presidente ROSA ringrazia le rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo sostenibile per la disponibilità e cede la parola all'ingegner Giulia Monteleone, direttore del Dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili di ENEA.

L'ingegner MONTELEONE svolge la sua relazione.

Interviene la senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) per porre un quesito.

Replica l'ingegner MONTELEONE.

Il presidente ROSA ringrazia l'ingegner Monteleone e ENEA per la disponibilità e cede la parola al professor Franco Cotana, amministratore delegato di RSE – Ricerca sul sistema energetico.

Il professor COTANA svolge il proprio intervento.

Interviene la senatrice Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) per formulare osservazioni e porre quesiti.

Replica il professor COTANA.

Il presidente ROSA ringrazia i rappresentanti di RSE – Ricerca sul sistema energetico per la disponibilità e cede la parola ai rappresentanti di ANEV.

La dottoressa BARTOLOMUCCI e il dottor ANTICOLI svolgono i rispettivi interventi.

Il presidente ROSA ringrazia i rappresentanti di ANEV per la disponibilità e cede la parola alla dottoressa Mariagrazia Midulla, responsabile energia e clima del WWF.

La dottoressa MIDULLA svolge il proprio intervento.

Il presidente ROSA ringrazia la dottoressa Midulla e il WWF per la disponibilità e cede la parola all'ingegner Giovanni Montagnani, vice presidente dell'Associazione « Ci sarà un bel clima ».

L'ingegner MONTAGNANI svolge la sua relazione.

Intervengono le senatrici SIRONI (*M5S*) e Aurora FLORIDIA (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) per formulare osservazioni e porre quesiti.

L'ingegner MONTAGNANI risponde ai quesiti posti.

Il presidente ROSA ringrazia l'ingegner Montagnani e l'Associazione « Ci sarà un bel clima » per la disponibilità e dichiara concluse le audizioni, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 14,45.

Plenaria

245^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,45.

*IN SEDE REFERENTE***(1624) Valorizzazione della risorsa mare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 254 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)**

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Potenti, illustra l'atto in titolo, che è stato adottato alla luce dei principi e dei criteri direttivi specifici di cui all'articolo 9 della legge di delegazione europea 2024 e si compone di dodici articoli, suddivisi in quattro titoli.

All'interno del Titolo I, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 introduce le definizioni di « *habitat* all'interno di un sito protetto » e di « *ecosistema* », mutuandole da quelle di cui all'articolo 2 della direttiva.

Il Titolo II reca modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto alla criminalità ambientale.

In particolare, l'articolo 3, composto da un unico comma, apporta modifiche al Titolo VI-*bis* del Libro II del codice penale in materia di delitti contro l'ambiente.

La lettera *c*) interviene sul reato di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*bis*, stabilendo che la pena attualmente prevista trovi applicazione anche nei confronti di chi cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di un *habitat* e rimodulando la disciplina delle aggravanti. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 452-*bis*, la lettera *g*) abroga la contravvenzione di cui all'articolo 733-*bis* (Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto).

La lettera *d*) introduce l'articolo 452-*bis*.1, recante il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti, che punisce chiunque abusivamente immette sul mercato o comunque mette in circolazione un prodotto il cui impiego cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un *ecosistema*, di un *habitat*, della biodiversità,

della flora o della fauna. Le lettere *a)* e *b)* inseriscono tale nuovo reato tra quelli che comportano l'interdizione dal contrattare con la pubblica amministrazione e la confisca allargata.

La lettera *e)* modifica il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*ter*, prevedendo che esso si configuri anche nel caso in cui la lesione o la morte derivino dai fatti di cui al nuovo articolo 452-*bis*.1 e aumentando i massimi edittali per il caso di lesioni gravissime o di morte.

La lettera *f)* inserisce nel codice penale due nuovi articoli: l'articolo 452-*quingiesdecies* introduce la nozione di abusività ai fini della legge penale, mentre l'articolo 452-*sexiesdecies* prevede l'aumento di pena fino a un terzo per i reati disciplinati dal Titolo VI-*bis* se da questi deriva un profitto di rilevante entità o se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

L'articolo 4 introduce il delitto di produzione e commercio di sostanze ozono lesive, che punisce con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 10.000 a 80.000 euro chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera *a)*, del regolamento europeo n. 590 del 2024. La medesima pena si applica a chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera *b)*, di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. In caso di colpa grave, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

L'articolo 5 introduce la contravvenzione di produzione e commercio di gas a effetto serra, che sanziona con l'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da 10.000 a 150.000 euro chiunque abusivamente produce, importa o esporta gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera *a)*, del regolamento europeo n. 573 del 2024, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono fluorurati a effetto serra il cui funzionamento dipende da tali gas. Si prevede, inoltre, che chiunque abusivamente immette sul mercato o usa o rilascia le predette sostanze venga sanzionato con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da 1.000 a 50.000 euro.

L'articolo 6 rende applicabili ai reati di cui al Titolo II dello schema in esame le disposizioni di cui agli articoli 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* del codice penale, in materia di, rispettivamente, ravvedimento operoso, confisca e ripristino dello stato dei luoghi.

L'articolo 7 stabilisce la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna in caso di condanna per i reati di cui al Titolo VI-*bis* libro II del codice penale e di cui al Titolo II dello schema in esame.

Il Titolo III – recante modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – con-

tiene il solo articolo 8, che interviene sull'articolo 25-*undecies* del suddetto decreto legislativo in materia di reati ambientali.

In particolare, la lettera *a*) dell'unico comma prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote per il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti di cui all'articolo 452-*bis*.1 del codice penale e innalza il massimo edittale per il reato di disastro ambientale di cui all'articolo 452-*quater* del codice penale da novecento a milleduecento quote.

La lettera *b*) prevede invece la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote per i nuovi reati di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di produzione e commercio di gas a effetto serra, introdotti dagli articoli 4 e 5 dello schema in esame, e prevede inoltre aumenti di pena nel caso in cui operino le aggravanti previste dagli articoli 452-*bis*, 452-*bis*.1, 452-*quater* e 452-*sexiesdecies* del codice penale.

Nell'ambito del Titolo IV, rubricato « Altre disposizioni », l'articolo 9 assegna al Ministero della giustizia il compito di inviare con cadenza annuale alla Commissione europea dati statistici riguardanti condanne definitive, archiviazioni, soggetti coinvolti e sanzioni irrogate relativi ai delitti ambientali previsti dallo schema in esame, dal codice penale e dal testo unico ambientale.

Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali, l'articolo 10 istituisce presso la Procura generale presso la Corte di cassazione il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, di cui fanno parte il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, i Procuratori generali presso le Corti d'appello e il Procuratore nazionale antimafia, nonché i rispettivi delegati.

L'articolo 11 attribuisce al Parlamento il compito di elaborare e pubblicare, entro il 21 maggio 2027, la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, che individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la senatrice Sironi aveva chiesto di svolgere un breve ciclo di audizioni e propone, pertanto,

di fissare a giovedì 5 febbraio, alle ore 10, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(249) TREVISI. – *Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto*

(572) DAMIANI. – *Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 maggio 2025.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di considerare esaurita tale fase procedurale e chiede l'avviso della relatrice sul disegno di legge da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori.

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) ritiene opportuno adottare quale testo base il disegno di legge n. 572.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di adottare il disegno di legge n. 572 come testo base per il prosieguo dei lavori e di fissare, con riferimento ad esso, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 17 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede se vi sia ancora la possibilità per il suo Gruppo di presentare un proprio disegno di legge da abbinare ai due disegni di legge già all'esame della Commissione.

Il PRESIDENTE invita la senatrice Di Girolamo a presentare il suddetto disegno di legge in tempi rapidi, in modo tale che possa essere abbinato entro la data testé fissata per la presentazione degli emendamenti, fermo restando che il testo base rimarrà quello che la Commissione ha appena adottato.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1624**Art. 1.****1.1**

SIGISMONDI, ROSA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:**a) alla lettera a) premettere la seguente:**« 0a) al comma 3, alinea, le parole: “cadenza triennale” sono sostituite dalle seguenti: “cadenza quadriennale” »;**b) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:**« c-bis) al comma 8, le parole: “cadenza triennale” sono sostituite dalle seguenti: “cadenza quadriennale”;**c-ter) al comma 9, la parola: “annualmente” è sostituita dalle seguenti: “con cadenza biennale”. ».*

1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-ter », secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché sulla sostenibilità sociale delle misure proposte, con particolare riferimento agli effetti sull’occupazione, alle condizioni di lavoro e alla coerenza con le politiche di formazione continua, riqualificazione professionale e rafforzamento delle competenze nei settori marittimi interessati. ».

1.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « dell'università e della ricerca » aggiungere le seguenti: « , nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale ».

1.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « dell'università e della ricerca » aggiungere, in fine, le seguenti: « , nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale ».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « dell'università e della ricerca » aggiungere le seguenti: « , nonché di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le materie di competenza regionale ».

1.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « dell'università e della ricerca » aggiungere, in fine, le seguenti: « nonché di ANCIM ».

1.0.1

SIGISMONDI, ROSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Concessioni Maricoltura)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

“18-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,

nonché alle rispettive norme di attuazione, il termine di durata delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura è prorogato sino al 31 dicembre 2033.» ».

1.0.2

SIGISMONDI, ROSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri” e dopo le parole: “dell'economia e delle finanze,” sono inserite le seguenti: “del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

b) al secondo periodo, le parole: “da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.” ».

Art. 2.

2.1

CLAUDIO BORGHI, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 2, dopo le parole: « della presente legge, » inserire le seguenti: « , previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente ed affari esteri ».

2.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: « della cooperazione internazionale » inserire le seguenti: « , delle commissioni parlamentari competenti per materia ».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: « dei trasporti » inserire le seguenti: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

2.4

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo le parole: « dei trasporti » inserire le seguenti: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

2.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: « e dei trasporti, » inserire le seguenti: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Art. 4.**4.1**

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono sempre svolte nel rispetto degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea. ».

4.2

FAROLFI, ROSA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, le amministrazioni competenti possono avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di monitoraggio marittimo e subacqueo basati su tecnologie avanzate, incluse la sensoristica marina, la robotica subacquea e i sistemi di comunicazione subacquea, anche senza fili, per la sorveglianza, la tutela del patrimonio culturale sommerso e la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine. ».

4.3

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, le amministrazioni competenti possono avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di monitoraggio marittimo e subacqueo basati su tecnologie avanzate, incluse la sensoristica marina, la robotica subacquea e i sistemi di comunicazione subacquea, anche senza fili, per la sorveglianza, la tutela del patrimonio culturale sommerso e la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine. ».

4.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le attività di controllo e repressione svolte nella zona contigua devono essere proporzionate, necessarie e non discriminatorie e garantire in ogni caso il rispetto dei diritti umani, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dal diritto internazionale vigente. ».

Art. 6.**6.0.1**

FAROLFI, TUBETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Acque promiscue)*

1. All'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Sono considerate zone di navigazione promiscua le acque protette della Laguna Veneta, le acque protette marittime e quelle adiacenti alle acque protette marittime”.

2. Al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera: “*qqq-quater*” è aggiunta la seguente:

“*qqq-quinquies*): Acque promiscue. Sono considerate acque promiscue le acque protette della Laguna veneta, le acque protette marittime, come definite alla lettera *qqq-ter*) e quelle adiacenti alle acque protette marittime, come definite dalla lettera *qqq-quater*).”;

b) al punto 1 della Regola V – CAP V – Allegato I è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La presente regola non si applica al personale navigante imbarcato su unità che effettuano viaggi in acque promiscue, così come definite all'articolo 2, lettera *qqq-quinquies*)”. ».

6.0.2

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 6-bis.***(Eventi calamitosi, catastrofali e meteomarini estremi)*

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:

a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta den-

sità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali, nonché mareggiate, ingressione marina e allagamenti a seguito di fenomeni meteo-marini estremi. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua, nonché movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo la linea costiera a seguito di fenomeni meteo-marini estremi. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione. ».

6.0.3

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Eventi meteomarini estremi)

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 18 del 2025, si intendono applicabili anche agli eventi meteo-marini estremi che comportano mareggiate, ingressioni marine e allagamenti. ».

6.0.4

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Risarcimenti alle imprese danneggiate da eventi meteo-marini estremi)

1. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, danneggiate dagli eventi meteo-marini estremi del 19, 20 e 21 gennaio 2026, limitatamente ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di risarcimento da parte delle imprese di cui al comma 1 e per il riparto e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Il ristoro dei danni di cui al comma 1 non è cumulabile con eventuali risarcimenti riconosciuti alle imprese che abbiano stipulato contratti assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. ».

Art. 7.**7.1**

FINA

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: « Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, le immersioni a scopo scientifico e le attività subacquee rivolte alle persone con disabilità. ».

7.2

SIRONI

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, le immersioni a scopo scientifico e le attività subacquee rivolte alle persone con disabilità ».

7.3

ROSA, DE PRIAMO

Al comma 1 sostituire le parole: « le attività subacquee di tipo agonistico » con le seguenti: « le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, le immersioni a scopo scientifico e le attività subacquee rivolte alle persone con disabilità ».

7.4

DE PRIAMO, ROSA

Al comma 1, dopo le parole: « le attività subacquee di tipo agonistico » aggiungere le seguenti: « e le attività subacquee rivolte alle persone con disabilità, che sono esercitate nel rispetto delle norme specialistiche consolidate a livello internazionale. ».

7.5

SIRONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le attività subacquee rivolte alle persone con disabilità, svolte secondo norme e procedure, internazionalmente riconosciute e consolidate, elaborate ed applicate da organizzazioni didattiche specializzate nel settore ».

7.6

SIRONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le attività subacquee rivolte alle persone con disabilità ».

7.7

ROSA, FAROLFI

Al comma 1, dopo la parola: « agonistico » aggiungere le seguenti: « e le immersioni effettuate senza supporto dei centri di immersione ed addestramento subacqueo o con il mero supporto logistico di superficie ».

7.8

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le immersioni effettuate senza supporto dei centri di immersione ed addestramento subacqueo o con il mero supporto logistico di superficie che rimangono libere. ».

7.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. ».

7.10

SIRONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , le attività di protezione civile, le immersioni a scopo scientifico e le attività subacquee rivolte a persone con disabilità ».

7.11

ROSA, SIGISMONDI

Al comma 2 sostituire le parole: « Le regioni » con le seguenti: « Il Ministero del turismo di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con il Ministro della cultura ».

7.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: « Le regioni » con le seguenti: « Il Ministero del turismo di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con il Ministero della cultura ».

7.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: « nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo » aggiungere le seguenti: « , assicurando in ogni caso livelli essenziali e uniformi su tutto il territorio nazionale in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, tutela della salute, diritti dei lavoratori e contrasto a fenomeni di precarietà e dumping contrattuale »;*

b) *al comma 4, dopo le parole: « assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi » aggiungere le seguenti: « , nonché la sicurezza delle attività subacquee e la tutela dei lavoratori impiegati nel settore »;*

c) *al comma 5, dopo le parole: « , generando benefici economici e sociali » inserire le seguenti: « in coerenza con obiettivi di continuità occupazionale e di qualità del lavoro, » e dopo le parole: « sviluppo di tecnologie innovative » aggiungere le seguenti: « nonché a promuovere l'innovazione tecnologica in connessione con percorsi strutturati di formazione continua, aggiornamento e riqualificazione professionale e con il rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza. ».*

7.14

FAROLFI, TUBETTI

Al comma 5 sostituire le parole: « ad incentivare l'adozione e lo sviluppo di tecnologie innovative » con le seguenti: « a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare ».

7.15

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 5 sostituire le parole: « ad incentivare l'adozione e lo sviluppo di tecnologie innovative » con le seguenti: « a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare ».

7.16

ROSA, SIGISMONDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Con la costituzione delle aree contigue, le aree del Mediterraneo definiscono aree omogenee di sviluppo per attivare sinergicamente Zone economiche europee di sviluppo (ZEES) e fruire di specifici fondi europei destinati a finanziare la cooperazione sociale ed economica. Le attività delle suddette aree sono definite dai soggetti pubblici interessati attraverso un Patto di sviluppo che individua i progetti, i soggetti responsabili, i cronoprogrammi, le verifiche e monitoraggio attuativo del Patto di sviluppo. ».

Art. 8.**8.1**

TUBETTI, FAROLFI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « svolta » sopprimere le seguenti: « autonomamente o » e dopo la parola: « subacquee » sopprimere le seguenti: « libere o ».

8.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: « autonomamente o »;*

b) *sopprimere le seguenti parole: « libere o ».*

8.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) “attività di apnea a scopo ricreativo”: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all’addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l’osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l’immersione subacquea senza l’uso di autorespiratori. L’immersione dipende totalmente dall’ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici. ».

Conseguentemente, all’articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« *1-bis*. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa o di apnea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifici codici di condotta volti a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali codici sono definiti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I limiti spaziali e temporali per svolgere l’attività subacquea a scopo ricreativo o di apnea a scopo ricreativo nelle zone identificate come area di aggregazione di *habitat* e specie vulnerabili sono definiti, tenendo conto dei luoghi e dei tempi di riproduzione di tali specie, da ISPRA, su indicazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e dagli enti gestori delle Aree Marine Protette (AMP) nelle aree di competenza. Le Regioni e gli enti gestori delle AMP possono inoltre prevedere ulteriori misure di tutela degli *habitat* marini e monitoraggio dell’attività subacquea ricreativa, anche in collaborazione con enti scientifici e organizzazioni non governative. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l’attività di apnea a scopo ricreativo come definita all’articolo 8, comma 1, lettera *a-bis*. ».

8.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) “Attività di apnea a scopo ricreativo”: attività ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di apnea e di addestramento, finalizzata all’addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l’osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l’immersione subacquea senza l’uso di auto-respiratori. L’immersione dipende totalmente dall’ossigeno accumulato con il proprio respiro prima di immergersi e non è svolta per motivi tecnici o agonistici. ».

8.5

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b*) “brevetto subacqueo”: un attestato di abilitazione all’immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all’estero, da un’organizzazione didattica subacquea di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta; »;

b) alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « di cui alla lettera e), » inserire le seguenti: « conseguito in Italia o all’estero, »;

2) sostituire le parole da: « in tutti i suoi livelli » fino a: « membri dell’Unione Europea » *con le seguenti:* « nei livelli e specializzazioni consentiti dalla sua abilitazione »;

c) alla lettera d) sopprimere le parole: « , nel rispetto delle norme UNI EN ISO 24801-1:2014, UNI EN ISO 24801-2:2014 e UNI EN ISO 24801-3:2014, e comunque delle vigenti norme dell’UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea »;

d) alla lettera e) sostituire le parole: « nel rispetto delle norme UNI EN 14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNI ISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, e comunque delle vigenti norme dell’UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea » *con le seguenti:* « dotata di certificazione di conformità alle norme ISO 24801-1, 2, 3 e ISO 24802-1 e 2, e successive modificazioni,

rilasciata da un ente di controllo accreditato in almeno una nazione dell'Unione Europea »;

e) *alla lettera f) sostituire le parole:* « delle norme UNI EN 14467:2006, UNI EN ISO 11121:2017, UNI ISO 11107:2010 e UNI ISO 11121:2017, e comunque delle vigenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea » *con le seguenti:* « nel rispetto della norma ISO 24803 ed eventuali successive modificazioni ».

8.6

FINA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: « rilasciato » *inserire le seguenti:* « in Italia o all'estero » *e dopo le parole:* « organizzazione didattica subacquea » *inserire le seguenti:* « internazionalmente riconosciuta ».

8.7

SIGISMONDI, FAROLFI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: « nel rispetto delle norme UNI EN ISO 24802-1:2014 e UNI EN ISO 24802-2:2014, e comunque delle vigenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea ».

8.8

SIGISMONDI, FAROLFI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: « nel rispetto delle norme UNI EN ISO 24801-1:2014, UNI EN ISO 24801-2:2014 e UNI EN ISO 24801-3:2014, e comunque delle vigenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea ».

8.9

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: « dal livello iniziale » fino alla fine del periodo con le seguenti: « in possesso di certificazione di conformità alle norme ISO 24801-1, 2, 3 e ISO 24802-1 e 2 ».

8.10

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: « UNI EN » fino alla fine del periodo con le seguenti: « nel rispetto della norma ISO 24803 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni ».

8.0.1

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, i contributi destinati alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo sono riconosciuti sulla base di domande presentate entro termini annuali previamente stabiliti, secondo criteri oggettivi e verificabili definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziare. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adeguamento della disciplina attuativa alle disposizioni del presente articolo.”».

8.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis*, i contributi destinati alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo sono riconosciuti sulla base di domande presentate entro termini annuali previamente stabiliti, secondo criteri oggettivi e verificabili definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziare. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adeguamento della disciplina attuativa alle disposizioni del presente articolo.” ».

8.0.3

IRTO, FINA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis*, i contributi destinati alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale marittimo sono riconosciuti sulla base di domande presentate entro termini annuali previamente stabiliti, secondo criteri oggettivi e verificabili definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è

rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adeguamento della disciplina attuativa alle disposizioni del presente articolo." ».

Art. 9.

9.1

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea ».

9.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 sopprimere le parole: « e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea ».

9.3

FINA

Al comma 1 sostituire le parole: « e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea » con le seguenti: « e delle norme che garantiscono la sicurezza delle immersioni ».

9.4

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 1 sostituire le parole: « È vietato l'utilizzo di attrezzature e tecniche di immersione che possano » con le seguenti: « I subacquei non devono ».

9.5

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. È vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attività di subacquea ricreativa sono tenuti al rispetto di specifici codici di condotta volti a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali codici sono definiti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I limiti spaziali e temporali per svolgere l'attività subacquea a scopo ricreativo nelle zone identificate come area di aggregazione di *habitat* e specie vulnerabili sono definiti, tenendo conto dei luoghi e dei tempi di riproduzione di tali specie, da ISPRA, su indicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dagli enti gestori delle Aree Marine Protette (AMP) nelle aree di competenza. Le Regioni e gli enti gestori delle aree marine protette possono inoltre prevedere ulteriori misure di tutela degli *habitat* marini e monitoraggio dell'attività subacquea ricreativa, anche in collaborazione con enti scientifici e organizzazioni non governative. ».

9.6

ROSA, SIGISMONDI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « svolte da privati e ».

9.7

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2 sopprimere le parole: « svolte da privati e ».

9.8

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: « da privati e ».

9.9

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: « Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone ».

9.10

FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) e f), devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo. ».

9.11

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Qualora sia erogato il solo supporto tecnico logistico di superficie la responsabilità, la conduzione delle attività sott'acqua, ivi inclusa la scelta della tipologia di attrezzature, è esclusivamente dei singoli subacquei che effettuano l'immersione ».

9.12

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche *wireless*, che garantiscano il rispetto dell'*habitat* naturale e delle specie animali e vegetali ».

9.13

FAROLFI, TUBETTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche *wireless*. ».

9.14

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È vietato effettuare a velocità superiore a 5 nodi manovre di avvicinamento all'area di sicurezza di cui al presente comma o di transito a ridosso della medesima. ».

9.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È vietato effettuare manovre di avvicinamento, sosta o transito, a velocità superiore a 5 nodi in prossimità del raggio di sicurezza di cui al primo periodo. ».

9.16

SIGISMONDI, ROSA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private e soggetti da essi incaricati. ».

Art. 10.**10.1**

FINA

Al comma 2 sostituire lettera d) con la seguente:

« d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea, in corso di validità, rilasciato al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e); ».

10.2

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: « guida subacquea » inserire le seguenti: « in corso di validità »;

b) sopprimere la lettera f);

c) alla lettera g), dopo le parole: « in corso di validità » inserire le seguenti: « di idoneità all'attività sportiva non agonistica o certificato equivalente di idoneità all'attività subacquea rilasciato da uno Stato dell'Unione Europea ».

10.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « guida subacquea, » inserire le seguenti: « in corso di validità ».

10.4

FINA

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) certificato medico, in corso di validità, rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24

aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013, quanto meno di idoneità all'attività sportiva non agonistica, o un certificato medico di idoneità all'attività subacquea, rilasciato in uno Stato membro dell'Unione europea; ».

10.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: « certificato medico, » inserire le seguenti: « di idoneità all'attività sportiva non agonistica, ».

10.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 509 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) ovunque ricorrano le parole: “Al Capo del dipartimento Marittimo competente per territorio, il Capo del Compartimento e dell'autorità marittima” sono sostituite dalle seguenti: “all'autorità competente, l'autorità competente e dell'autorità competente”; 2) all'articolo 10, comma 3, le parole: “in vigore alla data del 1° gennaio 1990” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente regolamento” ».

Art. 11.

11.1

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « artigianato e agricoltura » inserire le seguenti: « di riferimento territoriale ».

11.2

ROSA, SIGISMONDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « anche mediante » con le seguenti: « ovvero mediante ».

11.3

FINA

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento; ».

11.4

SIGISMONDI, ROSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* « conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento » *con le seguenti:* « dotate di marcatura CE »;

b) *al comma 1, lettera e), inserire, in fine, il seguente periodo:* « . Sono validi a tal fine i corsi delle organizzazioni didattiche subacquee »;

c) *al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole:* « , qualora sia stato richiesto questo servizio »;

d) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Il numero massimo per la partecipazione alle immersioni di addestramento è stabilito dagli *standard* delle organizzazioni didattiche e da eventuali ordinanze della Capitaneria di Porto competente per territorio. Per le immersioni guidate i rapporti allievi/guida sono stabiliti dalle Capitanerie di Porto e dagli Enti parco, ove presenti. »;

e) *sopprimere il comma 8.*

11.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: « conformi alle normative dell'Unione europea » *con le seguenti:* « dotate di certificazione e marcatura CE ».

11.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « primo soccorso » aggiungere, in fine, la seguente: « subacqueo ».

11.7

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Al comma 3, dopo le parole: « apposito registro » inserire le seguenti: « limitatamente alle immersioni guidate e di addestramento ».

11.8

FINA

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « qualora sia stato richiesto questo servizio ».

11.9

FINA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Il numero massimo per la partecipazione alle immersioni di addestramento è stabilito da *standard* internazionalmente riconosciuti. Per le immersioni guidate, il numero massimo di subacquei che ogni guida può accompagnare può essere eventualmente stabilito, per particolari situazioni ambientali, dagli Enti parco e dagli Enti di gestione di un'area marina, ove presenti. In ogni caso possono essere regolamentati da eventuali ordinanze della Capitaneria di Porto competente per territorio. ».

11.10

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 8 sopprimere le lettere da c) a o).

11.11

FINA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Ai natanti e alle unità di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unità e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonché al personale di bordo si applicano le disposizioni di cui al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e ai relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso che deve essere disponibile a bordo dell'imbarcazione deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D del decreto ministeriale 10 marzo 2022. Il personale incaricato della guida dell'unità impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione. ».

11.12

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 9 sostituire le parole: « codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e i relativi decreti attuativi, » *con le seguenti:* « decreto del Presidente della Repubblica del 1991, n. 435, relativo regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ».

11.13

ROSA, SIGISMONDI

Al comma 9 sostituire le parole: « nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 » *con le seguenti:* « navigazione e del regolamento di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 ».

11.14

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D del decreto ministeriale 10 marzo 2022. ».

Art. 12.**12.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) atto costitutivo registrato, statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali e regionali ».

12.2

FINA

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) atto costitutivo registrato, statuto e iscrizione negli appositi registri nazionali o regionali; ».

12.3

DE PRIAMO, SIGISMONDI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « iscrizione negli appositi registri nazionali o regionali »;

b) alla lettera d) sostituire le parole: « conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste » con le seguenti: « dotate di marcatura CE »;

c) *alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « Sono validi a tal fine i corsi delle organizzazioni didattiche subacquee ».

12.4

FINA

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento; ».

12.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni dotate di certificazione e marcatura CE, e in perfetto stato di funzionamento. ».

Art. 13.

13.1

ROSA, SIGISMONDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « spazi marittimi » *inserire le seguenti:* « con particolare attenzione alle aree costiere delle isole minori » *e alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « specialmente delle acque marine delle piccole isole »;

b) *al comma 2, dopo le parole:* « il Ministero del turismo promuove » *inserire le seguenti:* « d'intesa con le Regioni ed i Comuni insulari di riferimento »;

c) *al comma 4, dopo le parole: « sentita l'autorità politica per le politiche del mare » inserire le seguenti: « e le Regioni ed i Comuni marini interessati ».*

13.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « spazi marittimi » inserire le seguenti: « con particolare attenzione alle aree costiere delle isole minori »; al medesimo comma, alla lettera b) « specialmente delle acque marine delle piccole isole » al comma 2 dopo le parole il Ministero del turismo promuove aggiungere « d'intesa con le Regioni ed i Comuni insulari di riferimento » al comma 4 dopo sentita l'autorità politica per le politiche del mare aggiungere « e le Regioni ed i Comuni marini interessati ».

13.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « pianificazione degli spazi marittimi vigente » inserire le seguenti: « e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale ».

13.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: « soccorso e monitoraggio » aggiungere le seguenti: « , nonché il rispetto di adeguati standard di sicurezza del lavoro, di qualificazione professionale degli operatori e di organizzazione delle attività subacquee svolte nelle zone individuate »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Ai fini dell'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo, il decreto di cui al comma 1 tiene conto, in via preventiva, degli impatti occupazionali e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla stagionalità delle attività, alla con-

tinuità occupazionale, alla qualificazione professionale e alle condizioni di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati. »;

c) *al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: « , nel rispetto di standard nazionali in materia di formazione professionale, sicurezza sul lavoro, inquadramento contrattuale e tutela previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati ».*

13.5

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 2, dopo la parola: « promuove » inserire le seguenti: « senza pregiudizio delle immersioni private ».

13.6

ROSA, SIGISMONDI

Al comma 2, dopo la parola: « subacquei » inserire le seguenti: « fruibili anche da parte di privati ».

13.7

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati che garantiscano il rispetto dell'*habitat* naturale e delle specie animali e vegetali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

13.8

FAROLFI, TUBETTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

13.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Interazioni con la megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquee o apnea ricreativa)

1. Le imbarcazioni impiegate per attività subacnea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300 m dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell’area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

2. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacnea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l’animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell’imbarcazione in caso di avvicinamento dell’esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell’esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l’allontanamento dall’imbarcazione.

4. L’osservazione dell’esemplare da parte di individui a pelo d’acqua, sopra l’acqua o sott’acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 m dall’animale.

5. I soggetti autorizzati all’organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, pro-

muovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti. ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 8, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

« g-bis) “megafauna marina”: mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine; »;

b) *all'articolo 14, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a 12.000. »;

c) *all'articolo 14, comma 4, sostituire le parole: « commi 2 e 3 » con le seguenti: « commi 2, 3 e 5-bis ».*

13.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquea o apnea ricreativa)

1. Ai fini della presente legge si intende per “megafauna marina”, mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

2. Le imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, devono mantenere una distanza di almeno 300 m dagli esemplari di megafauna marina e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

3. È fatto divieto alle imbarcazioni impiegate per attività subacquea ricreativa, apnea ricreativa e *snorkeling*, di:

a) utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini;

b) perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale;

c) modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'esemplare, salvo in caso di rischio di collisione;

d) toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

4. In caso di avvicinamento dell'esemplare o degli esemplari procedere con solo abbrivio, al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

5. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 m dall'animale.

6. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti. ».

13.0.3

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Avvistamenti ed interazioni tra megafauna marina da parte di imbarcazioni a supporto di attività subacquee o apnea ricreativa)

1. Ai fini della presente legge si intende per “megafauna marina”, mammiferi marini (cetacei e pinnipedi), elasmobranchi e tartarughe marine.

2. Al fine di ridurre la perturbazione della megafauna marina, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) definisce specifici codici di condotta volti a regolare, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici, il comportamento di imbarcazioni e soggetti coinvolti in avvistamenti ed interazioni con la megafauna medesima, individuando distanze da mantenere, strumenti di avvistamento, movimenti e velocità consentiti in caso di avvistamento o avvicinamento, modalità e distanze di osservazione.

3. I soggetti autorizzati all'organizzazione di escursioni subacquee devono informare i partecipanti sulle regole di condotta responsabile, promuovendo il rispetto della biodiversità marina e delle normative vigenti. ».

Art. 14.

14.1

SIGISMONDI, ROSA

Sopprimere il comma 5.

14.2

FAROLFI, TUBETTI

Al comma 7 sostituire le parole: « dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell’ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, » con le seguenti: « nel Comune ».

Art. 15.**15.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 3);*
 - b) sopprimere le lettere i), l), m) e n);*
 - c) alla lettera o) sopprimere il numero 2);*
 - d) sopprimere la lettera r).*
-

15.2

Rosso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso « 2-ter » con il seguente:

« 2-ter. Qualora la locazione di imbarcazioni e navi da diporto sia concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l’annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall’impresa di locazione e noleggio dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell’articolo 24-bis. In tal caso è ammesso l’uso commerciale dell’unità per determinati periodi dell’anno da specificare nell’annotazione di cui al comma 2. ».

15.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso « 2-ter. » con il seguente:

« 2-ter. Qualora la locazione di imbarcazioni e navi da diporto sia concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 24-bis. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2. ».

15.4

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso « 2-ter » con il seguente:

« 2-ter. Qualora la locazione di imbarcazioni e navi da diporto sia concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 24-bis. In tal caso è ammesso l'uso commerciale dell'unità per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2. ».

15.5

FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso « 2-ter. », primo periodo, dopo le parole: « esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio » inserire, in fine, le seguenti: « dopo che, a favore di questa, è stata trascritta la dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 24-bis ».

15.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso « 2-ter », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nei casi previsti dal presente comma, al sog-

getto privato le amministrazioni comunali rilasciano l'autorizzazione per la locazione di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 8 della legge del 1992 n. 21. ».

15.7

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso « 2-ter » aggiungere il seguente:

« 2-quater. Le Regioni possono istituire sistemi informativi integrati per la gestione delle procedure amministrative relative alla nautica da diporto, in coordinamento con il Sistema telematico del diporto nazionale. ».

15.8

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 2-ter » aggiungere il seguente:

« 2-quater. Le Regioni possono istituire sistemi informativi integrati per la gestione 4 delle procedure amministrative relative alla nautica da diporto, in coordinamento con il Sistema telematico del diporto nazionale. ».

15.9

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

« i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

“Art. 42-bis.

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e imbarcato, ai sensi dell'articolo 38, alle dipendenze del locatore, in qualità di comandante, dopo che sia stata resa e trascritta la

dichiarazione di armatore di cui all'articolo 2-ter, anche per un periodo di tempo determinato.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica.” ».

15.10

FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

« i) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

“Art. 42-bis.

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito di titolo professionale e imbarcato, ai sensi dell'articolo 38, alle dipendenze del locatario, in qualità di comandante, dopo che sia stata resa e trascritta la dichiarazione di armatore di cui all'articolo 2-ter, anche per un periodo di tempo determinato.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante.” ».

15.11

Rosso

Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso « Art. 42-bis » con il seguente:

« Art. 42-bis

(Locazione con prescrizione di comandante)

1. Il contratto di locazione può prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e imbarcato, ai sensi dell'articolo 38, alle dipendenze del locatore, in qualità di comandante, dopo che sia stata resa e trascritta la

dichiarazione di armatore di cui all'articolo 2-ter, anche per un periodo di tempo determinato.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica. ».

15.12

FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 42-bis », comma 1, dopo le parole: « Il contratto di locazione » inserire le seguenti: « stipulato a favore di una persona fisica » e dopo le parole: « comandata da soggetto » inserire la seguente: « terzo ».

15.13

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 42-bis », dopo le parole: « contratto di locazione » inserire le seguenti: « stipulato a favore di una persona fisica ».

15.14

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 42-bis », comma 1, dopo le parole: « munito di titolo professionale » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 36-bis e imbarcato, ai sensi dell'articolo 38, alle dipendenze del locatore, in qualità di comandante, dopo che sia stata resa e trascritta la dichiarazione di armatore di cui all'articolo 2-ter, anche per un periodo di tempo determinato.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica. ».

15.15

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 42-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « munito di titolo professionale » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 36-bis e imbarcato, ai sensi dell'articolo 38, alle dipendenze del locatore, in qualità di comandante, dopo che sia stata resa e trascritta la dichiarazione di armatore di cui all'articolo 2-ter, anche per un periodo di tempo determinato. »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

1-ter. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica. ».

15.16

FREGOLENT

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 42-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « di cui all'articolo 36-bis e imbarcato, ai sensi dell'articolo 38, alle dipendenze del locatore, in qualità di comandante, dopo che sia stata resa e trascritta la dichiarazione di armatore di cui all'articolo 2-ter, anche per un periodo di tempo determinato. »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.

1-ter. Il contratto di locazione di cui al comma 1 può essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica. ».

15.17

FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: « o per un itinerario concordato ».

15.18

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: « o per un itinerario concordato ».

15.19

ROSSO

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: « o per un itinerario concordato ».

15.20

FREGOLENT

Alla lettera l) sopprimere le parole: « o per un itinerario concordato ».

15.21

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

15.22

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1 sopprimere la lettera m).
_____**15.23**

ROSSO

Al comma 1 sopprimere la lettera m).
_____**15.24**

FREGOLENT

Al comma 1 sopprimere la lettera m).
_____**15.25**

FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, lettera m), capoverso « 1-bis. », sostituire le parole: « Nel caso di contratto a itinerario concordato » con le seguenti: « Nel caso di contratto a tempo ».
_____**15.0.1**

SIGISMONDI, ROSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Disposizioni in materia di informatizzazione delle procedure per le patenti nautiche e accesso all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche)*

1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

“c-bis) alle scuole nautiche e dei loro consorzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;

c-ter) ai centri di istruzione per la nautica, riconosciuti ai sensi dell'articolo 49-*octies* del medesimo decreto legislativo;

c-quater) alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

c-quinquies) ai medici accertatori.”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-*bis*. L'accesso all'Anagrafe nazionale ai soggetti di cui al comma 4, lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*), è limitato ai dati anagrafici del titolare della patente nautica e alla presenza di eventuali motivi ostativi per le pratiche da eseguire.”;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono informatizzati i procedimenti di ammissione all'esame, di svolgimento dell'esame e di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, nonché per quelle già in uso, quelli relativi ai procedimenti di rinnovo, sospensione e revoca e di duplicato.”.

2. Il rilascio della patente nautica rilasciata in formato digitale *standard* su supporto plastificato tipo *card* (formato ISO ID-1), conforme alle specifiche di sicurezza, durabilità e leggibilità già previste per le patenti di guida che regolano la circolazione stradale, secondo le medesime caratteristiche è progressivamente esteso anche alle patenti nautiche in formato cartaceo in corso di validità, in occasione del primo rinnovo, duplicato o aggiornamento successivi alla data di adozione del nuovo formato, stabilita con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In conformità ai principi previsti del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il sistema informatico cui al presente articolo si integra con il Portale dell'automobilista e con il sistema telematico centrale delle unità da diporto (SISTE), garantendo interoperabilità, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e operatori professionali.

4. È disposta l'acquisizione digitale di atti endoprocedimentali in fase istruttoria delle banche dati della pubblica amministrazione, ivi compreso il Servizio sistemi informativi interforze – S.S.I.I., di cui all'articolo 65 del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, con particolare riferimento agli ostativi psico-fisici e agli ostativi morali, di cui,

rispettivamente, agli articoli 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

5. La patente nautica è inserita tra i documenti caricabili sul Sistema IT- Wallet, di cui all'articolo 64-*quater* del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elaborano gli adempimenti previsti delle linee guida di cui al comma 3, primo periodo, del predetto articolo 64-*quater*.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. ».

15.0.2

ROSA, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Istituzione del Codice di operatore nautico)

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva della nautica da diporto e di migliorare la rilevazione statistica delle imprese operanti nel settore, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il Codice di operatore nautico.

2. Il Codice di operatore nautico è attribuito, su richiesta, alle imprese che concorrono alla manutenzione, al *refitting* e alla produzione della componentistica ovvero alla fornitura di beni o servizi destinati alla realizzazione e all'allestimento di unità da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Istituto nazionale di statistica, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione del Codice, anche ai fini del coordinamento con il sistema camerale.

4. La titolarità del Codice di operatore nautico favorisce l'accesso alle misure di sostegno e valorizzazione previste per la filiera della nautica da diporto. ».

15.0.3

ROSA, TUBETTI

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:***« Art. 15-bis.***(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509)*

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresi quelli relativi al rinnovo della concessione in scadenza, agli interventi in corso di concessione, di riqualificazione e adeguamento infrastrutturale e quelli finalizzati a garantire la competitività, la sostenibilità ambientale, la transizione ecologica e la sicurezza della navigazione”;

2) al comma 3, le parole da: “conducendo secondo principi” fino a: “legge 23 dicembre 1996, n. 647” sono sostituite dalle seguenti: “nei termini previsti dal presente procedimento che sono tutti perentori in quanto funzionali per garantire la celerità delle procedure”;

b) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

“Art. 3-bis.*(Interventi di riqualificazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto)*

1. Gli interventi in corso di concessione di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati dall'Autorità competente senza le formalità di cui all'articolo 4, previa approvazione della Conferenza dei Servizi. In tal caso, la durata della concessione deve essere rideterminata dall'Autorità concedente, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, per il periodo di tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti effettuati.”;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f-bis) la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Alla data della convocazione di cui al comma 2, la conferenza di servizi decide sulle istanze presentate in base ai pareri espressi dalle amministrazioni, rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura. Sono da considerare positivi i pareri non espressi o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto

della conferenza medesima. Su richiesta motivata del proponente la domanda si applicano in via residuale le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

d) all'articolo 6 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata mediante conferenza di servizi simultanea convocata entro il termine perentorio di 90 giorni dall'approvazione del progetto preliminare. Sono da considerarsi positivi i pareri non espressi o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.”.

Art. 15-ter.

(Estensione aliquota IVA agevolata a i servizi resi dalle strutture dedicate alla nautica da diporto qualificate come Marina Resort)

1. Tutte le prestazioni erogate a favore dei clienti da parte di tutte le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1997, n. 509, qualificate come Marina Resort di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».

15.0.4

ROSA, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Armonizzazione della disciplina dei “Marina Resort”)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 2, è inserito il seguente “2-bis. Per garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono linee guida e buone prassi in materia di Marina Resort, ai fini della classificazione e adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esau-

stivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze e delle segnalazioni relative all'avvio dell'attività." ».

15.0.5

FAROLFI, TUBETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Autorizzazione unica per l'accesso alle zone portuali per l'esercizio di attività economiche)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 16, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. L'autorizzazione rilasciata dallo Sportello unico amministrativo, ai sensi del comma 4, ha validità sull'intero territorio nazionale per due anni. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese che svolgono attività tecniche, di manutenzione o di assistenza a bordo di imbarcazioni o natanti e, in generale che non comportano movimentazione di merci o passeggeri né accesso ad aree a controllo doganale o di sicurezza. Al fine di garantire omogeneità territoriale, le amministrazioni statali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle autorizzazioni.” ».

15.0.6

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al comma 1-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, di cui al primo periodo, ecceda le risorse di-

sponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziare.» ».

15.0.7

GASPARRI, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Disposizioni speciali per la città di Venezia e la relativa area lagunare)

1. Negli ambiti del territorio del Comune di Venezia e dell'intero bacino lagunare di competenza della Città Metropolitana di Venezia, la disciplina relativa al diporto commerciale, all'esercizio dei servizi di trasporto non di linea e all'utilizzo dei natanti a fini economici continua e deve essere regolata dagli strumenti di pianificazione e coordinamento adottati dalla Città Metropolitana di Venezia, dal Comune di Venezia e dagli enti preposti alla salvaguardia della laguna, in coerenza con la normativa vigente in materia di tutela dell'equilibrio idraulico, ambientale e storico-artistico.

2. Le disposizioni applicative della presente legge sono coordinate ovvero tengono conto delle esigenze di sicurezza, protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale riconosciute dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni. ».

15.0.8

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 8)

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 8, è abrogato. ».

15.0.9

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Semplificazione e riordino disposizioni in materia di vigilanza, esecuzione di ispezioni e visite nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione amministrativa, competitività, razionalizzazione delle risorse e nell'ambito di quelle già disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il coordinamento, semplificazione ed il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di vigilanza, esecuzione di ispezioni e visite afferenti alla tutela della salute e sicurezza delle sistemazioni e dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, riguarderanno il coordinamento tra il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante “Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione”, il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” e la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante “Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali” ».

Art. 17.**17.1**

BASSO, IRTO, FINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 17.

(Passaggi di proprietà di beni mobili registrati)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,

n. 358,” sono aggiunte le seguenti: “nonché ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare, tutti soggetti”.

2. All’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le sessioni di esame si svolgono in due distinte prove autonome:

a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull’autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;

b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.

Le modalità e i programmi delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264. ».

17.2

SIGISMONDI, ROSA

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 17.

(Passaggi di proprietà di beni mobili registrati)

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,” sono aggiunte le seguenti: “nonché ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e

d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unità da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzietà ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare, tutti soggetti".

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264. ».

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sostituito dal seguente:

« 3. Le sessioni di esame si svolgono in due distinte prove autonome, secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;

b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato. ».

17.0.1

GASPARRI, ROSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Regime convenzionato per organismi tecnici)

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'accesso alle procedure di rilascio, rinnovo e convalida dei certificati di sicurezza delle unità adibite al trasporto merci e persone o adibite a nautica da lavoro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un regime convenzionato per gli organismi tecnici:

a) notificati ai sensi dell'articolo 10 del Codice della nautica da diporto;

b) ovvero affidati ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1998, n. 314, autorizzati a svolgere visite tecniche e a rilasciare certificazioni e attestazioni di sicurezza per le tali unità operanti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, RINA, Bureau Veritas e altri organismi riconosciuti.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina:

a) le attività tecniche e certificative svolte dagli organismi convenzionati prevedendo che siano effettuate secondo tariffe accessibili, trasparenti e calmierate, analoghe a quelle previste per le corrispondenti pratiche amministrative svolte presso Motorizzazione civile – settore navigazione/capitanerie di porto ed enti pubblici preposti assicurando equità e sostenibilità economica per gli armatori e gli operatori;

b) i certificati e le attestazioni di sicurezza rilasciati dagli organismi convenzionati producano effetti ai fini della sicurezza della navigazione e siano il solo oggetto della presa d'atto, della trascrizione e dell'aggiornamento da parte dell'autorità competente, secondo le rispettive attribuzioni di legge.

3. Restano ferme in capo agli enti pubblici preposti:

a) le attività di presa d'atto amministrativa delle certificazioni rilasciate dagli organismi convenzionati;

b) la trascrizione nei registri e nei documenti ufficiali;

c) ogni funzione di vigilanza, controllo e indirizzo, secondo la normativa vigente. ».

17.0.2

TUBETTI, FAROLFI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima)

1. Alla legge 4 aprile 1977, n. 135, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

“Art. 16-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, su proposta

delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima.” ».

17.0.3

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima)

1. Alla legge 4 aprile 1977, n. 135, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

“Art. 16-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attività di raccomandazione marittima.” ».

17.0.4

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

« Art. 17-bis.

(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in prossimità di grotte marine)

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate da

ISPRA, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ente gestore dell'AMP definisce, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale delle aree protette.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

Art. 17-ter.

(Condotta in caso di avvistamento di megafauna marina)

1. In caso di avvistamento di megafauna marina le imbarcazioni da diporto devono mantenere una distanza di almeno 300 m dagli esemplari e devono ridurre la velocità a un massimo di 5 nodi nell'area di avvistamento, in coerenza con le linee guida internazionali e le buone pratiche promosse da enti scientifici.

2. È fatto divieto alle imbarcazioni da diporto di: *a)* utilizzare strumenti di avvistamento aereo o sonar per localizzare e inseguire animali marini; *b)* perturbare intenzionalmente la megafauna marina, interrompere la rotta migratoria, circondare o inseguire l'animale; *c)* modificare bruscamente la rotta dell'imbarcazione in caso di avvicinamento dell'animale, salvo in caso di rischio di collisione; *d)* toccare, alimentare o nuotare con la megafauna marina.

3. In caso di avvicinamento dell'esemplare procedere con solo abbrivio al fine di permettere l'allontanamento dall'imbarcazione.

4. L'osservazione dell'esemplare da parte di individui a pelo d'acqua, sopra l'acqua o sott'acqua, deve avvenire a una distanza non inferiore i 100 m dall'animale.

5. I soggetti autorizzati alla navigazione nelle Aree Marine Protette devono informare gli utenti sulle regole di condotta responsabile in caso di interazione con fauna marina, promuovendo il rispetto della biodiversità e delle normative vigenti. ».

17.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

*(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
in prossimità di grotte marine)*

1. L'ingresso nelle grotte marine da parte di imbarcazioni da diporto è consentito esclusivamente con motori spenti.

2. È vietato l'ingresso nelle grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina. Tali grotte sono identificate da ISPRA, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In un'Area Marina Protetta, è competenza dell'Ente Gestore dell'AMP definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale.

3. Le attività subacquee ricreative all'interno delle grotte devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora. ».

17.0.6

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

*(Norme di sicurezza per la navigazione da diporto in
prossimità di grotte marine)*

1. Ispra, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, identifica:

a) le grotte marine in cui è consentito l'ingresso da parte di imbarcazioni da diporto esclusivamente a motori spenti;

b) le grotte marine che ospitano *habitat* sensibili, specie protette o che siano state identificate come zone di riproduzione o rifugio per la fauna marina, in cui è vietato l'ingresso;

c) le grotte nelle quali le attività subacquee ricreative devono essere svolte da un gruppo di massimo di tre persone alla volta, accompagnate da guide ambientali certificate, e nel rispetto delle distanze minime dalla fauna e dalla flora.

2. Nelle aree marine protette, è competenza dell'Ente Gestore definire, mediante regolamento, le modalità di accesso alle grotte marine e le eventuali deroghe per finalità scientifiche o di monitoraggio ambientale. ».

17.0.7

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Protezione delle praterie di Posidonia tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)*

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve recare danno alla conservazione dell'ambiente marino, né determinare la distruzione, alterazione o la degradazione di *habitat* di specie vegetali marine protette, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica.

2. È vietato l'ancoraggio delle imbarcazioni superiori ai 24 metri in zone corrispondenti alla presenza di *habitat* di specie vegetali marine protette nelle acque territoriali italiane. ».

17.0.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Protezione delle praterie di Posidonia tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)*

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve recare danno alla conservazione dell'ambiente marino, né determinare la distruzione, alterazione o la degradazione di *habitat* di specie vegetali marine protette, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica.

2. Si vieta l'ancoraggio in zone corrispondenti alla presenza di *habitat* di specie vegetali marine protette nelle acque territoriali italiane. ».

17.0.9

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Protezione delle praterie di Posidonia tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti)*

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve recare danno alla conservazione dell'ambiente marino, né determinare la distruzione, altera-

zione o la degradazione di *habitat* di specie vegetali marine protette, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica.

2. Si vieta l'ancoraggio in zone corrispondenti alla presenza di *habitat* di specie vegetali marine protette nelle acque territoriali italiane. ».

Art. 18.

18.1

BERGESIO, GERMANÀ, POTENTI, MINASI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 115:

1) al comma 1, alinea, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “quattro”;

2) dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis) apprendisti e tirocinanti addetti alla pesca costiera” »;

b) *al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

« 2-bis) dopo il sesto comma, è inserito il seguente: “I requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare degli apprendisti e dei tirocinanti addetti alla pesca costiera sono stabiliti dal regolamento.” »;

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a modificare le disposizioni del libro I, titolo VI, capo III, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di disciplinare la qualifica di apprendista e di tirocinante addetto alla pesca costiera ed i relativi requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare. ».

18.2

SIGISMONDI, TUBETTI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

18.3

GASPARRI, ROSSO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

« *d-bis*) all'articolo 133, al primo comma, dopo le parole: “i cittadini italiani” sono inserite le seguenti: “, di Stati membri dell’Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati,” ».

18.4

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

« *d-bis*) all'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “stipulati in località estera dove non sia autorità consolare” sono sostituite dalle seguenti: “stipulati ai sensi dell’articolo 328 del Codice della navigazione”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in via digitale.” ».

18.5

TUBETTI, FAROLFI

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: « entro il termine di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 » aggiungere le seguenti: « per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

18.6

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: « entro il termine di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 » *aggiungere le seguenti*: « per il quale si applica quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

18.7

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 169-bis », dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

« *g-bis*) i registri previsti dagli Annessi I, II, V e VI della Convenzione MARPOL del 2 novembre 1973;

g-ter) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) del 10 ottobre 2008;

g-quater) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004;

g-quinquies) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

g-sexies) i registri relativi all'uso di *scrubber* previsti dalla risoluzione IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

g-septies) gli altri registri previsti da risoluzioni IMO con carattere cogente. ».

18.8

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 169-bis », dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

« *g-bis*) i registri previsti dagli Annessi I, II, V e VI della Convenzione MARPOL del 2 novembre 1973;

g-ter) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) del 10 ottobre 2008;

g-quater) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004;

g-quinquies) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

g-sexies) i registri relativi all'uso di *scrubber* previsti dalla risoluzione IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

g-septies) gli altri registri previsti da risoluzioni IMO con carattere cogente. ».

18.9

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera i), capoverso « Art. 169-bis », dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

« g-bis) i registri previsti dagli Annessi I, II, V e VI della Convenzione MARPOL del 2 novembre 1973;

g-ter) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) del 10 ottobre 2008;

g-quater) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 13 febbraio 2004;

g-quinquies) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;

g-sexies) i registri relativi all'uso di *scrubber* previsti dalla risoluzione IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;

g-septies) gli altri registri previsti da risoluzioni IMO con carattere cogente. ».

18.10

ROSA, SIGISMONDI

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

« o-bis) all'articolo 318 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima è composto, anche per la qualifica di comandante, da marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o di altri di Stati membri dell'Unione europea, o dello Spazio economico europeo e della Svizzera, che siano in possesso di documenti che attestino l'abilitazione all'esercizio della na-

vigazione. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di tali lavoratori, da intendersi marittimi ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nulla osta al lavoro e si applica l'articolo 40, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. L'imbarco dei marittimi con qualifiche e mansioni che richiedono specializzazioni e titoli professionali avviene su autorizzazione dell'autorità marittima in forza di criteri, presupposti e procedure definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" ».

18.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

« o-bis) all'articolo 318 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima può essere composto, anche per la qualifica di comandante, da marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o di altri di Stati membri dell'Unione europea, o dello Spazio economico europeo e della Svizzera, che siano in possesso di documenti che attestino l'abilitazione all'esercizio della navigazione. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di tali lavoratori, da intendersi marittimi ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera h), non è richiesto il nulla osta al lavoro e si applica l'articolo 40, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. L'imbarco dei marittimi con qualifiche e mansioni che richiedono specializzazioni e titoli professionali avviene su autorizzazione dell'autorità marittima in forza di criteri, presupposti e procedure definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” ».

18.12

BERGESIO, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

« o-bis) all'articolo 318, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: “Al divieto di cui al precedente periodo può derogarsi nei casi previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'interno, che definisce i criteri per il

rilascio, da parte delle autorità marittime periferiche delegate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorizzazione all'imbarco di cittadini extracomunitari con la qualifica di comandante.” ».

18.13

GASPARRI, ROSSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quello operante nella navigazione marittima, nel primo comma dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, al punto 1) sono aggiunte infine le parole: “per quanto riguarda la vista, tale requisito è esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti da decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114” ».

18.14

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) ‘ispettore’: un dipendente delle autorità competenti di cui alle lettere a) e b) o di altri organismi riconosciuti autorizzati a svolgere le ispezioni dello Stato di bandiera ai fini della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC, 2006);”;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

“m-bis) ‘organismi riconosciuti’: organismi, autorizzati dallo Stato, in possesso delle capacità, delle competenze e dell'indipendenza sufficienti a svolgere ispezioni, a rilasciare certificati o entrambe le attività.”;

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: “L'autorità competente locale sottopone le navi ispezione secondo i seguenti criteri” sono sostituite

dalle seguenti: “Le navi sono sottoposte ad ispezione secondo i seguenti criteri”;

d) all’articolo 8, comma 2, le parole: “L’autorità competente locale rilascia” sono sostituite dalle seguenti: “L’autorità competente locale o gli organismi riconosciuti rilasciano”;

e) all’articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l’incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, informa immediatamente l’autorità competente locale che notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell’articolo 181 del codice della navigazione.” ».

18.15

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili” ».

18.0.1

FAROLFI, TUBETTI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di anticipi retributivi per il personale marittimo imbarcato su traffici internazionali)

All’articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui ai

commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili” ».

18.0.2

FAROLFI, TUBETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Modifica al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, in materia di organismi riconosciuti per le visite ispettive previste dalla Convenzione MLC, 2006)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante: “Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) ‘ispettore’: un dipendente delle autorità competenti di cui alle lettere a) e b) o di altri organismi riconosciuti autorizzati a svolgere le ispezioni dello Stato di bandiera ai fini della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (MLC, 2006)”;

2) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

“m-bis) ‘organismi riconosciuti’: organismi, autorizzati dallo Stato, in possesso delle capacità, delle competenze e dell'indipendenza sufficienti a svolgere ispezioni, a rilasciare certificati o entrambe le attività.”;

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: “L'autorità competente locale sottopone le navi ispezione secondo i seguenti criteri” sono sostituite dalle seguenti: “Le navi sono sottoposte ad ispezione secondo i seguenti criteri”;

c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: “l'autorità competente locale” sono aggiunte le seguenti: “o gli organismi riconosciuti rilasciano” e la parola “rilascia” è soppressa;

d) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'ispettore, nel caso in cui ha riscontrato condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentano un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, ovvero la presenza di altre carenze che costituiscono una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della convenzione, nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi previsti dalla normativa vigente, informa immediatamente l'autorità competente locale che notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.” ».

18.0.3

TUBETTI, FAROLFI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della navigazione)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: “ai contratti di lavoro domestico” sono aggiunte le seguenti: “ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della Navigazione”.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutate per l'anno 2026 pari a euro 150.000, per l'anno 2027 pari a euro 280.000, per l'anno 2028 pari a euro 410.000, per l'anno 2029 pari a euro 540.000, per l'anno 2030 pari a euro 670.000, per l'anno 2031 pari a euro 790.000, per l'anno 2032 pari a euro 910.000, per l'anno 2033 pari a euro 1.030.000, per l'anno 2034 pari a euro 1.140.000, per l'anno 2035 pari a euro 1.250.000, per l'anno 2036 pari a euro 1.350.000, per l'anno 2037 pari a euro 1.450.000, per l'anno 2038 pari a euro 1.540.000, per l'anno 2039 pari a euro 1.620.000, per l'anno 2040 pari a euro 1.700.000, per l'anno 2041 pari a euro 1.780.000, per l'anno 2042 pari a euro 1.840.000, per l'anno 2043 pari a euro 1.900.000, per l'anno 2044 pari a euro 1.950.000, per l'anno 2045 e successivi pari a euro 1.990.000, si provvede con conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

18.0.4

ROSA, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Licenza di pesca)*

1. Al fine di favorire la semplificazione della gestione dei rapporti fra utenze e Pubblica Amministrazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con uno o più decreti, dispone la completa dematerializzazione e digitalizzazione di ogni fase del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze di pesca e qualunque altro atto necessario allo svolgimento dell'attività di pesca e di acquacoltura. ».

18.0.5

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi)*

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata "Convenzione", come modificata dal Protocollo di modifica adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato "Protocollo". Resta ferma l'autorizzazione all'adesione al Protocollo di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 201.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori aventi diritto ad accedere al fondo di limitazione previsto dalla Convenzione, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere dei porti, dei bacini, delle vie navigabili e degli ausili alla navigazione sugli altri crediti menzionati ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione *erga omnes* della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili;

g) disciplinare, mediante richiamo nel Codice della Navigazione, l'estensione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi di cui alla Convenzione a tutte le fattispecie rette dalla legge italiana, ivi incluse le navi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), della Convenzione nonché le unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

h) disciplinare l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi ai crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri in conformità all'articolo 15, paragrafo 3-bis, della Convenzione, aggiunto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali che prevedono norme speciali e della normativa dell'Unione europea;

i) disciplinare l'inclusione, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del relativo Protocollo di modifica, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali di settore e della normativa speciale dell'Unione europea;

l) disciplinare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, formulando la relativa riserva, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del relativo Protocollo di modifica.

3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente relativa alla responsabilità in materia di crediti marittimi, previa ricognizione della disciplina contenuta nel codice della navigazione sulla limitazione del debito.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale i decreti di cui al primo periodo possono essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo o dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

18.0.6

SIGISMONDI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi)

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito de-

nominata “Convenzione”, come modificata dal Protocollo di modifica adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato “Protocollo”. Resta ferma l’autorizzazione all’adesione al Protocollo di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 201.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori aventi diritto ad accedere al fondo di limitazione previsto dalla Convenzione il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere dei porti, dei bacini, delle vie navigabili e degli ausili alla navigazione sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;

c) prevedere l’obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l’applicazione *erga omnes* della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall’articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un’istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell’ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l’indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l’abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili;

g) disciplinare, mediante richiamo nel Codice della Navigazione, l’estensione dell’ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi di cui alla Convenzione a tutte le fattispecie rette dalla legge italiana, ivi incluse le navi di cui

all'articolo 15, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*), della Convenzione nonché le unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

h) disciplinare l'applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi ai crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri in conformità all'articolo 15, paragrafo 3-*bis*, della Convenzione, aggiunto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali che prevedono norme speciali e della normativa dell'Unione europea;

i) disciplinare l'inclusione, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *a*), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali di settore e della normativa speciale dell'Unione europea;

l) disciplinare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, formulando la relativa riserva, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente relativa alla responsabilità in materia di crediti marittimi, previa ricognizione della disciplina contenuta nel codice della navigazione sulla limitazione del debito.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo o dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

18.0.7

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi)

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata "Convenzione", come modificata dal Protocollo di modifica adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato "Protocollo". Resta ferma l'autorizzazione all'adesione al Protocollo di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 201.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori aventi diritto ad accedere al fondo di limitazione previsto dalla Convenzione il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere dei porti, dei bacini, delle vie navigabili e degli ausili alla navigazione sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione *erga omnes* della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili;

g) disciplinare, mediante richiamo nel Codice della Navigazione, l'estensione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi di cui alla Convenzione a tutte le fattispecie rette dalla legge italiana, ivi incluse le navi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*), della Convenzione nonché le unità da diporto di cui al decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171;

h) disciplinare l'applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi ai crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri in conformità all'articolo 15, paragrafo 3-*bis*, della Convenzione, aggiunto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali che prevedono norme speciali e della normativa dell'Unione europea;

i) disciplinare l'inclusione, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *a*), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali di settore e della normativa speciale dell'Unione europea;

l) disciplinare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, formulando la relativa riserva, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente relativa alla responsabilità in materia di crediti marittimi, previa ricognizione della disciplina contenuta nel codice della navigazione sulla limitazione del debito.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo o dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

18.0.8

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi)

1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata "Convenzione", come modificata dal Protocollo di modifica adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato "Protocollo". Resta ferma l'autorizzazione all'adesione al Protocollo di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 201.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori aventi diritto ad accedere al fondo di limitazione previsto dalla Convenzione il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere dei porti, dei bacini, delle vie navigabili e degli ausili alla navigazione sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo 6;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione *erga omnes* della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di

revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili;

g) disciplinare, mediante richiamo nel Codice della Navigazione, l'estensione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi di cui alla Convenzione a tutte le fattispecie rette dalla legge italiana, ivi incluse le navi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, della Convenzione nonché le unità da diporto di cui al decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171;

h) disciplinare l'applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi ai crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri in conformità all'articolo 15, paragrafo 3-*bis*, della Convenzione, aggiunto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali che prevedono norme speciali e della normativa dell'Unione europea;

i) disciplinare l'inclusione, nell'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *a)*, della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo, facendo salva l'applicazione delle convenzioni internazionali di settore e della normativa speciale dell'Unione europea;

l) disciplinare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, formulando la relativa riserva, dei crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b)*, della Convenzione, come sostituito dall'articolo 7 del Protocollo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente relativa alla responsabilità in materia di crediti marittimi, pre-

via ricognizione della disciplina contenuta nel codice della navigazione sulla limitazione del debito.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo o dei decreti legislativi medesimi.

6. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

18.0.9

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente

« Art. 18-bis.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica nei seguenti casi:";

2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.";

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: “I collaudi e le ispezioni ordinarie” sono inserite le seguenti: “, da effettuarsi ogni 12 mesi, ai sensi della Regola 7 (ii) e 9 della Convenzione SOLAS del 1974 e dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono effettuati dagli organismi riconosciuti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge del 14 giugno 2011, n. 104.”;

e) il comma 5 è abrogato;

f) al comma 6, dopo le parole: “ordinarie e straordinarie” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2 e 4”;

g) il comma 7 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto dirigenziale, ove non provveda direttamente, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, alle ispezioni ed i controlli, nonché al rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, il rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.”;

b) all’articolo 5, comma 1, le seguenti parole: “fatto salvo quanto disposto dal comma 2,” sono soppresse;

c) articolo 5, il comma 2 è abrogato. ».

18.0.10

FREGOLENT

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

1. All’articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2:

1) all’alinea, le parole: “Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario” sono sostituite dalle se-

guenti: “Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica”;

2) alla lettera *a*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183”;

3) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

“*d-bis*) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità”;

c) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) al comma 4, dopo le parole: “I collaudi e le ispezioni ordinarie” sono inserite le seguenti: “, da effettuarsi ogni 12 mesi, ai sensi della Regola 7 (ii) e 9 della Convenzione SOLAS del 1974 e al DL 45/2000 articolo 7, comma 1, sono effettuati dagli organismi riconosciuti, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 della legge del 14 giugno 2011, n. 104.”;

e) al comma 6, dopo le parole: “ordinarie e straordinarie” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2 e 4”;

f) il comma 7 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto dirigenziale, ove non provveda direttamente, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, alle ispezioni ed i controlli, nonché al rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, il rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.”;

b) all’articolo 5, comma 1, le parole: “fatto salvo quanto disposto dal comma 2,” sono soppresse;

c) all’articolo 5, il comma 2 è abrogato. ».

Art. 19.

19.1

GASPARRI, ROSSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All’articolo 298 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto Presidente della Repubblica 15

febbraio 1952, n. 328 è aggiunto infine il seguente comma: “La navigazione effettuata in acque marittime è valida anche per il conseguimento dei titoli professionali inerenti la navigazione interna.” ».

19.2

SIGISMONDI, ROSA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, all'articolo 357, terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “stipulati in località estera dove non sia autorità consolare” sono sostituite dalle seguenti: “stipulati ai sensi dell'articolo 328 del Codice della navigazione”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in via digitale.” ».

19.0.1

FAROLFI, TUBETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Deroghe al decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. L'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati del presente decreto possono essere derogate, anche integralmente, con riferimento alle unità navali, nuove ed esistenti, adibite alla navigazione interna per vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri dell'Unione, costruite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.” ».

19.0.2

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Misure per il riordino della normativa in materia di vigilanza, tutela e sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi)*

1. Con uno o più decreti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, provvede, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, al riordino della normativa in materia di vigilanza, esecuzione di ispezioni e visite afferenti alla tutela della salute e sicurezza delle sistemazioni e dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, con particolare riferimento al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante “Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione”, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante “Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.” ».

19.0.3

TUBETTI, FAROLFI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione)*

1. Al fine di consentire una migliore organizzazione del lavoro a bordo delle imbarcazioni, il trasbordo di membri di equipaggio cui all'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, può essere effettuato anche in caso di movimentazione completa dell'equipaggio tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore. In tal caso ogni unità rimane regolarmente armata nel rispetto delle pertinenti norme del codice della navigazione. ».

19.0.4

Rosso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)*

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione. ».

19.0.5

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)*

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione. ».

19.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis codice della navigazione)*

1. Al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di pesca professionale, il trasbordo di membri di equipaggio cui al comma 1 del-

l'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è da intendersi come la movimentazione, anche totale, del personale imbarcato tra imbarcazioni diverse gestite dal medesimo armatore, ciascuna delle quali mantiene lo stato di unità regolarmente armata ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione. ».

19.0.7

FAROLFI, TUBETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 19-*bis*.

(Norme sanitarie per l'iscrizione delle matricole del personale navigante della navigazione interna)

1. Al decreto del Presidente Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, l'Allegato B è sostituito dal seguente:

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI			REQUISITI DA ACCERTARSI IN SEDE DI CONTROLLO	
Per i servizi di coperta		Per i servizi di macchina	Per i servizi di coperta	Per i servizi di macchina
Vista	14/10 complessivamente con correzione 5+4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti	14/10 complessivamente con correzione 5+4 purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie. Obbligo di lenti	10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti. Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale.	10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purché la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti. Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale.
Senso cromatico	Normale	Come per l'iscrizione nelle matricole.	Normale	Come per l'iscrizione nelle matricole
Udito	Percezione voce afona da 8 metri (da entrambi i lati)	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio

».

19.0.8

SIGISMONDI, ROSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Servizio di battellaggio)*

1. Al fine di garantire continuità operativa e regolare alcuni adempimenti relativi a servizi pubblici necessari per assicurare l'accesso al porto in condizioni di sicurezza con adeguata professionalità, il Comandante del porto può riservare il servizio di battellaggio ai barcaioli iscritti nell'apposito registro, previa apposita procedura concorsuale, se organizzati in specifiche strutture operative idonee a tal fine.

2. Ove, a seguito di istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Comandante del porto valuti funzionale alle sottese esigenze pubblicistiche una completa organizzazione ed erogazione unitaria del servizio di ormeggio integrato con quello di battellaggio, con ottimizzazione delle relative competenze professionali e dell'utilizzo dei mezzi nautici già presenti e disponibili in ambito portuale senza oneri aggiuntivi per l'utenza, la società cooperativa di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, può essere anche abilitata allo svolgimento del servizio di battellaggio. ».

Art. 20.**20.1**

SIGISMONDI, DE PRIAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:**« b) all'articolo 176:**1) il comma 1 è abrogato;**2) al comma 2:*

1) all'alinea, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

3) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

“*d-bis*) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità”;

3) il comma 3 è abrogato;

4) al comma 4, dopo le parole: “I collaudi e le ispezioni ordinarie” sono inserite le seguenti: “, da effettuarsi ogni 12 mesi, ai sensi della Regola 7 (ii) e 9 della Convenzione SOLAS del 1974 e al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, articolo 7, comma 1, sono effettuati dagli organismi riconosciuti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge del 14 giugno 2011, n. 104.”;

5) il comma 5 è abrogato;

6) al comma 6, dopo le parole: “ordinarie e straordinarie” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2 e 4”;

7) il comma 7 è abrogato »;

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« *a-bis*) all’articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-*bis*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto, ove non provveda direttamente, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, alle ispezioni ed i controlli, nonché al rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, il rilascio del certificato di sicurezza passeggeri.” »;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b*) all’articolo 5:

1) al comma 1 le parole: “fatto salvo quanto disposto dal comma 2” sono soppresse;

2) il comma 2 è soppresso. ».

20.2

IRTO

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b*) all’articolo 176:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2:

2.1) all'alinea, le parole: "Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica";

2.2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183";

2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità";

3) i commi 3 e 5 sono abrogati;

4) al comma 4, dopo le parole: "I collaudi e le ispezioni ordinarie" sono inserite le seguenti: ", da effettuarsi ogni 12 mesi, ai sensi della Regola 7 (ii) e 9 della Convenzione SOLAS del 1974 e al decreto-legge n. 45 del 2000, articolo 7, comma 1, sono effettuati dagli organismi riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge del 14 giugno 2011, n. 104.";

5) al comma 6, dopo le parole: "ordinarie e straordinarie" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2 e 4";

6) il comma 7 è abrogato. ».

Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto dirigenziale, ove non provveda direttamente, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, alle ispezioni ed i controlli, nonché al rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, il rilascio del certificato di sicurezza passeggeri." »;

– alla lettera b), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: « e sono soppresse le seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dal comma 2," »;

– alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) il comma 2 è abrogato; ».

20.0.1

SIGISMONDI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 20-bis.**

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione amministrativa, competitività, razionalizzazione delle risorse e nell'ambito di quelle già disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il coordinamento, semplificazione ed il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di vigilanza, esecuzione di ispezioni e visite afferenti alla tutela della salute e sicurezza delle sistemazioni e dell'ambiente di lavoro a bordo delle navi. ».

Art. 21.**21.1**

DE PRIAMO, FAROLFI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e il consolidamento strategico dell'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, per il progetto pilota della Piattaforma *Decision Support* che integra le tecnologie proprietarie di automazione di piattaforma, *Ship Management System* (SMS), manutenzione predittiva, ottimizzazione energetica e cybersicurezza. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: « regionale » con la seguente: « navalmeccanica ».

21.2

DE PRIAMO, FAROLFI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 498 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: “economico” sono inserite le seguenti: “navale e subacqueo,” ».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: « regionale » con la seguente: « navalmeccanica ».

21.3

DE PRIAMO, FAROLFI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. La lettera *r-ter*), del comma 7, dell’articolo 23, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo compreso il miglioramento dell’efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l’applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi, devono essere realizzati presso cantieri navali situati all’interno dell’Unione Europea. ».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: « regionale » con la seguente: « navalmeccanica ».

21.0.1

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

*Dopo l’articolo inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Avvisatori marittimi)*

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

“*b-bis*) ‘avvisatori marittimi’: persona fisica o giuridica che svolge il servizio di avvistamento navi e l’attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all’acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione

dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti”.

2. Gli avvisatori marittimi, di cui al comma 1 dell'articolo 48-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali e le attività qualitativamente connesse alle operazioni commerciali all'interno dei porti. Tali attività vengono svolte dagli avvisatori marittimi anche attraverso l'aggiornamento degli stati sosta nella piattaforma PMIS (*Port Management Information System*). Il servizio svolto dagli avvisatori marittimi è soggetto alla vigilanza e alla disciplina dall'autorità marittima e concorre all'innalzamento del gradiente della sicurezza del porto nonché alla tutela della sicurezza della navigazione. ».

21.0.2

BERGESIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di operazioni portuali)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

“4-*bis*. La nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.”;

b) all'articolo 18, comma 9, secondo periodo, le parole da “, e in tale caso” a “alla stessa riconducibili” sono soppresse ».

21.0.3

FAROLFI, TUBETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Sostegno alla cantieristica regionale)*

1. Le Regioni possono adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali regionali, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata. ».

21.0.4

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Sostegno alla cantieristica regionale)*

1. Le Regioni possono adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali regionali, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata. ».

21.0.5

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 21-bis.***(Sostegno alla cantieristica regionale)*

1. Le Regioni possono adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevo-

lazioni fiscali regionali, contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata. ».

Art. 22.

22.1

ROSA, SIGISMONDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « dei docenti » inserire le seguenti: « non residenti »;*

b) *al comma 2, dopo le parole: « criteri valutativi » inserire le seguenti: « e premiali ».*

22.2

ROSA, SIGISMONDI

Al comma 1, dopo le parole: « non devono derivare nuovi o maggiori oneri » inserire le seguenti: « fatta salva la possibilità per le Regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio ».

22.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: « non devono derivare nuovi o maggiori oneri » inserire le seguenti: « , fatta salva la possibilità per le Regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio ».

22.4

NICITA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di assicurare l'accesso ai servizi bancari della popolazione residente nelle isole minori, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione le banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottano, anche di concerto tra loro, apposite misure volte a garantire la continuità operativa delle agenzie e degli sportelli bancari esistenti nel territorio delle isole minori, nonché a ripristinare l'operatività delle filiali bancarie che abbiano cessato l'attività ovvero abbiano perso la propria autonomia operativa a seguito di processi di riorganizzazione o di accentramento delle funzioni, nei dodici mesi precedenti. ».

22.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

(Servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, dopo il comma 2-*quater* è aggiunto il seguente: “2-*quinquies*. In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse sono forniti dai distributori locali alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che tengono conto del particolare grado di vulnerabilità degli stessi clienti finali.” ».

22.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

(Servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato

interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, dopo il comma 2-*quater* è aggiunto il seguente:

“2-*quinqüies*. In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse sono forniti dai distributori locali alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che tengono conto del particolare grado di vulnerabilità degli stessi clienti finali.” ».

Art. 24.

24.1

PUCCIARELLI, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Nelle aree destinate alla cantieristica navale ricomprese all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica le installazioni temporanee e facilmente amovibili, prive di parti in muratura o di strutture stabilmente infisse al suolo, costituite da ponteggi, teloni, teli termoformati o analoghi sistemi di copertura e protezione, realizzate esclusivamente per consentire attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, allestimento o costruzione di imbarcazioni. Le installazioni di cui al presente comma sono destinate ad essere integralmente rimosse al termine delle lavorazioni e, comunque, al momento del varo delle imbarcazioni e sono equiparate, ai fini paesaggistici, alle opere temporanee di cui all'allegato A, punto A.17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e successive modificazioni.

1-*ter*. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'adeguamento dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e successive modificazioni, finalizzato all'inserimento, tra gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, le installazioni di cui al precedente comma. ».

24.0.1

SIGISMONDI, ROSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 24-bis.***(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. Il concessionario ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e le Stazioni Marittime Passeggeri, può essere il gestore dell'infrastruttura del *cold ironing*. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 non si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.”;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP propone all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, deve avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 03, comma 1, lettera f), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente autoconsumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-ter, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Le eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed i termini ivi previsti sono ridotti della metà. Sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." ».

Art. 25.**25.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « e della ricerca » aggiungere le seguenti: « e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale ».

25.2

FAROLFI, TUBETTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse include, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea. ».

25.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, monitoraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea. ».

25.4

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il riutilizzo delle piattaforme dismesse può includere, a titolo esemplificativo e non esclusivo, finalità di ricerca scientifica marina, moni-

toraggio ambientale, acquacoltura sostenibile, energia rinnovabile, turismo e pesca subacquea. ».

Art. 26.

26.1

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 2, dopo le parole: « enti pubblici di ricerca » inserire le seguenti: « nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio, ».

26.2

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: « enti pubblici di ricerca » inserire le seguenti: « , nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio, ».

26.3

SIGISMONDI, ROSA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ».

26.0.1

FAROLFI, TUBETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Competenze professionali in ambito oceanografico)

1. Nell'ambito delle attività di ricerca, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico marino, le amministrazioni competenti, anche con il supporto dei *Cluster Tecnologici Nazionali* di riferimento, valorizzano le

competenze professionali in ambito oceanografico, nel rispetto delle normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

26.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Competenze professionali in ambito oceanografico)

1. Nell'ambito delle attività di ricerca, monitoraggio e supporto tecnico-scientifico marino, le amministrazioni competenti, anche con il supporto dei *Cluster* Tecnologici Nazionali di riferimento, valorizzano le competenze professionali in ambito oceanografico, nel rispetto delle normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

26.0.3

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa, nei casi di affidamento da parte di enti pubblici di servizi di studi e ricerche nel settore della pesca e dell'acquacoltura gli istituti privati di ricerca, aventi forma cooperativa, in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono assimilati alle pubbliche amministrazioni. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. ».

26.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 26-bis.***(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa, nei casi di affidamento da parte di enti pubblici di servizi di studi e ricerche nel settore della pesca e dell'acquacoltura gli istituti privati di ricerca, aventi forma cooperativa, in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono assimilati alle pubbliche amministrazioni. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. ».

26.0.5

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 26-bis.***(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa, nei casi di affidamento da parte di enti pubblici di servizi di studi e ricerche nel settore della pesca e dell'acquacoltura gli istituti privati di ricerca, aventi forma cooperativa, in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono assimilati alle pubbliche amministrazioni. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. ».

26.0.6

CANTALAMESSA, MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 26-bis.***(Valorizzazione delle attività dell'Osservatorio
Euromediterraneo Mar Nero)*

1. All'articolo 1, il comma 976 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dai seguenti:

“976. Al fine di proseguire e rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di sviluppo sostenibile, economia del mare, cambiamenti climatici, economia circolare e tutela ambientale, con particolare riferimento ai settori agricoltura, caccia e pesca, rigenerazione urbana, contrasto ai cambiamenti climatici e sviluppo socio-economico locale, le attività dell'Osservatorio Mediterraneo Mar Nero, istituito dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la Lotta alla Povertà nel Mediterraneo-Mar Nero, sono sviluppate nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla protezione ambientale di cui l'Italia è parte. Gli interventi promossi dall'Osservatorio sono realizzati nel rispetto delle finalità e dei principi della legge 16 marzo 2001, n. 108, dell'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, e dell'articolo 23, comma 7, lettera p), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

976-bis. Al finanziamento delle attività dell'Osservatorio è attribuita una quota pari al 5 per cento dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, fino alla concorrenza di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026. L'attribuzione della quota di cui al primo periodo avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la riallocazione della predetta percentuale nell'ambito delle risorse già affluenti al capitolo relativo alla destinazione dei suddetti proventi.” ».

Art. 27.**27.1**

SIGISMONDI, ROSA

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* « 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 » *con le seguenti:* « 3 milioni di euro complessivi per gli anni 2026, 2027 e 2028 »;

2) *all'ultimo periodo, dopo le parole: « nel medesimo periodo » aggiungere le seguenti: « e per i 24 mesi successivi »;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 500.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 1 milione di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 500.000 euro per l'anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

27.2

BERGESIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: « avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorità marittima e che, nel medesimo periodo l'imbarco ».

27.0.1

ROSSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 27-bis.

(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)

1. In caso di primo imbarco su unità da pesca professionale di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi fino al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.

2. All'onere derivante dal presente articolo, entro il limite annuale di 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

27.0.2

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 27-bis.***(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)*

1. In caso di primo imbarco su unità da pesca professionale di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi fino al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia. ».

27.0.3

Rosso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 27-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e modifiche al codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)*

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" – è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

2. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite esclusivamente alla pesca marittima nel Mar Mediterraneo, evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatto salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'articolo 318, comma 3,

del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: “tranne che per la qualifica di comandante”. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ».

27.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e modifiche al codice della navigazione)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

2. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite esclusivamente alla pesca marittima nel Mar Mediterraneo, evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l’inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all’articolo 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: “tranne che per la qualifica di comandante”. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ».

27.0.5

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 27-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e modifiche al codice della navigazione)*

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.

2. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite esclusivamente alla pesca marittima nel Mar Mediterraneo, evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono soppresse le seguenti parole: “*tranne che per la qualifica di comandante*”. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. ».

27.0.6

Rosso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 27-bis.***(Licenze di pesca)*

1. Al fine di favorire la semplificazione della gestione dei rapporti fra utenze e Pubblica Amministrazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con uno o più decreti, dispone la completa dematerializzazione e digitalizzazione di ogni fase del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze di pesca e qualunque altro atto necessario allo svolgimento dell'attività di pesca e di acquacoltura.

2. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“1-*bis*. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

1-*ter*. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

1-*quater*. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa durante il periodo di efficacia della licenza”.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-*ter* all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.

4. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 17. ».

27.0.7

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Licenze di pesca)

1. Al fine di favorire la semplificazione della gestione dei rapporti fra utenze e pubblica amministrazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con uno o più decreti dispone la completa dematerializzazione e digitalizzazione di ogni fase del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze di pesca e qualunque altro atto necessario allo svolgimento dell'attività di pesca e di acquacoltura.

2. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note: “1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa durante il periodo di efficacia della licenza”.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.

4. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia

dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

27.0.8

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Registro delle imprese di pesca)

1. Il registro delle imprese di pesca di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, contenente Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, è soppresso. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il requisito dell'iscrizione nel suddetto registro è soddisfatto mediante il registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile e dall'articolo 8, legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Al fine di assicurare un'efficace azione amministrativa di semplificazione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzato ad adottare uno o più decreti ministeriali per consentire l'integrazione del registro delle imprese con le informazioni necessarie alla corretta gestione del settore della pesca. ».

27.0.9

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Registro delle imprese di pesca)

1. Il registro delle imprese di pesca di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, con-

tenente Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, è soppresso. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito dell'iscrizione nel suddetto registro è soddisfatto mediante il registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile e dall'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Al fine di assicurare un'efficace azione amministrativa di semplificazione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzato ad adottare uno o più decreti ministeriali per consentire l'integrazione del registro delle imprese con le informazioni necessarie alla corretta gestione del settore della pesca. ».

Art. 28.

28.1

Rosso

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 28.

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
per il settore della pesca)*

1. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è riconosciuto ai lavoratori individuati dal comma 4 del medesimo articolo, tenuto conto della disciplina specifica del contratto di arruolamento e delle sue modalità di interruzione o sospensione, anche in deroga ai requisiti e alle causali tipiche previste per il settore agricolo, al fine di garantire la copertura in caso di eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, ivi compresi i periodi di arresto temporaneo obbligatorio.

2. Possono accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dell'anzianità minima lavorativa prevista dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche se maturata con datori diversi o su più imbarcazioni gestite dallo stesso armatore.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le specifiche causali di intervento dell'integrazione salariale a

beneficio dei lavoratori della pesca, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

4. Il comitato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Per effetto dell'entrata in vigore della presente disposizione le imprese di pesca ed i relativi equipaggi cessano di essere iscritti al fondo di cui all'articolo 29, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, venendo meno la relativa contribuzione.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

28.2

BERGESIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 28.

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
per il settore della pesca)*

1. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è riconosciuto ai lavoratori di cui al comma 4 del medesimo articolo, tenuto conto della disciplina specifica del contratto di arruolamento e delle sue modalità di interruzione o sospensione, anche in deroga ai requisiti e alle causali tipiche previste per il settore agricolo, al fine di garantire la copertura in caso di eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, ivi compresi i periodi di arresto temporaneo obbligatorio.

2. Possono accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dell'anzianità minima lavorativa prevista dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche se maturata con datori diversi o su più imbarcazioni gestite dallo stesso armatore.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio

dei lavoratori della pesca, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

4. Il comitato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Per effetto dell'entrata in vigore della presente disposizione le imprese di pesca ed i relativi equipaggi cessano di essere iscritti al fondo di cui all'articolo 29, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non versano i relativi contributi.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

28.3

ROSA, SIGISMONDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 28.

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
per il settore della pesca)*

1. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è riconosciuto ai lavoratori individuati dal comma 4 del medesimo articolo, tenuto conto della disciplina specifica del contratto di arruolamento e delle sue modalità di interruzione o sospensione, anche in deroga ai requisiti e alle causali tipiche previste per il settore agricolo, al fine di garantire la copertura in caso di eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, ivi compresi i periodi di arresto temporaneo obbligatorio.

2. Possono accedere al trattamento di integrazione salariale i lavoratori di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dell'anzianità minima lavorativa prevista dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche se maturata con datori diversi o su più imbarcazioni gestite dallo stesso armatore.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le specifiche causali di intervento dell'integrazione salariale a

beneficio dei lavoratori della pesca, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

4. Il comitato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Per effetto dell'entrata in vigore della presente disposizione le imprese di pesca ed i relativi equipaggi cessano di essere iscritti al fondo di cui all'articolo 29, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, venendo meno la relativa contribuzione.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

28.4

ROSA, SIGISMONDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 4, della legge 8 agosto 1972, n. 457, sono soppresse le parole: “per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio” ».

28.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 4, della legge 8 agosto 1972, n. 457, sono soppresse le parole: “per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio” ».

28.0.1

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 28-bis.***(Contributi per la formazione iniziale del personale marittimo)*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

“Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, di cui al primo periodo, ecceda le risorse disponibili per l'annualità di riferimento, il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti delle risorse stanziato.”;

b) al terzo periodo, le parole: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono soppresse. ».

28.0.2

BERGESIO, POTENTI, MINASI, GERMANÀ

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 28-bis.***(Disposizioni in materia di concessioni di acquacoltura e mitilicoltura)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

“18-*bis*. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le relative norme di attuazione, il termine di durata delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate all'acquacoltura e alla mitilicoltura è prorogato sino al 31 dicembre 2033.” ».

28.0.3

SIGISMONDI, ROSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 28-bis.***(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera *d-ter*) è inserita la seguente:

“*d-quater*) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione;”;

b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.”.

2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato.

3. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera *d-quater*) dell'articolo 3, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo. ».

28.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 28-bis.***(Pianificazione dello spazio marittimo e Aree Destinate all'Acquacoltura)*

1. Al fine di dare piena attuazione alla Direttiva 2014/89/UE e di assicurare una gestione sostenibile e integrata delle attività marittime,

nello sviluppo della pianificazione dello spazio marittimo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con le Regioni costiere, provvede a:

a) individuare, sulla base della metodologia definita dall'ISPRA, le Aree destinate all'Acquacoltura (AZA), quali zone prioritarie e preferenziali per lo sviluppo dell'acquacoltura marina;

b) assicurare che le AZA siano integrate nei Piani di gestione dello spazio marittimo quali componenti strutturali e non meramente eventuali del processo di pianificazione;

c) garantire che l'individuazione delle AZA avvenga tenendo conto della capacità portante degli ecosistemi, della qualità delle acque, dei criteri di compatibilità ambientale e delle esigenze di tutela dei siti della rete Natura 2000. Le Regioni, nell'esercizio delle funzioni di rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura, privilegiano i siti ricadenti nelle AZA di cui al comma 1, assicurando coerenza tra la pianificazione e il regime concessorio.

2. Ai fini del presente articolo, ISPRA supporta le amministrazioni competenti mediante:

a) la definizione di linee guida tecniche per l'aggiornamento periodico delle AZA;

b) la raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati ambientali e oceanografici necessari;

c) il monitoraggio degli impatti ambientali delle attività acquicole nelle AZA.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un Piano nazionale per le AZA, contenente:

a) la mappatura nazionale delle aree idonee;

b) criteri uniformi per l'inserimento nei piani regionali delle coste;

c) misure per il coordinamento tra gli usi concorrenti del mare e per la prevenzione dei conflitti tra attività.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

28.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 28-bis.***(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)*

1. In caso di primo imbarco su unità da pesca professionale di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui all'articolo 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi fino al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.

2. All'onere derivante dal presente articolo, entro il limite annuale di un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente alla rubrica del Capo VI, dopo la parola: « CULTURALE, » inserire le seguenti: « DI LAVORO, ».

Art. 29.**29.0.1**

FAZZONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 29-bis.***(Coordinamento con la normativa europea)*

1. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a proporre in sede europea un riesame della definizione di "giornata di pesca" contenuta nelle normative comunitarie, introducendo criteri di flessibilità territoriale coerenti con le peculiarità operative dei bacini mediterranei.

2. A tal fine, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove un tavolo tecnico permanente con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le autorità marittime. ».

29.0.2

FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 29-bis.

(Istituzione della giornata di pesca nazionale)

1. È istituita la giornata di pesca nazionale, intesa come l'arco-temporale effettivamente impiegato dai pescatori per lo svolgimento delle attività di pesca, comprensivo:

- a) delle operazioni di uscita e rientro dal porto;
- b) del tempo di navigazione fino al luogo di pesca;
- c) delle operazioni di calata, sforzo e recupero delle reti o degli attrezzi;
- d) delle attività di selezione, stivaggio e conservazione del pescato.

2. La giornata di pesca nazionale si distingue in due tipologie operative:

- a) giornata corta, della durata massima di 14 ore complessive;
- b) giornata lunga, della durata massima di 18 ore, seguite da un periodo minimo obbligatorio di 48 ore di riposo.

3. Ai fini della misurazione oggettiva dell'attività di pesca, la giornata di pesca nazionale è integrata da un sistema di rilevazione automatica dello sforzo di pesca, basato sull'utilizzo di tecnologie digitali di bordo, sensori intelligenti installati sugli argani e sugli attrezzi da pesca, nonché sistemi di tracciamento elettronico certificati.

4. Lo sforzo di pesca è definito come il numero e la durata delle operazioni di calata e salpata degli attrezzi, rilevate automaticamente dai sistemi di bordo, integrate con i dati del registro elettronico di pesca e con le informazioni georeferenziate relative alle aree operative.

5. Le informazioni raccolte costituiscono parametro tecnico per la determinazione dell'intensità dell'attività di pesca, per la tutela dei lavoratori e per la definizione delle misure di gestione dello sforzo, in coerenza con i piani pluriennali dell'Unione europea e con il Piano di gestione WestMed. ».

29.0.3

FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 29-bis.

(Istituzione di un fondo nazionale di compensazione per i periodi di fermo non biologico)

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Fondo nazionale per la compensazione economica dei periodi di fermo dell'attività di pesca, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo è destinato a ristorare, in modo proporzionale, le imprese di pesca e i lavoratori imbarcati nei periodi di fermo resi obbligatori da superamento dei limiti orari di attività settimanale o mensile previsti dalla presente legge, oltre ai periodi di fermo biologico già disciplinati dalle normative vigenti.

3. Il rimborso è riconosciuto:

a) alle imprese armatrici, per i costi fissi sostenuti durante il fermo (manutenzione, ormeggio, carburante residuo, ammortamenti);

b) agli equipaggi e ai lavoratori imbarcati, sotto forma di indennità giornaliera compensativa.

4. L'importo dell'indennità è determinato annualmente con decreto ministeriale, tenendo conto:

a) del tipo di imbarcazione;

b) dell'area di pesca;

c) della durata del fermo operativo.

5. Il Fondo è finanziato mediante:

a) una quota annuale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA);

b) risorse nazionali già destinate a misure di sostegno del reddito nel comparto marittimo;

c) eventuali ulteriori stanziamenti derivanti da leggi di bilancio o fondi straordinari.

6. Le modalità di accesso, rendicontazione e controllo dei rimborsi sono definite con decreto attuativo del Ministro competente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».

29.0.4

FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 29-bis.

(Sicurezza e tutela dei lavoratori)

1. La definizione della giornata di pesca nazionale mira a migliorare le condizioni di sicurezza e di riposo degli operatori, tenendo conto dell'intensità fisica e dei rischi correlati all'ambiente marittimo.

2. I contratti collettivi del settore pesca si adeguano al presente impianto normativo, in modo da assicurare la coerenza tra durata delle prestazioni, riposi obbligatori e retribuzione.

3. Sono fatte salve le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro marittimo. ».

29.0.5

FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 29-bis.

(Strutturazione della settimana lavorativa)

1. Ai fini della programmazione dell'attività lavorativa, la settimana di pesca può essere organizzata come segue:

a) fino a cinque giornate corte, per un massimo di 70 ore settimanali;

b) in alternativa, fino a quattro giornate lunghe, per un massimo di 72 ore settimanali, fermo restando l'obbligo del periodo di riposo successivo.

2. Resta ferma la sospensione obbligatoria dell'attività nei periodi di fermo biologico, come previsto dalla normativa vigente e dalle direttive ministeriali. ».

29.0.6

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 29-bis.

(Certificazioni di sicurezza e collaudi delle unità destinate al servizio esclusivo degli impianti da acquacoltura e delle flottiglie di pesca)

1. Allo scopo di semplificare le attività di pesca, adeguandole allo sviluppo di sistemi di cattura e alla crescita del settore dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1981, n. 435, al punto 26) delle denominazioni sono aggiunte infine le seguenti parole: “, nonché la nave al servizio di impianti da pesca o di una flottiglia di pesca, come individuata ai sensi dei numeri 5) e 6) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639”.

2. Le certificazioni di sicurezza e i collaudi per le unità abilitate alla 5^a e 6^a categoria del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono equiparate a quelle vigenti per il naviglio di pesca di stazza corrispondente, come abilitato ai sensi dell'articolo 408 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. ».

29.0.7

Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e zone di rispetto degli impianti di acquacoltura e maricoltura)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'integrità delle strutture produttive destinate all'acquacoltura e alla maricoltura, è riaffermata l'esclusiva competenza dell'Autorità marittima territorialmente competente nel determinare, con propria ordinanza, le zone di rispetto e i limiti di navigabilità in prossimità dei suddetti impianti.

2. Nella determinazione delle zone di rispetto di cui al comma 1, l'Autorità marittima fissa una distanza minima di sicurezza dal perimetro esterno dell'impianto, come delimitato dai segnali marittimi obbligatori. Tale distanza, fatte salve motivate esigenze di sicurezza o di pubblica utilità, non può in ogni caso essere inferiore a 200 metri.

3. L'ampiezza della zona di rispetto oltre il limite minimo di cui al comma 2 è stabilita dall'Autorità marittima tenendo conto delle specifiche caratteristiche del sito, della profondità delle acque, della tipologia di impianto (galleggiante, sommerso o offshore) e dell'ingombro dei sistemi di ormeggio e ancoraggio, al fine di prevenire sinistri marittimi e danni alle strutture.

4. All'interno delle zone di rispetto come delimitate dall'ordinanza dell'Autorità marittima, è fatto divieto di navigazione, ancoraggio e pesca con qualsiasi attrezzo a tutte le unità non espressamente autorizzate dall'ente concessionario o dall'autorità medesima.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e delle correlate ordinanze dell'Autorità marittima è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1164 del codice della navigazione (Inosservanza di norme sulla polizia dei porti o degli aeroporti);

b) qualora dalla violazione derivi un pericolo per la sicurezza della navigazione o danni alle strutture, si applicano le fattispecie di cui agli articoli 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) e 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà demaniale) del Codice della Navigazione, fermo restando il risarcimento del danno civile in favore del soggetto concessionario. ».

29.0.8

FAROLFI, ROSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e zone di rispetto degli impianti di acquacoltura e maricoltura)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'integrità delle strutture produttive destinate all'acquacoltura e alla maricoltura, è riaffermata l'esclusiva competenza dell'Autorità marittima territorialmente competente nel determinare, con propria ordinanza, le zone di rispetto e i limiti di navigabilità in prossimità dei suddetti impianti.

2. Nella determinazione delle zone di rispetto di cui al comma 1, l'Autorità marittima fissa una distanza minima di sicurezza dal perimetro esterno dell'impianto, come delimitato dai segnali marittimi obbligatori.

Tale distanza, fatte salve motivate esigenze di sicurezza o di pubblica utilità, non può in ogni caso essere inferiore a 200 metri.

3. L'ampiezza della zona di rispetto oltre il limite minimo di cui al comma 2 è stabilita dall'Autorità marittima tenendo conto delle specifiche caratteristiche del sito, della profondità delle acque, della tipologia di impianto (galleggiante, sommerso o offshore) e dell'ingombro dei sistemi di ormeggio e ancoraggio, al fine di prevenire sinistri marittimi e danni alle strutture.

4. All'interno delle zone di rispetto come delimitate dall'ordinanza dell'Autorità marittima, è fatto divieto di navigazione, ancoraggio e pesca con qualsiasi attrezzo a tutte le unità non espressamente autorizzate dall'ente concessionario o dall'autorità medesima.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e delle correlate ordinanze dell'Autorità marittima è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1164 del codice della navigazione (Inosservanza di norme sulla polizia dei porti o degli aeroporti);

b) qualora dalla violazione derivi un pericolo per la sicurezza della navigazione o danni alle strutture, si applicano le fattispecie di cui agli articoli 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) e 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà demaniale) del Codice della Navigazione, fermo restando il risarcimento del danno civile in favore del soggetto concessionario. ».

Art. 30.

30.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 sopprimere le parole da: « e sono aggiunte » fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Modifiche alla rappresentanza nelle commissioni di riserva delle aree marine protette ».

30.2

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sostituire le parole da: « e sono aggiunte » fino alla fine del comma con le seguenti: « e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La commissione di riserva, in materia di definizione e implementazione delle misure di gestione delle attività antropiche, identificazione di fonti di finanziamento e coinvolgimento della comunità locale, coopera con il Tavolo di Cogestione, strumento partecipativo e consultivo, nominato dall’ente gestore dell’area marina protetta, presieduto dal Presidente o suo delegato, e composto da: il direttore dell’area marina protetta; un rappresentante per ogni comune in cui ricade l’area marina protetta; un rappresentante delle associazioni di categoria della pesca professionale; un rappresentante delle cooperative dei pescatori professionali e un rappresentante delle associazioni di pesca ricreativa, operanti nell’area marina protetta; due rappresentanti di altri settori economici nominati dal direttore dell’area marina; un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute con comprovata esperienza nel settore della conservazione degli ecosistemi marini; un rappresentante degli enti di ricerca che operano nell’area con comprovata esperienza nel settore della pesca e della conservazione degli ecosistemi marini; un rappresentante dei soggetti con funzioni di sorveglianza dell’area marina protetta.” ».

30.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sostituire le parole: « nonché da un esperto designato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un esperto designato dal Ministero dell’università e della ricerca », con le seguenti: « nonché da un esperto designato dalle Associazioni della pesca professionale maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da un esperto designato dal Ministero dell’università e della ricerca ».

30.4

TUBETTI, FAROLFI

Al comma 1, dopo le parole: « delle imprese della pesca professionale » inserire le seguenti: « e dalle Associazioni nazionali della Pesca sportivo-ricreativa ».

30.5

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché delle Associazioni nazionali della Pesca sportivo-ricreativa maggiormente ».

30.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 30-bis.

(Valorizzazione del patrimonio marittimo regionale)

1. Le Regioni possono promuovere progetti integrati di valorizzazione del patrimonio marittimo, culturale e ambientale, anche attraverso la costituzione di distretti turistici economici marittimi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

30.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Nel Capo VII, all'articolo 31 premettere il seguente:

« Art. 30-bis.

(Valorizzazione del patrimonio marittimo regionale)

1. Le Regioni possono promuovere progetti integrati di valorizzazione del patrimonio marittimo, culturale e ambientale, anche attraverso la costituzione di distretti turistici economici marittimi. Tali progetti possono beneficiare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei fondi strutturali europei, nel rispetto della programmazione regionale. ».

Art. 31.**31.0.1**

SIGISMONDI, ROSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 31-bis.***(Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le parole: “i diritti sovrani” sono sostituite dalle seguenti: “i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti” ».

31.0.2

SIGISMONDI, ROSA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 31-bis.***(Rafforzamento dell'organico dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)*

1. La dotazione organica dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge o se successivo dal 1° luglio 2026, è incrementata di trentasette unità di personale di cui ventitré di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e quattordici di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.992.886 euro per l'anno 2026, 3.985.771 euro per l'anno 2027 e 3.838.242 euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 119

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

Martedì 3 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 219

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,20

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE –
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E
DEL MADE IN ITALY, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 367 (SCHEMA DI DE-
CRETO LEGISLATIVO – PROTEZIONE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRO-
DOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 220

Presidenza del Vice Presidente
BERGESIO

Orario: dalle ore 12,25 alle ore 13,20

*AUDIZIONI, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI CNA, CASARTIGIANI
E CONFARTIGIANATO IMPRESE, DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE,
DI FEDERDISTRIBUZIONE E DI CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA,
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 368 (SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI)*

Plenaria**275^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Bayer Italia S.p.A., il dottor Patrick Gerlich e il dottor Matteo Colombo, rispettivamente amministratore delegato e direttore marketing di Bayer Crop Science Italia e Grecia, accompagnati dal dottor Paolo Giannelli, responsabile public affairs & sustainability di Bayer Crop Science, e dal dottor Stefano Marras, responsabile delle relazioni istituzionali corporate, per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura, il dottor Lorenzo Furlan, direttore innovazione e sperimentazione, nonché, per Slow Food Italia, la dottoressa Barbara Nappini, presidente, accompagnata dal dottor Massimo Borrelli, responsabile delle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(562-B) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore DE CARLO (*FdI*), ricordando che il disegno di legge in titolo è volto a promuovere i cammini come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici. Dopo aver precisato che il testo è stato approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, rammenta che in prima lettura la 9^a Commissione ha espresso un parere favorevole.

Quanto alle modifiche per le parti di interesse, segnala che all'articolo 2 sono stati modificati i commi 5 e 7 relativi, il primo, alle spese di funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia istituita presso il Ministero del turismo, che decorrono peraltro dal 2028 e non più dal 2027 e, il secondo, agli oneri connessi all'intero articolo, per i quali è stata aggiornata la decorrenza, analogamente per ciò che concerne l'articolo 7,

comma 2, sulle campagne di promozione dei cammini. Conseguentemente, è stato emendato l'articolo 8, che reca le disposizioni finanziarie, aggiornando gli importi, le annualità e le fonti di copertura.

Puntualizza infine che una ulteriore modifica attiene all'articolo 3, comma 2, in cui sono stati specificati i compiti della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia circa la definizione degli *standard* di qualità dei cammini, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI. Inoltre, in base al comma 3, tra i componenti della citata cabina di regia figura anche un membro della segreteria tecnica istituita presso il Ministero del turismo.

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente relatore.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

(1695) Deputato MOLLICONE e altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena », approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce la relatrice FALLUCCHI (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali attraverso la partecipazione di soggetti privati, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Dopo aver osservato che il provvedimento si compone di sei articoli relativi a diversi aspetti della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, illustra l'articolo 1, che enuncia i principi e le finalità della legge.

L'articolo 2 – prosegue la relatrice – introduce nel codice dei beni culturali due nuovi articoli: l'articolo 121-*bis* che istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, con il compito di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale; l'articolo 121-*ter* che istituisce, in un'apposita sezione dell'Anagrafe, l'Albo

digitale della sussidiarietà orizzontale, con lo scopo di censire i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali pubblici.

Dà poi conto dell'articolo 3, secondo cui il Ministro della cultura, previa intesa in Conferenza unificata, sulla base delle rilevazioni dell'Anagrafe e con il coinvolgimento dei soggetti iscritti nell'Albo, definisce la strategia nazionale « Italia in scena » secondo i seguenti criteri: garanzia dell'accessibilità e fruizione degli istituti e luoghi della cultura, con priorità per aree interne, comuni montani e piccoli borghi, anche mediante spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche; promozione della partecipazione privata attraverso nuove forme di gestione, inclusi partenariati pubblico-privato e forme speciali previste dal codice del terzo settore e dal codice dei contratti pubblici; previsione di interventi correttivi in caso di verifica con esito non congruo; realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, anche digitale; definizione di nuove linee di promozione dei beni culturali privati, senza oneri per i proprietari.

Sottolinea altresì che l'articolo 4 apporta ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte, nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale. In dettaglio, il comma 1 novella l'articolo 21 del codice, eliminando l'obbligo di autorizzazione ministeriale per lo spostamento (anche temporaneo) dei beni culturali mobili, mantenendo comunque l'obbligo di denuncia preventiva al soprintendente. Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 48 del codice, prevedendo che l'autorizzazione per prestiti sia rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta e attribuendo all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il compito di garantire trasparenza e sostenibilità del mercato assicurativo per le polizze sui beni in prestito. Il comma 3 modifica l'articolo 65 del codice, stabilendo che la validità delle dichiarazioni relative ai beni che non richiedono autorizzazione per l'esportazione sia pari alla durata quinquennale dell'attestato di libera circolazione. Il comma 4 novella l'articolo 68 del codice, consentendo il ritiro della denuncia prima della notificazione dell'attestato o del diniego. Il comma 5 dispone che, per opere di autori stranieri, l'attestato di libera circolazione non può essere negato se non è accertata la specifica attinenza alla storia della cultura in Italia. Il comma 6 modifica l'articolo 72 del codice, estendendo il rilascio del certificato di spedizione/importazione a tutte le categorie di beni di cui all'articolo 65. Il comma 7 prevede l'adozione di un decreto per definire criteri, limiti e importi per compensi, gettoni e rimborsi dei componenti dei consigli di amministrazione degli uffici dotati di autonomia speciale.

Fa presente altresì che l'articolo 5 interviene sull'articolo 65 del codice dei beni culturali introducendo una differenziazione tra beni artistici e beni librari ai fini dell'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio nazionale, che impatta sul mercato dell'arte. La lettera a) eleva da 13.500 a 50.000 euro la soglia di valore al di sopra della quale i beni culturali (opere di autore non più vivente con esecuzione oltre settant'anni) sono soggetti ad autorizzazione all'esportazione, esclusi reperti archeologici,

smembramenti di monumenti, incunaboli e manoscritti. Introduce inoltre una nuova categoria soggetta ad autorizzazione: i beni librari con le medesime caratteristiche (autore non più vivente, esecuzione oltre settant'anni) ma con valore superiore a 13.500 euro, esclusi reperti archeologici, smembramenti di monumenti, incunaboli, manoscritti e archivi. La lettera *b*) eleva da 13.500 a 50.000 euro la soglia al di sotto della quale i beni culturali non sono soggetti ad autorizzazione, con le medesime esclusioni. Non sono soggetti ad autorizzazione i beni librari con le caratteristiche anzidette ma con valore inferiore a 13.500 euro.

In conclusione, illustra l'articolo 6 in materia di circolazione delle opere statali non esposte al pubblico. Il comma 1 prevede che, con decreto ministeriale, sia istituito un elenco, aggiornato ogni ventiquattro mesi, di opere dei musei statali non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea in quanto prive di criticità conservative. Il comma 2 consente ai comuni di richiedere lo spostamento temporaneo delle opere, a proprie spese, subordinatamente ai seguenti requisiti: presenza di un museo pubblico con direttore nominato; redazione di un progetto culturale associato a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi; disponibilità di spazi e strutture adeguati; eventuale coinvolgimento delle reti museali del territorio.

Non essendoci interventi in discussione generale, la relatrice FAL-LUCCHI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), rivendicando che da tempo la propria parte politica tenta di riscrivere una visione diversa della cultura, ad esempio estendendo il cosiddetto « *art bonus* ». Al riguardo, ritiene infatti che il meccanismo dell'*art bonus* sia il modo migliore per allargare la platea in modo oggettivo. Reputa invece che il disegno di legge di iniziativa della maggioranza non convinca, in quanto si colloca in direzione opposta.

Verificato il prescritto numero di senatori, posta ai voti, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole della relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(413) *DE CARLO e altri.* – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

(600) *Gisella NATURALE e altri.* – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

– e petizioni nn. 694, 1223 e 1448 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, sui nuovi emendamenti della relatrice e sui relativi subemendamenti, la 4^a Commissione ha reso un parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(972) Mara BIZZOTTO e altri. – Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. – Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. – Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, presso la Commissione bilancio, lo scorso 28 gennaio, il Ministero dell'economia ha depositato una nota contenente elementi istruttori sul provvedimento in titolo. Occorrerà dunque un approfondimento sulle modalità di prosecuzione della discussione, anzitutto attraverso un confronto tra i Dicasteri interessati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente DE CARLO comunica che la 2^a Commissione ha reso osservazioni non ostative con rilievi.

Poiché nessuno interviene in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e sollecita il relatore a predisporre quanto prima uno schema di parere, considerato che il termine è fissato a venerdì 6 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (n. 367)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che, con l'audizione del Direttore generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si sono concluse oggi le audizioni sul provvedimento in titolo. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) osserva che l'audizione del Direttore generale per la proprietà industriale è stata molto utile per chiarire alcuni aspetti controversi del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE (n. 368)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni sono iniziate oggi. Domanda quindi al relatore se ritenga necessario svolgere ulteriori audizioni e avverte che i documenti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) rileva che le audizioni odierne hanno mostrato una certa condivisione sul provvedimento. Propone pertanto di considerare concluso il ciclo di audizioni e di richiedere un'eventuale memoria scritta ai soggetti non auditi.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione RE-SourceEU. Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova (COM(2025) 945 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea COM(2025) 946 definitivo, congiunzione con l'esame del documento dell'Unione europea COM(2025) 945 definitivo, e rinvio)

Prosegue l'esame del progetto di atto legislativo COM(2025) 946 definitivo, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) fa presente che è stato assegnato il documento COM(2025) 945 definitivo, su cui riferisce, in sostituzione del relatore Pogliese, ricordando che la Commissione europea ha adottato il 3 dicembre 2025 la Comunicazione sul Piano d'azione RESourceEU, diretta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, con l'obiettivo di accelerare l'attuazione della strategia per le materie prime critiche. L'atto si inserisce nel quadro normativo definito dal regolamento UE 2024/1252, il quale ha stabilito obiettivi quantitativi vincolanti per il 2030 relativamente alle capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche, nonché limiti alla dipendenza da fornitori singoli.

Illustra indi il documento, che prevede l'istituzione nel 2026 di un Centro europeo per le materie prime critiche, configurato quale organismo dotato di competenze in materia di *intelligence* sulla catena del valore, orientamento degli investimenti, gestione di portafogli progettuali, effettuazione di acquisti in comune e costituzione di scorte strategiche. La Commissione europea si riserva di presentare entro il secondo trimestre 2026 gli strumenti legislativi necessari per il pieno esercizio delle funzioni del Centro, delineando così un nuovo soggetto di diritto dell'Unione con attribuzioni di natura regolamentare nel settore.

Fa presente poi che, sul versante finanziario, è prevista l'istituzione di un polo di finanziamento che coordini gli strumenti esistenti, con l'obiettivo di mobilitare tre miliardi di euro entro dodici mesi. Il sostegno finanziario è subordinato alla dimostrazione di accordi di approvvigionamento diversificati o alla presentazione di piani di diversificazione, introducendo criteri di ammissibilità che vincolano l'accesso ai fondi europei al rispetto di obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento.

La Comunicazione propone modifiche al regolamento sulle materie prime critiche 2024/1252 in tre ambiti principali. In primo luogo, l'estensione degli obblighi di etichettatura per prodotti contenenti magneti permanenti. In secondo luogo, l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione del contenuto riciclato da rifiuti *pre* consumo e *post* consumo, con possibilità di definire successivamente quote minime obbligatorie. In terzo

luogo, l'imposizione alle grandi imprese di obblighi di valutazione del rischio delle catene di approvvigionamento e di adozione di misure di attenuazione, conferendo alla Commissione il potere di rendere obbligatoria la diversificazione in presenza di vulnerabilità significative.

Fa presente poi che, in materia di restrizioni all'esportazione, entro il secondo trimestre 2026 sono previste proposte concernenti rottami di magneti permanenti realizzati con terre rare e rottami di alluminio, con possibile estensione ai rottami di rame. Tali misure si aggiungono alla classificazione dei rifiuti di batterie agli ioni di litio come rifiuti pericolosi, efficace dal settembre 2026, con conseguente divieto di esportazione verso Paesi non OCSE. La legittimità di tali restrizioni dovrà essere valutata alla luce degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio.

Sul piano procedurale, è annunciata una proposta sull'accelerazione del rilascio di autorizzazioni ambientali, la pubblicazione di orientamenti sull'applicazione della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) e la successiva revisione della direttiva medesima. Sono inoltre previste modifiche al regolamento CE 1907/2006 e alla direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (direttiva 2004/37/CE), al fine di considerare le specificità operative dei settori interessati.

Riferisce altresì che, in materia di investimenti esteri diretti, i progetti strategici del regolamento sulle materie prime critiche saranno integrati nell'elenco dei progetti di interesse per l'Unione, con conseguente assoggettamento a *screening* obbligatorio. Il programma Orizzonte Europa 2026-2027 limiterà la partecipazione di soggetti cinesi o controllati dalla Cina alle azioni di ricerca e innovazione nel settore.

La Comunicazione valuta inoltre l'introduzione di incentivi per la diversificazione dell'approvvigionamento nelle direttive sugli appalti pubblici e nella direttiva sugli appalti nel settore della difesa, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di considerare criteri diversi dal prezzo. Tale modifica dovrà essere valutata alla luce dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Sul piano esterno, la strategia si articola attraverso il rafforzamento di partenariati bilaterali e l'impegno in iniziative multilaterali, con utilizzo di strumenti finanziari quali il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile *Plus* e il *Global Gateway*. È annunciato lo sviluppo di un approccio strategico comprensivo di strumenti commerciali per reagire a pratiche non di mercato da parte di Paesi terzi.

Avviandosi alla conclusione, osserva che il regolamento UE 2024/2747 sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno, efficace dal maggio 2026, fornirà alla Commissione poteri in caso di attivazione della modalità di vigilanza o di emergenza, includenti la facoltà di richiedere informazioni, effettuare acquisti in comune, imporre richieste prioritarie e coordinare la distribuzione delle scorte. La Comunicazione si conclude con la richiesta di approvazione da parte del Consiglio europeo e con l'impegno a proporre, nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale, un Fondo europeo per la

competitività a sostegno delle attività del Centro per le materie prime critiche.

In ragione dell'affinità dei contenuti, propone, infine, di congiungere l'esame con il seguito dell'esame del progetto di atto legislativo COM(2025) 946 definitivo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica quindi che è pervenuta, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sul COM (2025) 946. Pur riconoscendo la coerenza complessiva delle finalità con gli obiettivi strategici dell'Unione, il Governo ritiene che le modifiche proposte comportino tuttavia implicazioni per l'Italia, dettagliate nella suddetta relazione.

Informa infine che è a disposizione anche la Relazione speciale della Corte dei conti europea sulla politica dell'Unione europea in materia di materie prime critiche per la transizione energetica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 980)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che oggi, alle ore 14, è scaduto il termine per la segnalazione delle aree di crisi. Informa, in proposito, che sono pervenute 12 richieste da parte dei Gruppi, su cui sarà compiuta un'azione di sintesi per bilanciare le istanze delle forze politiche e la collocazione territoriale delle diverse aree.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto

audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizioni di rappresentanti di Bayer Italia S.p.A., Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e Slow Food Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 febbraio 2025.

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione, rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e invita i rappresentanti di Bayer Italia S.p.A. a svolgere il loro intervento.

Il dottor GERLICH, amministratore delegato di Bayer Crop Science Italia e Grecia, premette che l'agricoltura italiana attraversa una fase storica caratterizzata da cambiamenti profondi e accelerati, nella quale gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico si sommano a una riduzione progressiva delle soluzioni tecniche disponibili per la difesa delle colture. Questo duplice fattore impone alle imprese agricole un adattamento rapido, spesso complesso, che richiede competenze aggiornate e strumenti innovativi.

In tale contesto, ritiene che l'innovazione assuma un carattere centrale, rappresentando non un'opzione, ma un requisito fondamentale per mantenere la competitività del nostro sistema produttivo. Riferisce quindi che il Gruppo Bayer investe in maniera continuativa nello sviluppo di tecnologie e di soluzioni integrate che mirano a rafforzare la resilienza delle aziende agricole, per accompagnare il settore nella transizione verso un modello di agricoltura rigenerativa, in cui produttività, tutela dell'ambiente e sostenibilità economica procedano di pari passo.

Pur riconoscendo l'importanza crescente di strumenti biologici, digitali e genetici, giudica essenziale ribadire il ruolo insostituibile della chimica. Gli agrofarmaci di sintesi continuano a svolgere una funzione a suo avviso cruciale, soprattutto in quei contesti agronomici in cui non esistono alternative tecnologiche in grado di garantire lo stesso livello di efficacia e sicurezza, a beneficio di una agricoltura sostenibile. La complementarità tra innovazione e strumenti tradizionali costituisce, pertanto, la base di un approccio realmente integrato e responsabile.

Rende noto poi che il Gruppo opera in Italia con una presenza radicata nei territori, sostenendo le principali filiere agricole attraverso at-

tività di ricerca, sperimentazione e supporto tecnico e agronomico. Fornisce dunque dati sulla rete nazionale che comprende centri di ricerca e sviluppo, più di 250 specialisti e circa mille prove sperimentali annuali condotte in condizioni pedoclimatiche differenti.

Parallelamente, riferisce che il Gruppo sta investendo con decisione nelle tecniche di evoluzione assistita (TEA), strumenti che permettono di ottenere varietà vegetali più resilienti e sostenibili, senza introdurre materiale genetico esterno alla specie. Precisa in merito che tali tecniche non condividono alcun elemento con gli OGM: le TEA replicano infatti modificazioni che potrebbero verificarsi spontaneamente in natura o attraverso metodologie di miglioramento genetico tradizionale, aprendo significative per il futuro del miglioramento varietale europeo.

Il dottor COLOMBO, direttore *marketing* di Bayer Crop Science Italia e Grecia, puntualizza anzitutto che il cambiamento climatico assume un duplice aspetto, poiché attiene agli effetti delle attività agricole sul clima e agli effetti del clima sulle attività agricole. Si sofferma dunque sulle innovazioni per l'adattamento climatico, descrivendo il sistema *Smart Corn*, che si basa su un ibrido tradizionale di mais – non OGM e non sviluppato tramite TEA – contraddistinto da una statura ridotta e integrato a tecnologie digitali di monitoraggio avanzato. Questa combinazione consente una gestione più efficiente delle risorse, una maggiore stabilità della coltura e una più elevata resilienza agli eventi climatici estremi, riducendo il rischio di allettamento e permettendo densità di semina più elevate, con conseguente ottimizzazione delle rese per ettaro. L'integrazione con strumenti digitali e immagini satellitari consente inoltre di prendere decisioni agronomiche basate su dati oggettivi.

Dà poi conto delle nuove varietà orticole sviluppate dal Gruppo, resistenti a virus emergenti come il *tomato brown rugose fruit* (ToBRFV), che negli ultimi anni ha rappresentato una minaccia crescente per diverse aree produttive. Accanto alla ricerca genetica, l'adozione di sistemi integrati permette interventi più mirati e una riduzione dell'impatto ambientale complessivo.

Le soluzioni biologiche e i biostimolanti o gli agrofarmaci specifici, anche di origine naturale, sviluppati dal Gruppo, contribuiscono a migliorare la resilienza delle colture in condizioni di stress, come grandinate improvvise, ondate di calore e siccità. Questi prodotti favoriscono il recupero fisiologico delle piante e ne sostengono la capacità di adattamento, con benefici che si estendono all'intero ciclo produttivo. Afferma del resto che la mitigazione delle conseguenze del clima permette di salvaguardare il reddito degli agricoltori.

Nel rilevare che la transizione digitale sta trasformando profondamente il modo di fare agricoltura, rende noto che le piattaforme sviluppate dal Gruppo consentono di monitorare costantemente lo stato delle colture e di pianificare interventi mirati, riducendo il numero di trattamenti e ottimizzando l'uso di *input* agronomici. In particolare, nel settore vitivinicolo, il Gruppo ha sviluppato un sistema basato su tecnologie di

supporto alla decisione, per sostenere gli agricoltori nel passaggio da una difesa impostata su interventi programmati a una difesa fondata sull'analisi del rischio reale.

Nonostante il progresso tecnologico, ritiene tuttavia che il quadro regolatorio sugli agrofarmaci rappresenti ancora un ostacolo significativo alla diffusione delle innovazioni. Per assicurare un futuro competitivo al settore agricolo italiano giudica necessario adottare una visione sistemica che integri tutti gli strumenti disponibili: innovazioni genetiche, digitali e biologiche, pratiche rigenerative e tecnologie chimiche consolidate. Il Gruppo ribadisce infine la propria disponibilità a collaborare con le Istituzioni, con la comunità scientifica e con gli *stakeholder* del settore, con l'obiettivo di promuovere una transizione agricola che valorizzi al meglio le eccellenze italiane.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) condivide l'idea che l'agricoltura di precisione e l'integrazione con i trattamenti nei campi possano essere tra loro compatibili. Domanda dunque se il Gruppo Bayer utilizzi anche sistemi di intelligenza artificiale per la raccolta e l'analisi dei dati.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), nel ringraziare gli auditi per il contributo reso, riepiloga a sua volta i fenomeni di aumento della temperatura media e di eventi climatici estremi. Dopo aver ricordato che è stata approvata la legge n. 24 del 2024 sulla figura dell'agricoltore custode del territorio, si sofferma a sua volta sull'agricoltura di precisione, sulla transizione digitale, sull'uso di biostimolanti e sull'esigenza di supporto al processo decisionale. A tale ultimo riferimento, chiede se il Gruppo Bayer pensi di accompagnare gli agricoltori con azioni di sostegno, dati i costi e le sfide da affrontare, considerato che spesso si tratta di figure senza polizze assicurative.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) rivolge una domanda inerente allo scenario complessivo, chiedendo agli auditi se, a loro avviso, l'Italia abbia un adeguato sistema culturale e normativo in grado di fronteggiare le sfide. In proposito, domanda se il Gruppo Bayer possa contribuire anche sul piano della comunicazione.

Il dottor COLOMBO risponde anzitutto sul tema dell'intelligenza artificiale, confermando che i centri sperimentali utilizzano già da un decennio modalità algoritmiche di analisi dei dati, di cui gli agricoltori possono beneficiare con una versione semplificata.

Quanto al contesto italiano, ritiene che l'Italia sia adeguata e rende noto che spesso colleghi esteri arrivano in Italia per informarsi sulle innovazioni. Cita in particolare le eccellenze di alcune filiere, come quella lattiero-casearia e quella vitivinicola, precisando tuttavia che alcune filiere

non sono così strutturate. Il Gruppo cerca dunque di far valorizzare il prodotto, ma ciò che conta è sicuramente la filiera.

Il dottor GERLICH concorda con l'idea che gli agricoltori siano i primi custodi dell'ambiente e del suolo, nei confronti dei quali il Gruppo tenta di offrire un supporto e un affiancamento anche attraverso l'innovazione. Menziona in proposito l'utilizzo di mais di bassa statura, sperimentato in Nord Italia insieme agli agricoltori. Afferma peraltro che questi ultimi non sono visti solo come clienti, ma vanno intesi come *partner*, al punto che il Gruppo sta negoziando accordi, sempre in merito al mais, per ottenere prezzi più elevati a beneficio di coloro che sperimentino la varietà innovativa.

Tiene peraltro a precisare che in Italia il Gruppo lavora come un'azienda italiana, anche attraverso un approccio culturale volto a far transitare, nelle nuove generazioni, conoscenze e consapevolezza dell'importanza del cibo.

Il PRESIDENTE ricorda che l'indagine conoscitiva ha lo scopo di comprendere se si ravvisano già degli strumenti di monitoraggio e adattamento, nella prospettiva di valorizzare il lavoro – a suo avviso straordinario – che i ricercatori tanto pubblici quanto privati svolgono. Si riferisce ad esempio all'azione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) sulle TEA e conviene che la ricerca possa aiutare molto più di azioni demagogiche.

Introduce quindi l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura.

Il dottore FURLAN, direttore innovazione e sperimentazione dell'Agenzia, nel presentare un documento sui progetti in atto, si sofferma sulle zone costiere del Veneto e sulle principali strategie di adattamento, soprattutto per quanto concerne l'esigenza di trattenere acqua dolce anche in agricoltura. Nel rilevare criticamente come la zona costiera del Veneto sia più a rischio dal punto di vista di calo del prodotto interno lordo, si sofferma sui seguenti aspetti: l'aumento della capacità di compensare stress e di trattenere acqua dolce; l'aumento della disponibilità di acqua dolce; la riduzione delle perdite e l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua.

Enfatizza poi la necessità di rendere sostenibili i processi agricoli, a partire dal livello di carbonio nel terreno, che serve a migliorare la struttura del suolo, la capacità di trattenere acqua e l'aumento della biodiversità. Riporta quindi i risultati registrati in Veneto in merito ai cicli di sostanza organica, alla intensificazione delle lavorazioni e alla semplificazione delle rotazioni. Occorrono, a suo avviso, pratiche agricole adeguate a contenere le perdite di carbonio e a ripristinare la fertilità dei terreni, anche attraverso l'agricoltura di precisione. Per bloccare la diminuzione di sostanza organica, reputa necessario introdurre misure sull'agroforestazione e sugli apporti organici, tenuto conto che la sostenibilità in agricoltura vuol dire adottare un approccio olistico.

Riferisce poi di alcune sperimentazioni volte a confrontare l'agricoltura sostenibile con quella convenzionale, anche nella prospettiva di sostegno adeguato al reddito degli agricoltori. Riepiloga indi alcune azioni di adattamento nel breve e medio periodo, orientate a trovare colture meno esigenti, a rafforzare il miglioramento genetico con innovazioni già spendibili (considerato che le TEA richiedono tempi più lunghi) e a elaborare strategie per accumulare acqua buona nella falda. A tale ultimo riferimento, cita il progetto AQUOR per il risparmio idrico e la ricarica artificiale della falda.

Si sofferma inoltre sui piccoli bacini e sulla valorizzazione della rete idraulica aziendale, anche con drenaggio tubolare sotterraneo. I piccoli bacini pilota consentono infatti di invasare acqua di qualità, specialmente nelle zone costiere, dove si registra la risalita di acqua salata, con evidente problema di salinità dei terreni. Afferma peraltro che anche i fenomeni di accentuazione delle piogge in poco tempo, le cosiddette « bombe d'acqua », possono essere utili per selezionare acqua buona prima che essa attraversi il terreno.

Informa poi la Commissione di ulteriori progetti per ridurre le perdite, anche mediante la conversione dei sistemi irrigui con l'aspersione o con sistemi di micro-irrigazione con ali gocciolanti interrati, per ridurre la perdita da evaporazione e aumentare l'efficienza.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che gli effetti dei cambiamenti climatici riguardino anche le comunità, il relativo spopolamento e la fragilità economica. Nel ringraziare il dottor Furlan per la ricostruzione delle azioni di monitoraggio e adattamento, domanda se siano stati adottati indicatori per misurare la resilienza degli agricoltori, il ricambio generazionale e la continuità dell'attività agricola, proprio per invertire la tendenza a beneficio delle comunità ed evitare che le aree compromesse climaticamente si trovino più in difficoltà.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), nel richiamare il monitoraggio compiuto nelle zone costiere del Veneto, domanda maggiori delucidazioni sulla proliferazione del cosiddetto « granchio blu ».

Risponde il dottore FURLAN, il quale, nel condividere le preoccupazioni espresse, riferisce che è presente un osservatorio economico, che monitora le dinamiche in agricoltura. Conferma in proposito la perdita di molte aziende agricole, per fronteggiare la quale si cercano soluzioni a breve periodo. Viene dunque compiuta un'analisi dei costi-benefici per sostenere il reddito degli agricoltori, fermo restando che non è possibile influire sulle dinamiche dei prezzi a livello mondiale. L'Azienda che rappresenta tenta comunque di trasferire anche localmente le soluzioni possibili per stimolare i giovani a restare e a proseguire le attività.

Quanto al granchio blu, precisa che nel 2010-2012 non c'erano *target* di specie aliene ma, come altri parassiti esogeni, esso ha compiuto disastri. Occorre dunque lavorare per ripristinare gli equilibri ecosistemici, affinché anche in futuro nuove specie aggressive esotiche non comportino danni di tale portata e affinché si mantenga il livello massimo di biodiversità.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di Slow Food Italia.

La dottoressa NAPPINI, Presidente di Slow Food Italia, fornisce alcuni dati di monitoraggio dei presidi Slow Food riferiti a specifici prodotti, dai quali emergono scarsi raccolti e basse rese. Riporta poi alcune criticità relative al mais, per contaminazioni da aflatossine, e menziona i dati sul vino relativi al 2024. A fronte del continuo incremento di eventi estremi, invita a inquadrarli nell'ambito della crisi climatica in atto, ricordando che nel 2023, anno più caldo in Europa, si sono registrati circa 60.000 morti in Europa riconducibili ad ondate di calore, di cui circa 18.000 in Italia.

Sollecita dunque un ripensamento del sistema produttivo, considerato che l'agricoltura è attualmente imperniata sulla massimizzazione di produzione e profitto. Rivendica invece l'azione di Slow Food per il diritto all'accesso al cibo, per cui serve a suo avviso un governo etico.

Fornisce altresì alcuni dati sulla maggiore resistenza a cambiamenti repentini da parte delle razze autoctone, invocando maggiore tutela e azioni di reintroduzione. Analogamente, ciò accade per le vegetazioni locali, più resistenti agli stress, e cita recenti monitoraggi dell'Università di Siena.

Riferisce inoltre che i presidi Slow Food offrono un valore aggiunto anche in termini di maggiore compatibilità ambientale, considerato che si registrano emissioni di CO₂ inferiori rispetto a quelle derivanti da prodotti industriali. Al riguardo, reputa necessario coinvolgere i ristoratori nell'approvvigionamento locale e sostenere la biodiversità e le produzioni di qualità, che consentono, tra l'altro, la tutela dei territori e il contrasto al dissesto idrogeologico. Dopo aver sottolineato l'importanza di preservare il giusto reddito per gli agricoltori, rimarca la necessità di agevolare l'approvvigionamento stagionale locale per la ristorazione sia ludica che di collettività, ritenendo che ciò non sia un sacrificio ma costituisca un'opportunità.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si sofferma sul termine « etica », utilizzato dalla dottoressa Nappini, invocando a sua volta un giusto equilibrio tra interessi che rischiano di essere potenzialmente confliggenti. Domanda dunque se non sia il caso di valutare un intervento dello Stato per favorire l'accesso a prodotti di qualità per tutte le fasce di reddito,

tenuto conto che spesso i prodotti derivanti da processi non intensivi potrebbero essere più costosi.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) pone l'accento sulla condizione delle aree interne e sulle difficoltà di quelle montane e periferiche. Domanda dunque se siano riscontrabili misure idonee a favorire un migliore rapporto di filiera tra produttore e consumatore, anche nella ristorazione, chiedendo se Slow Food abbia già esperienze in tale ambito.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), rimarcando l'importanza della biodiversità agricola e alimentare, ricorda che la figura dell'agricoltore custode può essere d'ausilio anche nel sostegno alle comunità locali. Ricorda altresì gli interventi normativi in materia di ripopolamento delle razze autoctone e fa presente che sono in discussione i disegni di legge nn. 972 e connessi sullo spreco alimentare.

Con particolare riferimento ai presidi Slow Food, domanda se le leve economiche e sociali possano essere strumenti idonei tanto più che, ad esempio, in termini di stagionalità gli agricoltori possono trovarsi in situazioni difficili, e chiede se vi siano dati attuali.

Risponde la dottoressa NAPPINI, la quale informa che è stato compiuto un monitoraggio dei presidi degli ultimi vent'anni con il relativo impatto, e assicura che tale documento sarà trasmesso alla Commissione.

Puntualizza poi che il presidio rappresenta un progetto iconico, che non deve essere collocato in una visione semplicistica in termini di prodotto di eccellenza per ricchi. Al contrario, il valore del presidio è a monte, tenuto conto che esso garantisce la prosecuzione dell'attività agricola, la creazione di sinergie virtuose tra contadini e ristoratori e fornisce prospettive di lavoro e di vita, traducendosi anche in maggiori servizi.

Dopo aver riepilogato i costi monetizzabili dell'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, richiama, in una prospettiva etica, il diritto ad un « cibo buono, pulito e giusto » per tutti e per tutte, auspicabilmente anche con il sostegno dello Stato. Giudica perciò iniquo che le fasce deboli abbiano difficoltà ad accedere al cibo di qualità e ritiene che ci sia anche un tema di approvvigionamento di materie prime legato all'educazione alimentare.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 3 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 95

Presidenza del Vice Presidente
MAZZELLA

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI FNOFI (FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE
FISIOTERAPISTI) E DI FIASO (FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE) SUI DISEGNI DI LEGGE 287-1231 (ESERCIZIO FISICO COME
FORMA DI PREVENZIONE E TERAPIA)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,35

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DIRITTO E VITA E DI
SINPIA (SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADO-
LESCENZA) SULLE PROBLEMATICHE AFFRONTATE DAGLI ASSISTENTI SOCIALI
NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI*

Plenaria**374^a Seduta**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE

(1730) Deputato DI GIUSEPPE e altri. – *Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio*, approvato dalla Camera dei deputati

(1187) BORGHESE. – *Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 gennaio.

In assenza di richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario GEMMATO rinunciano a intervenire in replica.

Il presidente ZAFFINI propone di porre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 1730, alle ore 12 di mercoledì 11 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (n. 370)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 28 gennaio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione sull'opportunità dell'aggiornamento dell'allegato in materia di malattie rare, nonché sulle aspettative delle associazioni impegnate nella tutela dei soggetti affetti da fibromialgia, in considerazione dei livelli insoddisfacenti delle prestazioni garantiti dal provvedimento.

Inoltre, segnala che il deciso incremento dei casi di scabbia pone la questione del passaggio dei farmaci utilizzati contro tale patologia dalla fascia C alla fascia A.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) fa presente l'impegno della propria parte politica riguardo al raggiungimento della più ampia condivisione del parere. Con tale finalità, segnala all'attenzione del relatore alcune prestazioni di cui è auspicabile l'inserimento nei LEA, quali, in particolare, gli *screening* relativi a diverse patologie curabili, talune analisi genetiche, vaccinazioni e la riabilitazione per i casi di fibromialgia.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) rammenta i costi elevatissimi relativi all'assistenza ai malati di Alzheimer, gravanti in gran parte sulle famiglie. Rileva pertanto l'urgenza di un adeguamento del piano nazionale per le demenze con finalità assistenziali, nonché per il potenziamento delle capacità diagnostiche sui territori. Reputa inoltre di notevole importanza la risoluzione dei problemi riguardanti la distribuzione dei farmaci più recenti prodotti per tale patologia.

La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) suggerisce l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni di cura dei grandi ustionati.

La senatrice LEONARDI (*FdI*) si associa, rammentando i costi spesso decisamente elevati delle cure e il numero rilevante delle persone interessate.

Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ZULLO (*FdI*), intervenendo in replica, fa presente la possibilità di integrare l'allegato riferito alle malattie rare. Valuta poi favorevolmente l'attenzione dedicata dal Governo alla fibromialgia, mentre la questione richiamata relativa al trattamento della scabbia non rientra propriamente nella materia dei LEA: si pone piuttosto la questione dei costi dei farmaci e delle possibili ricadute in termini di salute pubblica.

Dopo aver riconosciuto l'opportunità di dedicare specifica attenzione alla questione dell'Alzheimer, fa riferimento alla presenza nei livelli essenziali di assistenza delle patologie croniche conseguenti alle grandi ustioni.

Nel riservarsi la valutazione degli spunti forniti dal dibattito ai fini della redazione della propria proposta di parere, pone in evidenza la ri-

levanza che l'approvazione unanime da parte della Commissione potrebbe conferire al parere sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario GEMMATO esprime apprezzamento nei confronti dello spirito costruttivo dimostrato dalla Commissione allo scopo di giungere all'approvazione di un parere largamente condiviso.

Con riferimento alla fibromialgia rileva che il Servizio sanitario nazionale garantisce anche il trattamento dei sintomi riconducibili alle forme di gravità non elevata, che, a differenza delle forme medie e gravi, non sono inserite nei LEA. Ricorda quindi, più in generale, che il Servizio sanitario nazionale assicura comunque a ogni cittadino le cure per qualsiasi patologia.

Per quanto riguarda il tema del trattamento della scabbia, specifica che l'attribuzione dei farmaci alle diverse fasce è di competenza dell'AIFA, con la quale si può valutare l'avvio di un'interlocuzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 28 gennaio.

Il presidente ZAFFINI rammenta l'andamento dell'*iter*.

Il relatore ZULLO (*FdI*) evidenzia l'utilità dei contributi forniti dalle audizioni svolte. Fa quindi presente la necessità, nell'ambito del parere, di dedicare la massima attenzione al coordinamento normativo fra i diversi atti legislativi intervenuti in materia di IRCCS.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1663) Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

La relatrice MANCINI (*FdI*) dà atto della rilevanza del tema della sostenibilità delle casse previdenziali gestite dagli ordini professionali,

posto in evidenza dal dibattito. Presenta quindi uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 376)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (*FdI*) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (TUI), di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2024/1233.

In riferimento agli aspetti di competenza rileva che l'articolo 1 integra la disciplina in materia di « permesso unico » – già introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, adottato in recepimento della direttiva 2011/98/UE –, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio del permesso che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti.

Il comma 1, lettera *a*), tra le informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno prevede quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico, nonché obblighi e garanzie procedurali.

Analogamente, il numero 2) della lettera *b*) prevede che nel permesso unico di lavoro vengano indicate le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, sui documenti richiesti per la domanda di un permesso unico, su obblighi e garanzie procedurali.

Il successivo numero 4) elenca una serie di casi per i quali non si applica la nuova disciplina sul permesso unico, in conformità alla direttiva (UE) 2024/1233.

In attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1233, la lettera *c*) è volta ad assicurare che anche durante l'*iter* del nulla osta al lavoro, in particolare in relazione al suo esito negativo, il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero di ogni comunicazione ricevuta relativa al procedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 287 e 1231 (esercizio fisico come forma di prevenzione e terapia), nonché sulle problematiche affrontate dagli assistenti sociali nell'espletamento delle loro funzioni, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che sarà eventualmente consegnata in relazione a tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1663**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali;

preso atto che la prevista riforma concerne la revisione e il riordino degli ordinamenti di quindici professioni, puntualmente elencate all'Allegato A del disegno di legge;

considerato che tra le professioni riguardate dalla riforma non figurano le professioni sanitarie, mentre sono espressamente menzionati, per quanto qui maggiormente rileva, gli assistenti sociali e i consulenti del lavoro;

visti i principi e i criteri direttivi della delega legislativa, recati dall'articolo 2 del disegno di legge esaminato,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 3 febbraio 2026

Plenaria

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni informali, sul tema degli allontanamenti di minori dal nucleo familiare, di Maria Cinque, professore ordinario di Didattica e pedagogia speciale e Direttore del Master « Formazione dell'esperto in relazioni familiari » presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma, in videoconferenza, di Daniela Barni, psicologa e professore associato di Psicologia sociale presso l'Università degli Studi di Bergamo, in videoconferenza e di Fabio Valerini, avvocato cassazionista

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 3 febbraio 2026

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 3 febbraio 2026

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 12,35

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 3 febbraio 2026

Plenaria

96ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CIANCITTO

Interviene la dottoressa Arianna Sacchetti, rappresentante della Farmacia San Giacomo di Roma, accompagnata dal dottore Antonio Sacchetti.

La seduta inizia alle ore 12,42.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Esame testimoniale della dottoressa Arianna Sacchetti, rappresentante della Farmacia San Giacomo di Roma

Il PRESIDENTE introduce l'esame, rammentando che la teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del

codice penale. Ciò premesso, invita la teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

La dottoressa Arianna SACCHETTI, rappresentante della Farmacia San Giacomo di Roma, rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE ricordati ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Formula poi alcuni quesiti preliminari, in risposta ai quali la dottoressa SACCHETTI svolge una breve relazione introduttiva sui temi oggetto dell'esame.

Intervengono, per formulare domande, il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) e la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*).

A tutti risponde la dottoressa SACCHETTI.

In relazione all'intervento della deputata Buonguerrieri, prende la parola il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*).

Il PRESIDENTE ringrazia la teste per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

Prendono quindi la parola sull'ordine dei lavori la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), il deputato GIRELLI (*PD-IDP*) e il PRESIDENTE.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà comunicazioni inerenti la convocazione di un prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Interviene quindi la senatrice FURLAN (*IV-C-RE*).

La seduta termina alle ore 13,33.